

Raffaele Santoro

Gli archivi del mondo antico e dell'età medievale

1. GLI ARCHIVI DEL VICINO ORIENTE ANTICO

L'alba della scrittura può identificarsi con la stessa origine degli archivi, anche se appare evidente che nel lunghissimo periodo precedente, almeno a partire dall'invenzione dell'agricoltura sette o otto millenni prima della scrittura stessa, dovevano essere esistiti modi per ricordare e tramandare con la conservazione non solo idee ma anche fatti specifici, utili per la vita quotidiana.

Si pensi alle cordicelle annodate Maya, alle incisioni rupestri della Val Camonica, ma anche alle splendide pitture del Paleolitico superiore, manifestazioni artistiche, certo, ma non anche modalità di memoria e di insegnamento tecnico per le generazioni successive.

Né la scrittura è minimamente pensabile come una tecnologia di rapida invenzione, piombata dalla testa di Giove in un ambiente fondato esclusivamente sull'oralità, ma essa si è evoluta nei secoli e nei millenni da forme pittografiche e ideografiche alla più complessa scrittura sillabica sumerica.

Essa ha certamente lasciato tracce solo in un periodo più tardo della sua evoluzione, e la stabilizzazione della conservazione di nuclei archivistici consistenti è andata di pari passo con mutamenti sociali che hanno visto lo stabilizzarsi di regni monarchici intorno a sistemi di produzione sedentari, che necessitavano di tecnologie sofisticate per gestire una società ormai molto più complessa che per il passato.

It is no accident that among all sedentary peoples the pioneers of hydraulic agriculture and statecraft were the first to develop rational systems of counting and writing. It is no accident either that the records of hydraulic society covered not only the limited areas of single cities and city states, of royal domains or feudal manors, but the towns and villages of entire nations and empires. The masters of hydraulic society were great builders because they were great organisers because they were great record keepers.¹

Se non possiamo affermare che il quarto millennio a.C. sia stato la culla della scrittura è certamente da quelle lontane epoche che gli scavi archeologici ci documentano la presenza di consistenti nuclei documentari, che possiamo senza ombra di dubbio definire archivistici². È nelle aree dell'estesissimo centro urbano protostorico di Uruk che sono state recuperate le più antiche testimonianze in scrittura sillabica della civiltà umana, e si tratta in gran parte di documentazione archivistica.

Le ricerche archeologiche hanno datato questi antichissimi reperti fra il 3200 e il 2900 a.C., ma ne hanno consentito una localizzazione solo fuori dai contesti originari, in terreni di scavo gettati sopra i resti del centro monumentale.

L'attenzione ai contesti di localizzazione dei manufatti è certamente una metodologia di scavo archeologico preziosa, elaborata nel corso del Novecento, che ha fatto seguito a scavi condotti in precedenza senza una soverchia attenzione ai luoghi e alle modalità di conservazione, con il risultato di perdere gran parte del potenziale informativo dei siti.

La contestualizzazione è un elemento distintivo anche della metodologia archivistica, anzi, per molti aspetti ne appare l'elemento principale, ai fini della conoscenza del procedimento di produzione e conservazione della documentazione, essenziale per dedurne i significati. All'interno dello studio del contesto va collocato a pieno titolo il sistema di gestione della documentazione stessa, quello che con linguaggio moderno chiamiamo il *records management*, che include le modalità di conservazione, la selezione dei documenti da conservare e lo scarto, le modalità di fruizione.

È certo che l'introduzione di sistemi scrittori in culture basate da sempre sull'oralità fu una rivoluzione talmente grande e pervasiva da potervi accostare la fase di lungo passaggio che stiamo vivendo dalla memoria su supporto analogico a un'altra su supporto digitale, se pur in questo caso probabilmente minori ne sono gli effetti di sconvolgimento sociale. Le più diverse esigenze di comunicazione fra gli

1 K.A. Wittfogel, "Oriental despotism", in *A comparative study of total power*, New Haven, 1957, p. 29.

2 P. Matthiae, *Gli archivi reali di Ebla*, cit., 2008.

uomini necessitavano non di semplici copie ripetitive di quanto si definiva nell'oralità, ma appunto di sistemi scrittori, in grado di rispondere alle specifiche richieste che i soggetti produttori ponevano, sia per l'immediato utilizzo del supporto e dei suoi testi che per la sua conservazione nel tempo.

La comunicazione magico-religiosa, strettamente connessa alla funzione giuridica, organizzata da caste sacerdotali gelose del proprio sapere e del potere che ne derivava, l'incipiente comunicazione culturale, volta in primo luogo a tramandare la parola orale in segni significanti, richiesero ben presto elaborazioni di stili scrittori e metodologie di trasmissione.

Abbiamo documenti notevoli di queste attività per il Vicino Oriente antico. La documentazione più presente è certamente di natura archivistica, che con la forza dell'innovazione tecnologia che utilizzava, fornì alla società strumenti infinitamente più sviluppati per la trattazione delle questioni concrete di ogni giorno, pur creando nuove problematiche non facilmente risolvibili. Basti pensare alla frattura, per il passato sconosciuta, fra il mondo dei letterati e quello dell'oralità, che non sarà mai compiutamente colmata in tutto il mondo antico. Basti pensare ancora alla gestione dell'intero complesso di documenti, alla sua conservazione nel tempo, mai integrale, ma assolutamente risultante da operazioni di riscrittura dei documenti stessi e da selezioni e scarti molto ampi. Le selezioni e gli scarti hanno fatto fin dalle origini parte del servizio archivistico, e a nulla vale la loro ripulsa, in nome di una completezza originaria dell'archivio che mai si è potuta determinare.

Considerazioni analoghe, come vedremo, valgono per le diverse fasi di vita dell'archivio e per la consultabilità degli stessi.

Tornando a Uruk apprendiamo che sono stati rinvenuti oltre cinquemila numeri di inventario di tavolette d'argilla che appartengono verosimilmente a un periodo che può essere situato fra il 3200 e il 2900 a.C.³ Si è in presenza di documenti aggregati successivamente in modo casuale, gettati sopra i resti rasati del centro monumentale, del tutto fuori dalla loro collocazione originaria, che non consentono quindi di trarre utili osservazioni in merito ai contesti archivistici. È probabile che essi provenissero da diversi archivi dislocati nelle varie zone della grande città protourbana.

Si tratta in gran parte di testi archivistici, relativi a registrazioni di entrate ed uscite di beni. Le quantità davvero notevoli di beni che venivano scambiati fa presumere che i testi fossero tratti dall'archivio dell'amministrazione centrale. Non mancano, e ciò è tipico anche dei successivi archivi del Vicino Oriente antico, liste lessicali sumeriche, nelle quali sono elencate parole e concetti raggruppati per aree

³ Ivi, p. 178.

semantiche relative, tra le altre, a piante, oggetti di legno, strumenti di metallo, mestieri, luoghi. Le liste sono conservate in decine di copie, create nelle scuole scribali di Sumer e di Akkad.

Il sito di Tello, l'antica Girsu, oggetto di scavi francesi della fine dell'Ottocento, ha permesso di scoprire migliaia di tavolette, o frammenti di esse, del tardo terzo millennio a.C., rinvenendo testi amministrativi di grande interesse storico e anche archivistico, ma senza la possibilità di inserire tali ritrovamenti in una cornice di contesto che, superando l'attenzione al solo documento, si rivelasse in grado di dare risposte in merito alla pratica archivistica e alle metodologie di produzione e conservazione.

Si noti inoltre che alla frammentazione dei ritrovamenti è andata ad aggiungersi la dispersione delle tavolette nei più diversi musei del mondo, rendendo ancor più complesso uno studio prettamente archivistico. Va citata in questo ambito la scoperta di una o più biblioteche del Tempio Ekur, dedicato a una delle massime divinità sumeriche, dove erano conservate le più importanti opere religiose e letterarie della cultura sumerica in copie dei primissimi secoli del secondo millennio a.C. Questi testi sono stati fondamentali per conoscere gran parte della letteratura più antica pervenutaci. Va notato quindi che una grande biblioteca era sorta presso un tempio nel mondo babilonese, ed essa era già separata dall'archivio, che per le sue funzioni necessitava di luoghi più vicini al potere centrale, e di un trattamento più incisivo nel tempo.

Analoga e imprecisa metodologia fu seguita per gli scavi dell'antica Sippar, interessata da un intervento inglese della seconda metà dell'Ottocento, dove furono ancora una volta rinvenuti migliaia di frammenti di documenti amministrativi, pubblici ma soprattutto privati, di età paleobabilonese, cassita, neobabilonese, persiana.

Soltanto ai primi del Novecento, a opera della cultura tedesca e delle sue missioni di scavo si cominciarono a registrare i reperti in relazione al loro luogo di ritrovamento. Fu il sito di Assur, l'antichissima capitale d'Assiria, a essere esplorato con corrette metodologie di contesto, permettendo il rinvenimento di circa 650 tavolette in una decina di giare nel Tempio di Assur, di altri 450 documenti in un edificio amministrativo, di 115 tavolette in un contesto secondario presso il Tempio di Anu e ad Adad e altre in settori a ridosso delle fortificazioni.

La cronologia di tale documentazione archivistica può essere situata fra il tredicesimo e l'undicesimo secolo a.C. I testi, relativi a liste di personale, elenchi di offerte ai templi, liste di materiali grezzi e ben lavorati, lettere e documenti giuridici fanno presumere che non si sia in presenza del semplice archivio del Tempio, ma di una struttura deputata alla conservazione a lungo termine, quanto lungo non

sappiamo, di documenti provenienti dallo stesso Palazzo Antico e quindi si possa parlare di un archivio di deposito anche nel mondo mesopotamico.

La mancanza di un sito archivistico intatto, come sarà più tardi rinvenuto a Ebla, non consente di proporre deduzioni attendibili in merito ai tempi di conservazione e alle sue modalità. I testi letterari, scoperti in più luoghi dei settori settentrionali dell'area urbana di Assur, che dovevano essere presumibilmente conservati nel Tempio di Assur e altri Templi, portano a propendere per una conservazione pubblica di questi testi in collocazioni templari, ma distinte da quelle archivistiche.

La presenza di biblioteche minori di scribi e di cantori conferma la specializzazione di questi luoghi a usi letterari, data la scarsissima presenza di materiale archivistico in essi contenuto.

L'Assur medioassira e neoassira, fra il IX secolo e la distruzione di Assur del 614 ci ha consegnato un'altra importantissima tipologia archivistica, gli archivi privati, trovati in quantità considerevole nella città bassa del centro urbano, in case private, esplorate del resto solo parzialmente, e quindi suscettibili di nuovi ritrovamenti. Si tratta di archivi di famiglie o di persone, contenenti testi relativi ad acquisti, prestiti, investimenti, oppure eredità.

Nel caso di archivi appartenenti a funzionari pubblici vediamo sei documenti afferenti all'espletamento di funzioni pubbliche, quali l'amministrazione di una provincia, rivelando una commistione che sarà simile in ogni tempo per archivi di tale provenienza. Le tavolette erano ordinariamente conservate in giare nel vano più interno dell'unità domestica. Trattandosi di archivi familiari è possibile inferire che la loro conservazione si estendesse nel tempo, senza particolari soluzioni di continuità, e appare quindi un dato archivisticamente molto rilevante ovvero una cronologia che non va oltre le tre o quattro generazioni, che può far presumere un utilizzo prettamente amministrativo dei testi, senza un particolare interesse per le valenze di storia della famiglia in essi contenuti.

Archivi privati di notevole spessore sono stati rinvenuti nella stessa Babilonia, in scavi clandestini che fecero venire alla luce documenti archivistici di una potente famiglia, con documenti che si estendevano all'incirca fra il 600 e il 400 a.C.

Talora gli archivi che possiamo considerare privati di famiglie o di persone non vedono tra i luoghi di provenienza singole case ma spesso gli stessi Templi, come nel caso del sito della città mittanica di Nuzi, la moderna Yorgan Tepe, con testi fra il 1450 e il 1350 a.C. Nel Tempio di Ishtar sono stati rinvenuti oltre sessanta contratti privati e anche altrove è attestata una conservazione templare della documentazione privata, fenomeno accresciuto, per quel che è dato sapere dalle scarse notizie tramandate, per il mondo greco.

Più attestate, almeno nel primo millennio a.C., le biblioteche templari. Basti pensare all'eccezionale scoperta dell'archeologia irachena sul grande luogo di Sippar del Tempio Shamas, dove la larghissima maggioranza dei testi era ancora nella posizione originaria, dentro scaffalature costruite con mattoni e vimini all'interno di nicchie ricavate nello spessore delle pareti.

Un ruolo assolutamente eminente spetta, per gli aspetti di natura bibliotecaria, al sito che ha dato origine in qualche misura all'archeologia moderna, ossia Ninive, l'ultima grande capitale dell'Assiria. Il Palazzo Sud-Ovest di Sennacherib e il palazzo nord di suo nipote Assurbanipal hanno restituito splendide biblioteche, con testi fatti raccogliere dal sovrano nella Babilonia al fine di farne un luogo di conservazione di tutta la cultura assiro-babilonese. Di provenienza da vari locali dei palazzi si hanno anche documenti archivistici, ma non si possiede l'evidenza di un luogo di concentrazione dei documenti archivistici stessi, ossia di un archivio di deposito.

Importanti scoperte hanno caratterizzato il mondo anatolico, a partire dagli inizi del Novecento nell'Anatolia centrale, con il rinvenimento di Hattusa, grande capitale di un regno indoeuropeo, quello degli Hittiti, dal 1600 a.C. fino ai primi anni del 1200 a.C., che ha permesso il recupero dei primi testi cuneiformi scritti in una lingua indoeuropea. Sia a causa della frammentarietà dei primi scavi, che non registravano i luoghi dei ritrovamenti, che per le dispersioni successive è difficile valutare il numero reale dei reperti rinvenuti, però si tratta certo di entità molto consistenti.

La più cospicua concentrazione di tavolette è stata ritrovata nel cosiddetto Edificio E, nei magazzini del grande tempio della Città Bassa e nella cosiddetta Casa del declivio, dalle funzioni religiose tutte da accertare. Nel Tempio I, oltre a rilevanti biblioteche, erano conservati documenti archivistici di carattere giuridico-internazionale. Altri nuclei di documentazione archivistica sono stati rinvenuti in edifici con funzioni amministrative. Parrebbe adombrarsi la compresenza di un archivio per documenti a più lunga conservazione, nel tempio, e archivi, che oggi definiremmo correnti, presso gli uffici.

I ritrovamenti in terra Anatolica si sono arricchiti in modo assolutamente peculiare con la scoperta degli archivi dei mercanti paleoassiri di Cappadocia, la cui intensa attività caratterizzò per oltre un millennio i rapporti fra l'Assiria, da dove provenivano, e la stessa Anatolia. Si tratta di testi in larghissima parte di natura giuridica ed epistolare, ritrovati quasi tutti a Kultepe, in case private costruite nel quartiere commerciale dell'antica Kanish, sebbene dati puntuali sugli scavi si abbiano solo a partire dai livelli toccati negli anni novanta dello scorso secolo, quindi non si possono escludere altre provenienze.

Altrettanto ricchi i rinvenimenti in ambito siriano, che permettono di entrare in contatto con uno fra i più antichi sistemi di scrittura alfabetica, che precede di po-

chi decenni quello fenicio. Gli scavi di Ugarit ci hanno infatti restituito documenti databili al XIII secolo a.C., composti di testi di natura bibliotecaria, quali poemi mitici ed epici, ma anche, e in gran numero, di testi schiettamente archivistici, in scrittura cuneiforme sillabica ma anche alfabetica. Siamo ancora fondamentalemente in presenza di archivi palaziali, non soltanto del palazzo reale, ma anche di edifici pubblici, certo considerati fra i più importanti.

Nel grande palazzo reale, che si estendeva per oltre ottomila metri quadrati, gli archeologi hanno potuto individuare una zona di concentrazione di tavolette, denominata da essi Archivio centrale, che si estendeva in diversi ambienti collocati verso i punti cardinali, con un numero di tavolette ritrovate che ammonta a 254.

L'Archivio Centrale di Ugarit è stato definito da Schaeffer⁴ come l'Archivio legale per eccellenza, nel quale erano conservati i titoli di proprietà dell'intero Regno ed erano registrati gli acquisti, gli scambi, i testamenti e le donazioni relativi alla proprietà immobiliare e mobiliare dei sudditi di Ugarit. Rimane il dubbio in effetti che si sia in presenza dell'intero spettro di queste attività, anche perché si tratterebbe di una funzione di tipo notarile, e di responsabilità del Regno per le transazioni, assolutamente non usuale nel mondo del Vicino Oriente Antico, che soltanto nel mondo greco si svilupperà, ma non in modo così organico. Non si può arguire dai ritrovamenti una specifica funzione dell'archivio legata al contenuto dei testi, dal momento che, pur prevalendo documenti relativi a transazioni concernenti proprietà fondiari, vi si trovano liste amministrative di dipendenti che ricevevano beni immobili, razioni o pagavano tasse, e corrispondenza politica e diplomatica con il potente re di Karkemish. Osservazione del resto confermata dal ritrovamento di archivi in altri luoghi del palazzo, quali l'ala meridionale, dove un diverso nucleo archivistico, detto appunto Archivio meridionale, ha restituito testi amministrativi e contabili, ma anche trattati internazionali fra il re di Ugarit e i suoi potenti vicini, a cominciare dal gran re di Hattusa.

Vanno citati in questo quadro l'Archivio Occidentale e quello Orientale, dove parimenti si alternano testi di carattere strettamente amministrativi a liste di personale e di villaggi, ma anche a lettere inviate al governatore e alla famiglia reale.

La compresenza di diversi luoghi di conservazione nel palazzo, tipica del resto per gli archivi palaziali del Vicino Oriente antico, potrebbe indurre a concludere che non esistesse nell'esperienza archivistica di tale area una distinzione consapevole fra archivi correnti e archivi di deposito, come affermato da Ernst Posner, e meno che mai Archivi centrali o generali, nati in realtà solo nel diciottesimo

4 C.F.A. Schaeffer, "Fouilles et découvertes des XVIII^e et XIX^e campagnes, 1954-1955", in: *Ugaritica IV, Missions de Ras Shamra*, XV, Paris, 1962 p. 29.

secolo dell'era cristiana, se pur tale, a nostro parere, debba essere considerato il *Tabularium* romano.

Se in effetti è improprio per questo periodo parlare di Archivi generali, lo stesso non può dirsi per gli archivi di deposito. In primo luogo la disorganicità dei ritrovamenti, dovuta a una carente metodologia, non basata sul mantenimento del contesto originario, che si diffonde sistematicamente solo nel Novecento avanzato, fa dubitare della veridicità di osservazioni troppo assertive. Troppo spesso le tavolette sono state ritrovate all'interno di materiali di risulta, oggetto di scavi massivi, e non hanno potuto restituire quell'organicità, seppure complessa, di cui erano espressione.

D'altro canto le città fiorenti e potenti in tempi così lontani sono state successivamente saccheggiate, e se pur raramente le tavolette sono state oggetto di interesse, tuttavia sono state coinvolte negli incendi e nelle devastazioni, risultandone sconvolta la primitiva collocazione.

Al di là di questi accadimenti comunque, pur nella realtà incoerente dei siti descritti non è impossibile, né arbitrario, individuare uno sforzo di gestione degli archivi nel tempo, che portava a creare depositi particolari non soltanto in luoghi diversi da quelli in cui i documenti erano stati prodotti, ma anche, e questa è una caratteristica troppo spesso trascurata di tutta la storia dell'Archivistica, a riscrivere i documenti stessi, nati come semplici appunti correnti, ma bisognosi di essere riversati su supporti più duraturi nel tempo. Tale operazione di riversamento non significava affatto creare copie pedissequae, ma comportava la riorganizzazione del testo, che poteva esser sunteggiato o allargato, e prevedeva lo scarto dei documenti palesemente non più occorrenti.

La stessa presenza a Ugarit di archivi in case private e in templi, fenomeno non dissimile dalle realtà già esaminate delle diverse aree del Vicino Oriente, induce a una considerazione degli archivi ivi conservati certo diversa da quella di puri archivi privati o di archivi correnti. Nella presunta Casa di Rapanu si sono rinvenute tavolette con testi lessicali in accadico e sumerico, lettere ufficiali concernenti gli ultimi re e la famiglia reale di Ugarit, il che ha portato a parlare addirittura di Archivio centrale del Regno, ma anche testi grammaticali accadici. La presenza nei templi di documentazione di carattere letterario e bibliotecario è certamente prevalente anche a Ugarit, ma si conferma e si consolida il fenomeno della compresenza di testi archivistici, di natura soprattutto amministrativa.

Il quadro si è arricchito, e in certa misura consolidato, con la grande scoperta archeologica del sito della città di Mari, sul Medio Eufrate, scavata a partire dal 1933. Il ricchissimo patrimonio di tavolette rinvenuto, quantificabile fra i 15.000 e i 20.000 numeri di inventario, fra frammenti e documenti interi, consente di

gettare uno sguardo sui problemi più propriamente archivistici, alla luce di quanto sappiamo degli archivi della regione.

In primo luogo si tratta di archivi palaziali, gli archivi reali della reggia di Zimri-Lim, il più importante palazzo paleobabilonese conosciuto. Le provenienze spaziali all'interno del grande palazzo delle tavolette rappresentano un dilemma di difficile soluzione, dal momento che in oltre quaranta ambienti sono stati trovati documenti archivistici, senza un particolare ordine o ragioni attendibili. D'altro canto il lungo e approfondito lavoro di ricomposizione dei frammenti, con annotazione delle loro provenienze spaziali, ha portato a concludere che devono esservi stati gravi momenti di disordine nella conservazione dei documenti, o nel corso della storia del palazzo o all'atto dello stesso scavo, che può essere stato condotto con spirito filologico inadeguato.

Frammenti dello stesso documento sono stati trovati in luoghi lontanissimi fra di loro, e documenti di una stessa serie archivistica, riconoscibile dall'aspetto materiale e dalle condizioni di conservazione, hanno fatto registrare luoghi di provenienza non facilmente giustificabili.

Un caso paradigmatico potrebbe essere quello del cosiddetto archivio diplomatico, la sala 115, con la presenza di lettere diplomatiche e amministrative spedite allo stesso re. Dal momento che il posizionamento della sala è in un luogo assolutamente esterno alla sala della Corte si è ipotizzato che i documenti possano essere stati portati da un altro luogo, all'epoca della conquista di Mari da parte degli eserciti di Hammurabi, i quali avrebbero causato gravi manomissioni delle provenienze. Occorre sempre, anche in un archivio moderno, essere in grado di ricostruire le condizioni storiche di conservazione, per non incorrere in errori archivistici che conducano a ricadute negative di comprensione storica.

Osservazioni più recenti sugli archivi di Mari hanno portato a formulare nuove, per molti versi intriganti ipotesi, in merito alla collocazione degli archivi. Si ritiene che gli archivi dell'epoca di Zimri-Lim, ultimo re di Mari prima dell'invasione babilonese di Hammurabi fossero divisi in serie di data più recente conservati in vani al piano superiore del complesso e si tratterebbe di archivi che possono essere definiti correnti, di più immediata consultazione, mentre al piano terra sarebbero stati trasportate serie più antiche, che con linguaggio moderno potremmo definire di deposito. Sono stati ritrovati anche archivi dei sovrani immediatamente anteriori a Zimri-Lim, in strati inferiori o in terreni di reimpiego dove erano stati gettati, mostrando una volontà di conservazione che è solo possibile intuire in altri casi di archivi palaziali.

Ipotesi di grande rilevanza archivistica sono state poi formulate in merito a una suddivisione degli archivi secondo provenienze o cronologie in qualche misura

frammiste. Si sono individuati gli archivi del Palazzo e delle genti del Palazzo, quali i dignitari e i funzionari dell'amministrazione regia; poi gli archivi dei primi cinque anni del governo di Zimri-Lim e dei suoi ultimi tre anni, evidenziando una partizione che poteva avere motivi di utilizzo amministrativo, che oggi ci sfuggono, oppure legata a disordini successivi; testi che riguardavano il funzionamento dello stesso Palazzo, la stessa persona del Re e la famiglia reale.

1.1 Osservazioni

Allo stadio in cui era giunta l'esplorazione archeologica prima della scoperta di Ebla era impossibile fornire delle risposte esaurienti a quesiti schiettamente archivistici, se pur non mancavano interpretazioni utili e significative. In primo luogo non appare in modo chiaro una distinzione fra archivi correnti e archivi di deposito. Ne fa fede la frammentarietà dei ritrovamenti, caratterizzati sempre dall'impossibilità di pervenire, se non in via ipotetica, all'individuazione di spazi archivistici preesistenti, e dal disordine indotto da conquiste, saccheggi, incendi. Va inoltre sottolineato, e non si tratta certo di elemento secondario, che troppo spesso gli scavi, almeno fino al Novecento inoltrato, sono stati condotti senza un particolare scrupolo filologico che dall'attenzione al contesto consentisse di elaborare osservazioni storicamente fondate.

La presenza di vasti locali adibiti solo ad archivio, con una piccola presenza di testi bibliotecari (si tratterebbe del classico archivio di deposito), appare nelle diverse realtà palaziali come possibile, ma troppo incoerenti sono i ritrovamenti per averne la certezza. I ritrovamenti dei nuclei archivistici descritti, e le loro date che molto spesso fanno riferimento a pochi anni, o pochi decenni, potrebbero far pensare che non vi sia stato per il mondo assiro-babilonese e del Vicino Oriente in generale un interesse per l'uso a fini di memoria storica della documentazione prodotta, e meno che mai una formazione di archivi generali, cui confluissero tutti gli atti. Si pensi a Godefroy Goossens che ha sostenuto che «in Babylonia, in Assyrya, in Anatolia, in Poenicia, in Persia the administrative archives were well kept; the historical archives were ignored»⁵.

Anche su questo punto però diversi sono i pareri degli storici, e occorre fare molta attenzione prima di dare risposte definitive.

⁵ Godefroy Goossens, *Introductions a l'archivéconomie de l'Asie Antérieure*, in: "Revue d'Assyriologie", n. 46, 1952, pp. 98-107.

Ernst Posner⁶ ha osservato che in primo luogo dobbiamo sempre tener conto delle manomissioni successive, ma poi le evidenze epigrafiche mostrano come vi fosse una conoscenza da parte del lapicida di avvenimenti lontani nel tempo, che solo una conservazione documentaria prolungata poteva assicurare.

La storia del Tempio di Assur è documentata nelle iscrizioni epigrafiche da una data di 580 anni più antica. Si pensi ancora che Nabodonius, l'ultimo re della neo dinastia babilonese (555-539 d.C.), creò un museo di iscrizioni epigrafiche a Ur. Un caso eccezionale, ma significativo, è rappresentato dal cilindro di terracotta di Sargon, il quale, per nascondere la sua sconfitta e la presa di Babilonia, una volta ripreso il potere sostituì il cilindro originale, che celebrava la vittoria del suo avversario, con un altro, manipolato, conservando il vero cilindro nella città degli archivi.

Ben poco era inoltre possibile, prima di Ebla, dedurre in relazione ai depositi di conservazione degli archivi e alle loro attrezzature. Va sottolineato ad ogni modo che le tavolette d'argilla una volta cotte diventavano praticamente indistruttibili, ma al tempo stesso voluminose e pesanti, ben più di altri supporti. La loro maneggevolezza era piuttosto problematica, e si può supporre che fosse più comodo raggrupparle in locali capienti, che potrebbero avere la stessa funzione che oggi identifichiamo come archivi di deposito.

In generale è stato notato come i depositi archivistici fossero situati in luoghi non distanti dagli uffici di produzione degli stessi, talora anche in gallerie sotterranee, come è il caso di Lagash, all'interno dei cortili d'ingresso. Ciò poneva problemi in merito alla conservazione a lungo termine delle tavolette e al riguardo si possono osservare, ci dice Posner⁷, elementi di climatizzazione che agiscono sul pavimento e le strutture murarie dei depositi tardo babilonesi, anche se non si può escludere un intervento più tardo della cultura persiana.

Ad ogni modo era evidentemente posto il rapporto fra archivio corrente e di deposito già per i primi complessi archivistici. Per quanto riguarda le attrezzature in generale si può sostenere che fossero utilizzati diversi sistemi di conservazione. Le tavolette potevano essere tenute su scaffali, probabilmente ai piani superiori dei palazzi, o in giare o casse sul pavimento degli stessi luoghi, o ancora in scatole o contenitori di argilla cotta. Sono documentate nicchie scavate nei muri. Una originale modalità di conservazione è rappresentata da quanto si è potuto verificare a Nuzi con le tavolette fornite di fori, che venivano fatta pendere dal soffitto. In alcuni casi, per evitare danneggiamenti, si provvide a una supplementare protezio-

6 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 64.

7 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 54.

ne della tavoletta contenente il testo attraverso l'inclusione della tavoletta stessa all'interno di un guscio protettivo fatto sempre di ceramica.

Esistevano sistemi di gestione dell'informazione contenuta nei singoli documenti utili al loro rinvenimento? Esistevano degli inventari che rendessero conto dell'ordinamento del materiale? Grazie a Schneidern⁸ abbiamo importanti informazioni sull'etichettatura di documenti contenuti in casse o scatole per Ur nel terzo periodo di Sumer. Possiamo quindi notare tre livelli di segnatura: il primo, per distinguere un contenitore dall'altro, il secondo che distingue all'interno del contenitore, o fra contenitori, la tipologia documentaria contenuta, assieme all'informazione relativa al responsabile – persona o carica – della creazione del documento, il terzo le date estreme. Queste ultime erano molto accurate, e riguardavano ordinariamente un anno.

Laddove si utilizzasse un diverso arco temporale, gli estremi venivano precisamente indicati. Gli archivi di Ur contenevano anche indicazioni relative alle serie in cui era divisa la documentazione, scritte sulla parte visibile delle tavolette, che facevano riferimento evidentemente a strumenti inventariali separati, anche se non ne sono stati trovati per il materiale archivistico, bensì solo per quello di natura libraria. Si tratta dell'emersione, per la prima volta, della classica ripartizione, tipica del mondo antico, della documentazione per aggregati seriali attenti alla forma del documento e non al suo contenuto.

Fra le serie individuate da Schneider⁹ troviamo i referenti per liste di sacrifici, lo scavo di canali e fossi, il rilevamento di campi, libri paga etc. Schneider enumera oltre una ventina di serie. Eppure, a Ugarit troviamo già documentata una modalità di ordinamento per così dire moderna, non più per serie ma attenta al contenuto della documentazione. Gli archivi diplomatici relativi a rapporti internazionali appaiono costituiti in dossier, ognuno separato dall'altro, dove venivano raccolti tutti i documenti concernenti determinati re o funzionari altolocati di diversi regni o dello stesso¹⁰.

La riunione in un solo luogo di conservazione dei singoli dossier sarà usata sporadicamente nel corso della storia degli archivi, ma costituirà la base per il passaggio all'ottocentesco sistema del titolario.

Rimane da dire che il supporto di argilla cotta non può essere considerato l'unico utilizzato, dal momento che è ben documentata anche nel Vicino Oriente antico

8 N. Schneider, *Die Urkundenbehalter von Ur III und ihre archivalische Systematik*, in: "Orientalia n. 9, 1940, pp. 1-16.

9 Ivi, p. 2.

10 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 72.

la presenza di papiri, pergamene o tavole lignee, materiale molto più fragile della ceramica e non in grado di conservarsi nei secoli. La prevalenza del supporto va però alla ceramica, diversamente dalle successive civiltà.

Per quel che riguarda le modalità di scrittura è certo che la natura del materiale argilloso, che consentiva solo con molte difficoltà di produrre delle curve, rappresentò un potente stimolo a passare dalla scrittura pittografica ai caratteri cuneiformi che rappresentavano suoni sillabici, processo che si determinò lentamente in Mesopotamia dopo il IV millennio a.C.

2. GLI ARCHIVI REALI DI EBLA

La Siria interna era stata per lunghi anni trascurata dagli archeologi, ritenendo che non potesse offrire testimonianze significative di grandi civiltà, ma solo culture secondarie e di locale importanza¹¹. Fu la riscoperta del dimenticato regno di Alalakah a consentire agli archeologi di ipotizzare precise continuità nello sviluppo della Siria interna lungo il secondo millennio a.C. e a far presumere l'esistenza di culture molto più avanzate di quelle allora segnalate, da individuare e scoprire con sistematiche campagne di scavo, nella zona di Aleppo.

Fu quindi l'Università di Roma a ritenere nel 1963, sotto la guida di Paolo Matthiae, che fosse utile e opportuno seguire questa ipotesi di ricerca individuando nel sito di Tell Mardikh, a circa 60 km da Aleppo, promettenti prospettive per uno scavo sistematico. Tutto faceva ritenere che il sito in questione consentisse la scoperta di un importante centro urbano, attivo fra gli inizi del secondo millennio a.C. e la sua metà, decaduto poi successivamente. Nulla poteva far però presagire la meravigliosa scoperta di una città anteriore, situabile nel Periodo Protosariano maturo, fra il 2400 e il 2300 a.C., e ancor di più la scoperta, per molti aspetti irripetibile, degli Archivi reali.

Furono condotti scavi che portarono alla luce fra il 1973 e il 1975 il Palazzo Reale G e tra il 1974 e il 1976, con grande stupore della comunità scientifica internazionale, gli Archivi Reali. Negli anni successivi furono scavati altri quartieri, il Palazzo Occidentale e la Ebla dei secoli successivi.

Ben poco è emerso del più antico stanziamento del periodo Calcolitico, fra il 3500 a.C. e gli anni intorno al 3000: non testimonianze stratigrafiche, ma solo rarissimi materiali fuori contesto. Gli scavi continuano tuttora.

11 P. Matthiae, *Gli archivi reali di Ebla*, cit., pp. 6-8.

Negli anni degli Archivi reali, fra il 2400 e il 2350 a.C., Ebla conobbe un periodo di grande splendore, dimostrandosi in grado di controllare territori e di trattare con pari dignità con altri grandi centri, anche molto lontani. Una radicale distruzione della città si ebbe intorno al 2000 a.C. a opera di conquistatori, probabilmente principi di stirpe amorrea. Il palazzo reale di Ebla, in realtà, altro non era che un complesso di fabbriche architettoniche inserite in gruppi di edifici e quartieri che occupavano l'Acropoli, il declivio e la pianura sottostante e che sono stati solo in parte oggetto di scavi.

Al di là delle distruzioni indotte da conquiste o da sovrapposizioni più tarde possiamo individuare il Quartiere Amministrativo, vero centro del governo e del tesoro della città, e sede del Grande Archivio, il Complesso centrale, scavato in maniera ancora inadeguata, e il Quartiere meridionale, le cui funzioni attendono una più puntuale definizione.

Il centro politico e amministrativo di Ebla era costituito dal complesso della Corte delle Udienze, dal Quartiere Amministrativo e dal Quartiere Settentrionale, i più significativi da un punto di vista archivistico, oltre che per le loro funzioni di luogo di esercizio del governo e di rappresentanza del Palazzo Reale. In questo ampio complesso architettonico sono stati rinvenuti dalla missione italiana, guidata da Paolo Matthiae, gli Archivi Reali.

Si è trattato di una scoperta di enorme rilevanza, di natura storica, culturale, linguistica, ma anche, e dal nostro punto di vista soprattutto, archivistica. Per la prima volta non si è in presenza di documenti scollegati da un qualunque contesto, *membra disiecta* risultanti da modalità di produzione e organizzazione della documentazione che ci rimangono sconosciute, bensì è possibile apprezzare e indagare un archivio consegnato intatto dalla notte dei tempi. Esso fornisce preziosissime informazioni in merito ai soggetti che produssero la documentazione, alle forme della sua conservazione, comprensive della creazione di sottoinsiemi archivistici, vere e proprie serie, agli aspetti tecnologici della conservazione materiale, non disgiunti dalle necessità connesse alla loro consultazione.

Ulteriori, insostituibili conoscenze consentite dalla scoperta degli Archivi Reali concernono le funzioni ricostruibili dei vari ambienti in cui le tavolette sono state trovate e il loro legame con lo svolgersi della vita stessa dell'Archivio, nella sua fase che oggi definiremmo corrente e nelle altre fasi, mai indagate per il mondo antico, causa assenza di documentazione. Si consideri anche che l'eccezionale mole di documenti recuperati, ammontanti a oltre 17.000 numeri d'inventario, per una stima di oltre cinquemila documenti, consente di poter impostare su basi totalmente rinnovate lo studio della conservazione archivistica nel mondo del Vicino Oriente Antico. La stragrande maggioranza di tale documentazione è stata rinvenuta in un

locale a sud del portale monumentale, che ha meritato subito la denominazione di Grande Archivio, per la presenza di oltre 14.000 numeri di inventario, disposti secondo la loro collocazione originaria lungo le pareti del vano. Il Grande Archivio si è presentato come un locale di non grandi dimensioni, lungo 5,10 metri sull'asse maggiore sud-nord e largo 3,55 metri sull'asse est-ovest, ma ha evidenziato particolarità strutturali che permettono di dedurre una originaria funzione ad archivio, e non un successivo adattamento.

Infatti, da un lato, nell'angolo nord-est era stata costruita una lesena della lunghezza di circa un mattone ed un terzo corrispondente a m. 0,80, aggettante contro la parete est, che serviva sia per ridurre la luce della scaffalatura nord che per fissare i supporti delle assi che sostenevano i ripiani della stessa scaffalatura. D'altro lato, nel tratto finale sud della parete est, emergeva un'anta anch'essa della lunghezza di 0,80 m. e sempre dello spessore di un solo mattone, che ugualmente diminuiva la luce della scaffalatura est. [...] La posizione degli incavi regolari nel suolo e la presenza di chiarissime tracce orizzontali sugli intonaci delle pareti nord ed est in corrispondenza dei tratti dove battevano le assi lignee dei ripiani hanno permesso di ricostruire con sicurezza profondità, altezza e numero delle scaffalature. Così, è certo che le scaffalature, in numero di tre, sulle pareti nord, est e ovest, avevano una profondità di circa 0,80 m. ed un'altezza di circa 0,50 m.¹²

Le tavolette sono state trovate in notevole misura allineate lungo le pareti, con una parte slittata verso il centro del vano. Le scaffalature lignee sono crollate e perite nel corso degli incendi susseguenti alla presa della città da parte dei conquistatori ma le tavolette stesse si sono aggregate su due o tre livelli ben riconoscibili, rispondenti alle collocazioni originarie. La posizione descritta ha consentito agli archeologi di effettuare acute osservazioni in merito ai modi fisici della conservazione adottati e a quelli legati alla consultazione. È stato possibile dedurre che

grandissima parte delle numerose le tavolette di morfologia quadrata o comunque quadrangolare a spessi bordi piatti di dimensioni medie o medio-grandi erano allineate sui ripiani secondo adiacenti file parallele, poste in verticale con le facce parallele alla parete di fondo. In altri termini molte delle tavolette negli scaffali del Grande Archivio di Ebla erano disposte per dritto, come i libri nelle scaffalature moderne, ma parallelamente alle pareti, anziché perpendicolarmente, come avviene per i libri in queste stesse scaffalature...¹³

12 P. Matthiae, *Gli archivi reali di Ebla*, cit., p. 72.

13 Ivi, p. 69.

La forma quadrangolare e la disposizione della singola tavoletta permettevano di iscrivervi il nome del mese di riferimento del documento, in modo che apparisse assolutamente evidente all'addetto alla consultazione, che poteva facilmente, inserendo le braccia anche nella parte più interna, "sfogliare" i testi e recuperare quello di interesse attraverso la lettura del mese posto sul bordo in alto. Dalle posizioni delle tavolette sopravvissute ai crolli dovuti all'incendio, è possibile dedurre che le tavolette quadrangolari fossero tenute sui piani più alti delle scaffalature, mentre le più piccole tavolette lenticolari erano tenute all'interno dei cesti di vimini sotto le scaffalature stesse, dove l'ispezione diretta era molto più difficoltosa. In tal caso si presume che gli scribi utilizzassero cretule applicate sui manici per il riconoscimento dei documenti contenuti all'interno. Altra tipologia è quella dei grandi rendiconti annuali, poco maneggevoli, e deposti sul pavimento o per terra lungo le pareti. Il loro numero limitato però ne agevolava la consultazione.

Non solo è stata evidenziata una serie uniforme in relazione alla morfologia materiale, ma anche al contenuto dei testi. Gli archeologi hanno potuto notare come la stragrande maggioranza delle tavolette di forma quadrangolare conservate verticalmente siano relative a rendiconti mensili di tessuti, i quali si riferiscono a tempi molto ravvicinati fra loro, facendo intravedere una conservazione secondo criteri cronologici.

Occorre premettere che la maggior parte delle tavolette degli Archivi Reali di Ebla è costituita da rendiconti o elenchi di beni, necessari alla gestione del Palazzo e della Corte, ma anche al controllo del territorio. Non mancano comunque documenti di carattere politico e diplomatico, di cui si accennerà.

Appare all'interno dei rendiconti una differenziazione di morfologia materiale che fa riferimento alle stesse modalità di produzione originaria documentaria. Si trovano numerosi esempi di tavolette di dimensioni medie e medio-piccole a facce leggermente rigonfie, che dovevano essere deposte di piatto sui ripiani degli scaffali. In alcuni casi tali tavolette avevano una pronunciata forma a pagnotta, probabilmente conservate in cesti di vimini sotto gli scaffali stessi.

Lo studio dei testi, che in questi ultimi anni sta toccando anche la documentazione di tipo contabile, contribuirà a chiarire la presenza di eventuali specializzazioni connesse al formato dei documenti. Per quel che attiene ai locali di conservazione, è privo di dubbio che il grande Archivio raccogliesse documentazione proveniente da diversi settori dell'amministrazione palaziale, e si configurasse, quindi, come un vero archivio di deposito. Importanti indizi concorrono a questa conclusione.

In primo luogo la quantità di documenti rinvenuti, assolutamente imparagonabile a quella di altri ambienti, ma poi l'ampiezza delle scaffalature, presenti su

ben tre pareti, e la varia tipologia documentaria in esse contenuta, a cominciare dai grandi rendiconti annuali, altrove assenti.

Non risponde quindi a verità l'affermazione di molti storici degli archivi, ripresi da Posner, in merito alla mancanza stessa del concetto di archivio di deposito nel mondo antico.

In realtà, gli archivi reali di Ebla mostrano come fosse sviluppato un sistema di gestione dei documenti che prevedeva le fasi di vita dell'archivio che noi conosciamo, a cominciare dall'archivio corrente. Il grande Archivio infatti non è l'unico locale nel quale sono state ritrovate tavolette.

Un secondo locale, che gli archeologi hanno denominato Piccolo Archivio, presenta particolarità di grandissimo interesse per la conoscenza dell'organizzazione archivistica eblaita. Il Piccolo Archivio, situato all'estremità settentrionale del porticato est, aveva dimensioni assai più limitate del Grande Archivio, ed era occupato solo in parte da scaffalature, come si può desumere da tracce sugli intonaci.

Le tavolette ritrovate in questo vano erano tutte a pagnotta con le facce rigonfie, di dimensioni medie e medio-piccole, presumibilmente appoggiate di piatto sugli scaffali. Il Piccolo Archivio, situato nell'estremità settentrionale del Quartiere amministrativo, era quindi un luogo di conservazione a breve termine di documentazione ancora occorrente ai bisogni vivi del servizio, destinata a confluire più tardi nell'archivio di deposito, ossia nel Grande Archivio.

Sulle modalità di tale confluenza possiamo formulare delle ipotesi meditate. È dubbio che fosse previsto un semplice trasferimento di tavolette nel Grande Archivio, se pur ciò talora avveniva. Gli indizi ci portano a pensare che spesso le registrazioni venivano riscritte sui rendiconti annuali, ma anche su quelli mensili, distruggendo i precedenti documenti. Un'attività di gestione dei dati archivistici è documentata nel grande Archivio, dove sono stati trovati materiali per la scrittura.

Ne fa fede il ritrovamento di un ampio fondo di giara con pani di argilla intatti non iscritti, del tutto identici alle tavolette conservate sugli scaffali. Inoltre è stato trovato uno strumento di steatite ellissoidale interpretato come un mezzo per cancellare caselle e colonne dalle tavolette, su cui evidentemente riscrivere.

In realtà va forse rivista l'affermazione di Posner¹⁴ che solo nel Medioevo sia documentato l'interesse per strumenti di raccolta, dopo opportuna cernita, di documenti più antichi in cartulari, all'interno di una riorganizzazione documentaria che aveva finalità giuridico-amministrative. Il mondo antico conosce questo tipo di interventi, che fanno parte della ordinaria prassi amministrativa. È probabile che

14 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 5.

anche per documenti più antichi di quelli trattati in sede di archivio di deposito si procedesse alla formazione di nuovi strumenti.

Un altro luogo di deposito temporaneo era certamente quello chiamato l'Archivio Trapezoidale, la cui locazione non è distante dal Piccolo Archivio, dove sono stati ritrovati oltre cinquecento numeri di inventario di tavolette originariamente su banconi delle pareti ovest e nord. Esso deve essere stato utilizzato per la conservazione, per un periodo breve, di documentazione relativa a specifiche materie amministrative, e anche per l'immagazzinamento di altri materiali.

Lo spazio aperto della Corte delle Udienze, in teoria del tutto inadatto a ospitare archivi, ha portato alla luce una ventina di tavolette scoperte sopra tavole lignee bruciate e composte di rendiconti mensili di tessuti non integri. Matthiae ha ipotizzato che si tratti in questo caso di documentazione pronta per la distruzione, il che fa pensare che periodicamente il Grande Archivio fosse soggetto a risistemazione, che prevedeva vere e proprie operazioni di scarto.

È plausibile del resto che la documentazione rinvenuta nel Grande Archivio, risalente a un arco temporale di quarantacinque anni, non fosse tutta quella che vi era transitata, ma solo quella sopravvissuta alle modalità di selezione decisa dai responsabili dell'Archivio stesso. Non può esistere archivio senza selezione dei documenti da conservare.

2.1 I testi

La stragrande maggioranza dei testi di Ebla, come degli altri archivi palaziali, è di carattere economico-contabile. L'approvvigionamento del palazzo vi ha grande spazio, e i beni elencati come oggetto di scambio sono certamente molto vari.

Una prima distinzione quindi concerne il tipo di beni scambiati, e l'omogeneità, o la disomogeneità, degli oggetti dei documenti in merito alla loro conservazione. Una seconda distinzione, molto importante a fini archivistici, è relativa alla forma dei documenti, che può essere di grande aiuto per valutare le culture di gestione della documentazione e le modalità prescelte per tale gestione. Connesse a queste utime appaiono le osservazioni che attengono ai diversi livelli di approfondimento dei dati presenti nei singoli documenti e ai tempi cui si riferiscono le registrazioni.

Per quel che riguarda i beni scambiati, troviamo le più varie tipologie, da metallo ad animali da allevamento, quali ovini ed equidi, ai metalli preziosi. Non si evidenziano precise omogeneità in merito alla conservazione di rendiconti di oggetti analoghi, ma ordinariamente nel Grande Archivio tutte le tipologie sono rappresentate, né possono individuarsi differenziazioni legate al supporto materiale,

quale ad esempio le tavolette quadrangolari rispetto a quelle tondeggianti o di altra tipologia.

Va però notato che una percentuale molto alta di tavolette si riferisce allo scambio di tessuti, che appare l'attività di gran lunga più documentata, tanto che si è ipotizzato che gli scaffali siano stati costruiti appositamente per questo tipo di registrazioni.

Un bene molto presente nelle tavolette eblaite sono, come si diceva, i metalli, di cui abbiamo numerose rendicontazioni annuali, con grandi tavolette che raggiungono anche i 35 cm di larghezza. In gran parte ancora tali documenti sono relativi a rendiconti mensili, mentre più rari sono i grandi rendiconti annuali conservati ai piedi degli scaffali. In questo caso comunque si osserva che a una diversa rendicontazione corrispondeva un diverso formato del documento essendo i rendiconti annuali più grandi, ed evidentemente molto più pesanti, per cui non potevano essere appoggiati su scaffali.

Va citata inoltre la rendicontazione dell'ingresso di grandi quantità di argento e di oro, certamente necessari a fini finanziari più che per artigianato di qualità. Alcune tipologie di testi si presentano come molto analitiche, contenendo un'unica operazione, mentre altre ne registrano diverse per tutto il mese o l'anno.

Sono osservabili differenziazioni anche in materia di analiticità o sinteticità del dato. In alcuni casi si è in presenza di registrazioni molto precise che riflettono tutti i passaggi di una singola operazione, in altri si hanno solo riepiloghi sintetici, che presuppongono documentazione più analitica a monte ormai distrutta perché ritenuta non più utile. In generale comunque la documentazione conservata nel Grande Archivio ha una natura seriale, creando raggruppamenti basati sulla forma – rendiconti, lettere, documenti di amministrazione – a prescindere dal contenuto di ogni documento.

Il Grande Archivio conserva anche testi di natura politico-amministrativa e di natura diplomatica, con missive provenienti dalle cancellerie di città straniere. Questi testi, in numero non superiore alla sessantina, possono essere visti come un unico fondo insieme a quelli rinvenuti nel locale del Vestibolo. In quest'ultimo, un piccolo vano adiacente al Quartiere amministrativo e al Grande Archivio, la molteplicità dei testi è molto meno marcata. Non vi sono rendiconti mensili, preponderanti nel Grande Archivio, ma la maggioranza della documentazione è costituita da lettere o decreti reali, poco presenti negli altri luoghi.

Si potrebbe pensare a una specializzazione dei luoghi di conservazione, in analogia con la Repubblica di Venezia – se il paragone non risultasse venato di anacronismo per la profonda diversità delle due civiltà – dove fu costituita la Cancelleria Secreta per gli archivi riservati di natura politica della Repubblica in Palazzo Ducale.

Occorre però considerare che i testi di cui si sta trattando sono relativi agli ultimissimi anni precedenti la distruzione di Ebla. È più sostenibile che essi fossero solo tenuti provvisoriamente nel Vestibolo, in attesa di essere portati nel Grande Archivio, oppure che per essi vi fosse necessità di una più frequente consultazione.

Documentazione di natura contabile è presente anche nel Piccolo Archivio. In esso sono stati ritrovati documenti relativi a un arco di tempo non superiore ai tre anni, di natura appunto esclusivamente contabile, relativi in gran parte ad assegnazioni di cereali, pane, olio e pani di malto per la birra a beneficio della famiglia reale e dei suoi dignitari, ma anche di altre figure di vertice dell'amministrazione palatina.

Altri documenti concernevano assegnazioni di razioni al personale femminile impegnato in lavori nel palazzo e a distribuzioni ai funzionari di quantità di oro e argento.

L'Archivio Trapezoidale, che pure mostra un chiaro carattere di provvisorietà, permette di approfondire le nostre informazioni in merito alla gestione del flusso archivistico. Sono stati ritrovati testi relativi a rendiconti di ovini, bovini ed equidi, metalli preziosi, cereali. Mentre questi ultimi presentavano elencazioni analitiche, i primi altro non erano che rendiconti sintetici, frutto di rendicontazione primaria ormai distrutta, chiaro indizio della incessante attività di gestione dei documenti.

In effetti Matthiae ha notato come la gran parte dei rendiconti relativi alla gestione degli afflussi di animali di allevamento si riferiscano ai pochissimi anni precedenti, facendo ritenere che i più antichi venissero distrutti man mano.

Il Grande Archivio palaziale di Ebla si pone, come è frequente in generale per gli archivi palaziali, anche come biblioteca. Vi sono stati scoperti dagli archeologi testi letterari, seppur in quantità davvero minore rispetto ai documenti amministrativi, e più numerosi testi lessicali. Questi ultimi sono repertori di vocaboli monolingui e bilingui, i primi in sumerico, i secondi con la traduzione eblaita. Si tratta di testi di eccezionale importanza per la conoscenza della filologia semitica. La loro presenza in molti dei grandi Archivi del Vicino Oriente Antico testimonia le funzioni che venivano attribuite a questi complessi documentari, non solo volti alla conservazione dei documenti utili per la gestione economica e amministrativa ma anche considerati strumenti indispensabili per l'impianto della cancelleria e della biblioteca.

I testi letterari, non più di una trentina, sono costituiti da incantesimi in sumerico ed eblaita e menzionano divinità, cui vengono dedicati inni. Sono presenze significative, ma non tali da mutare la ragion d'essere del Grande Archivio, che è innanzitutto un archivio, con rare, e più scarse rispetto ad altri esempi, tracce di documentazione bibliotecaria.

2.2 Osservazioni

L'eccezionale scoperta degli Archivi Reali permette di gettare una luce molto più incisiva su processi di formazione e gestione degli archivi in precedenza solo ipotizzabili. Questo soprattutto in conseguenza del contesto di ritrovamento praticamente intatto, non avendo gli archivi ricevuto alcuna attenzione dai saccheggiatori che distrussero la città né da quelli successivi, e della metodologia di scavo, assolutamente rispettosa del contesto stesso.

Il Grande Archivio era senza ombra di dubbio un archivio di deposito, nel quale confluivano, dopo adeguato trattamento, gli archivi correnti situati nelle diverse zone del palazzo. Difficilmente possiamo affermare che esso potesse porsi addirittura come archivio generale, secondo la funzione che tali istituti assunsero in Europa a partire dal Settecento come collettori di documenti provenienti non solo dalle corti ma anche da uffici amministrativi sul territorio e interessati a una conservazione anche per fini culturali.

Le date più antiche dei documenti nel Grande Archivio, che risalgono ai quarantacinque anni anteriori, fanno pensare però a un interesse per la conservazione legato non soltanto a motivazioni di carattere amministrativo. È plausibile inoltre che il Grande Archivio fungesse parzialmente anche da biblioteca, ma solo in misura incidentale, data la scarsità dei numeri presenti, il che fa presumere l'esistenza nel Palazzo di altre e più cospicue biblioteche.

Gli archivi, che possiamo chiamare correnti, situati nel Piccolo Archivio, nell'Archivio Trapezoidale o in altri luoghi del Palazzo non versavano le tavolette al Grande Archivio così come le avevano prodotte, ma le facevano oggetto di trattamento, riscrivendo in rendiconti più capienti i documenti correnti, che venivano poi distrutti, e operando veri e propri scarti della documentazione che non appariva utile trascrivere o conservare.

Inoltre in alcuni casi, di cui è difficile a posteriori apprezzare le ragioni, venivano riportate sulle tavolette del Grande Archivio informazioni del tutto riassuntive, con i totali delle operazioni, mentre altri rendiconti giungevano a livelli molto più analitici.

Una vera e propria attività di *records management* emerge dai luoghi di ritrovamento degli Archivi Reali di Ebla. Gli stessi rendiconti mensili del Grande Archivio confluivano nei rendiconti annuali, immediatamente riconoscibili per le loro dimensioni. Le forme delle tavolette erano utilizzate per renderne più agevole la consultazione, attraverso una lettura di immediata visibilità sugli scaffali, come accade per i rendiconti mensili, ma non per quelli annuali.

L'ordinamento della documentazione era assolutamente basato su tipologie seriali, attente alla forma dei documenti e non al loro contenuto, combinate con un criterio cronologico, come accade in generale per tutto il mondo antico e medioevale, se pur abbiamo potuto osservare a Ugarit come un embrionale sistema di dossier facesse intravedere anche prassi diverse.

L'elemento che distingue un documento dall'altro è il fatto di essere un rendiconto e la ricerca della singola informazione avviene secondo l'indicazione del mese apposto sul bordo in alto e il nome del responsabile della creazione del documento stesso.

Le ultime ricerche a Ebla fanno emergere una contiguità spaziale fra rendiconti prossimi nel tempo, conservati quindi affiancati. Inoltre i rendiconti mensili nel Grande Archivio erano tutti di forma quadrangolare, e di dimensioni costanti. Per quelli conservati in casse o giare sul pavimento, del tipo lenticolare o a pagnotta, si utilizzavano cretule applicate ai raccoglitori che contenevano gli stessi elementi. Ciò non esclude, come abbiamo visto, che rendiconti che avessero oggetti diversi potessero essere diversamente trattati, soprattutto in relazione alla loro conservazione nel tempo.

Non è documentata a Ebla la presenza di strumenti inventariali, o di strumenti per descrivere la collocazione nello spazio delle singole serie. È possibile che l'ordinamento spaziale delle serie definite per la forma del documento bastasse per il suo rinvenimento, ma nessun giudizio definitivo può essere formulato. Le future ricerche potranno gettare nuova luce anche su questo punto.

Gli elementi che concorrono all'ordinamento della documentazione a Ebla sono effettivamente quattro:

- a) lo spazio, all'interno di segmenti del quale vengono conservate le serie e sotto-serie in modo riconoscibile;
- b) il tempo, con l'aggregazione cronologica dei documenti per mese, per anno o per frazioni di esso;
- c) il dato anagrafico dei produttori della documentazione;
- d) la forma intesa come raggruppamento per tipologia formale e non per contenuto.

In effetti, gli archivi del mondo antico non si discostano in modo significativo da questo schema conservativo, interessato alla conservazione dei documenti nella loro confezione finale, del documento che in ambito germanico si chiamerebbe il documento dispositivo, senza necessità di documentarne l'intero procedimento che aveva portato alla sua formazione.

Il sistema di gestione archivistica del Vicino Oriente antico appare pertanto altamente sviluppato, volto alla creazione e consultazione della documentazione archivistica, che non abbiamo ragioni di ritenere sia venuto meno nelle civiltà successive del mondo antico, per le quali però non abbiamo cospicui archivi conservati, ma solo informazioni tratte da fonti letterarie o epigrafiche.

La documentazione archivistica è prevalente, come quantità, su quella bibliotecaria nei primi millenni successivi alla scrittura, e questo è vero anche a Ebla. Solo tra secondo e primo millennio troviamo ricche biblioteche unite negli stessi locali ad archivi. In effetti è molto precoce il riconoscimento della natura affatto particolare dei documenti archivistici, nati per rispondere a esigenze pratiche e giuridiche, non letterarie o pedagogiche, come nel caso della documentazione libraria.

La conservazione risponde quindi agli stessi scopi e deve essere condotta negli anni, anche con notevoli spese. Gli ultimi scavi stanno portando in Ebla alla luce in case private ulteriori nuclei archivistici, come abbiamo già notato in altri siti del Vicino Oriente antico, ma non pare che possa parlarsi di una conservazione pubblica, ad esempio presso il Grande Archivio, di atti privati con funzione di validazione notarile, probabilmente assente nel mondo mesopotamico e siriano, se si eccettua forse il caso già menzionato di Ugarit.

3. L'EGITTO FARAONICO

È opinione comune fra gli studiosi che l'Egitto faraonico fosse fondato su di un sistema politico volto all'estrazione sistematica e al recupero della massima parte di risorse dal paese più che a un suo governo¹⁵. L'economia era organizzata per ottimizzare uno scambio di beni che assicurasse l'invio al centro delle principali derrate, e dei migliori prodotti dell'artigianato, all'interno di una società piramidale che vedeva nel faraone non un semplice capo politico ma uno strumento della divinità per assicurare ai sudditi un posto sociale predeterminato e il passaggio dopo la morte in una condizione di rinascita che solo i faraoni stessi potevano consentire attraverso prove, che necessitavano di scrittura, di cui abbiamo ampia conoscenza dalle loro tombe e dalle raffigurazioni in esse presenti.

Il riflesso sociale di tale concezione era chiaro nel campo dei rapporti di proprietà. Il suolo, con tutto quello che produceva, apparteneva al faraone ed era concesso ai sudditi in virtù di trasferimento di prerogative regali, cui si accompa-

15 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., pp. 71-90.

gnavano diritti e posizioni sociali. In tal modo qualsiasi passaggio di proprietà, e ogni manifestazione di ultime volontà testamentarie avevano bisogno di una certificazione reale, e tutti i contratti, le obbligazioni, i testamenti avevano bisogno di un archivio centrale dipendente dal faraone, sulla base del quale tenere memoria del possesso dei beni.

In questa visione storiografica, che fa dell'Egitto un caso paradigmatico di dispotismo asiatico, la conservazione della documentazione archivistica era probabilmente il fulcro dell'azione di governo, e ad essa si ricorreva in ogni settore dell'amministrazione, per la conoscenza del territorio, per la creazione di catasti, per informazioni analitiche sulla popolazione attraverso i censimenti, per governare lo scambio di beni.

La produzione e la circolazione del grano e delle altre derrate alimentari, la produzione di oggetti artigianali e di beni di lusso era rigidamente controllata, e gli scribi svolgevano un ruolo assolutamente predominante. Le raffigurazioni pittoriche ed epigrafiche ci mostrano sovente la presenza di questo corpo scelto di funzionari capace di scrivere e di conservare la scrittura.

Basti pensare alla statua dello scriba Nehmerutef della casa di Amon posto sotto la protezione del dio Toth. Lo scriba è raffigurato accovacciato davanti alla sua cassa di documenti, con la sua provvista di rotoli di papiro, nell'atto dello scrivere. In altre parole l'amministrazione si identificava in qualche misura con la scrittura e la conservazione dei documenti. Un'attività così ampia e complessa non poteva prescindere dalla creazione di una vasta e diffusa burocrazia, al cui vertice era posto l'ufficio del *visir*, con funzioni ben maggiori del primo ministro in età moderna. Durante la prima dinastia il *visir* fu un principe della Casa reale, ma successivamente fu scelto all'esterno.

Anche nell'età della disintegrazione particolaristica dello Stato il *visir* conservò la sua forza, anzi si pose come l'unico punto fermo che assicurava le prerogative dello Stato contro i poteri incontrollati sul territorio. All'interno di uno Stato così centralizzato al *visir* venivano attribuite competenze di natura amministrativa generale, a cominciare dalla direzione degli archivi reali, ma anche di natura giudiziaria, nella sua qualità di presidente della Grande corte dei Sei, la Suprema corte del Regno Egizio. Per il periodo del Medio e Tardo Regno siamo ben informati sulle funzioni del *visir* attraverso l'iscrizione della tomba del *visir* Reikhmire, nella necropoli di El Gurna.

Rintracciandone gli inizi dal Regno di Cheope della IV dinastia si nota come nel passare dei secoli il *visir* diventi la figura più importante di uno stato centralizzato. Lo stesso controllava tutti i dipartimenti, esclusi quelli militari. Abbiamo maggiore conoscenza della sua attività, nel settore della cura degli archivi, per il

periodo della V dinastia. Vediamo organizzata un'ampia amministrazione archivistica comprendente:

- a) una cancelleria, per la spedizione e il ricevimento della documentazione reali;
- a) un dipartimento della registrazione, con uso della sigillatura;
- b) una Casa degli archivi, per la conservazione di documentazione relativa alle transazioni del Regno, quali contratti, pagamenti, testamenti e altro;
- c) la Casa della tassazione, cui afferivano i decreti reali dell'amministrazione del Regno.

Manchiamo di informazioni adeguate sui processi archivistici messi in atto negli uffici del *visir*. Le *Istruzioni* per il *visir* di El Gurna però appaiono molto chiare al riguardo. In primo luogo va ricordata la conservazione del censo della popolazione, e dei ruoli delle tasse compilati sulla base dei censi stessi. Inoltre si trovano citati i testamenti, conservati nell'ufficio del *visir* sigillati, utilizzati per le variazioni di proprietà al momento della loro esecuzione. Molto importanti si presentavano di documenti di conferme o variazioni di confini.

Le inondazioni del Nilo erano stagionali, e nella loro virulenza distruggevano ogni limite confinario, per cui appariva necessario intervenire. In caso di litigio che riguardasse proprietà il giudice doveva dare risposta entro tre giorni se la proprietà era locata nelle vicinanze della città, in due mesi se era più distante. Ciò era possibile perché l'Egitto era un Regno strettamente centralizzato, al di là della distinzione in Alto e Basso Egitto, per cui tutte le città e regioni dello Stato rispondevano al faraone e alla sua burocrazia, accrescendo l'utilizzo del documento scritto. Se in un primo periodo l'Archivio era conservato tutto presso l'ufficio del *visir*, successivamente conobbe diverse sedi, corrispondenti alle competenze assunte da varie magistrature all'interno di differenti rami di attività. Basti pensare al Dipartimento per gli approvvigionamenti granari o alle Case del Tesoro.

Le *Istruzioni* già citate permetterebbero di ipotizzare una centralizzazione spaziale presso il *visir* anche degli archivi dei *nomoi*, ma è abbastanza probabile che gli stessi siano stati organizzati in maniera autonoma, salvo inviare, se richiesti, le copie al centro. Le procedure per la consultazione degli archivi dei *nomoi* a livello centrale sono esplicitate nelle *Istruzioni*. I documenti inviati al *visir* o a un suo scriba venivano utilizzati e poi rinviati con il sigillo dello stesso *visir*. Ove si fosse in presenza di atti dichiarati riservati doveva essere sentito un oppositore, che rappresentava gli interessi del richiedente. Il *visir* non era solo il capo dell'apparato amministrativo, ma deteneva anche il potere giudiziario, la cui

procedura si svolgeva attraverso documenti scritti ed era quindi essenziale un piano di produzione e conservazione dei documenti giudiziari adeguato.

La Suprema corte, di cui il *visir* era presidente, ma anche le corti locali, conservavano la documentazione prodotta nel corso dei processi, anche se non abbiamo notizie sulle modalità di tale conservazione. È presumibile che le serie archivistiche più curate fossero quelle relative alle sentenze, presumibilmente raccolte in registri. La Suprema corte inoltre conservava le leggi dei *nomoi*, sia quando giudicasse per questioni attinenti a una regione, sia, come è probabile, come archivio generale legislativo.

Non mancano notizie in merito a una conservazione nei templi di documentazione di origine privata, concernente transazioni di ogni genere, ma anche, occasionalmente, di documenti di Stato. Basti pensare ai documenti portati da Thutmosis III nel tempio di Amon in Karnak, relativi alle sue campagne militari. Nelle tavolette di El Amarna troviamo testimonianza storica dell'arrivo degli israeliti nella terra di Canaan e della richiesta di aiuto al faraone di sovrani locali, prossimi a essere sconfitti. Si tratta di documenti scritti in caratteri cuneiformi, divenuta la scrittura della corrispondenza internazionale, come l'aramaico per la lingua. Le tavolette sono state trovate in una buca eretta sotto il livello del pavimento della stanza principale a est. Esse costituiscono comunque non un archivio organizzato, ma un assemblaggio di documentazione inviata in discarica, perché considerata di nessun interesse e abbandonata in seguito all'evacuazione di El Amarna da parte dei successori di Amenofi IV.

Disegnata in tal modo la struttura amministrativa e burocratica dell'Antico Egitto, ne sembrerebbe discendere una capillare e costante presenza della documentazione archivistica nei siti oggetto di scavo archeologico. Invece nulla di tutto questo. Gli scavi condotti in pieno Ottocento, ancora una volta non rispettosi del contesto archeologico, furono seguiti e accompagnati dall'opera di dilettanti amatoriali o da ladri che trovavano profittevole spesso lacerare i papiri per venderli in piccoli frammenti.

D'altro canto se l'Antico Egitto conobbe diversi supporti per la scrittura, quali tavolette d'argilla, ma anche legno, certo il papiro vi svolse un ruolo preponderante. La pianta palustre detta papiro, che cresceva abbondante sulle rive del Nilo, fu l'innovazione tecnologica che l'Egitto offrì al mondo antico, ed essa fu adottata in Grecia e poi nella Roma imperiale, soppiantando gli altri supporti.

Il rotolo di papiro era creato attraverso il taglio del fusto della pianta ricavandone alcune strisce sottili, che, disposte affiancate, venivano a formare un unico foglio. Al di sopra di questo strato ne veniva disposto un altro in senso ortogonale al primo, consentendo un tenace incollaggio dei due strati, attraverso opportuna

compressione. Ne deriva un foglio abbastanza resistente, che si presta a essere conservato arrotolato. Il papiro non ha tempi di conservazione brevi, tanto che ne abbiamo ancora di millenni precedenti l'era volgare, ma in un contesto caratterizzato da scarso o nullo interesse per la conservazione a lungo termine si presta a essere facilmente distrutto.

Le inondazioni del Nilo, stagionali e rovinose, hanno sfavorito la sopravvivenza dei documenti papiracei, di cui possiamo invece ipotizzare un grande uso, trattandosi delle zone più ricche e popolose del Regno, mentre le secche sabbie del deserto hanno permesso la conservazione di molti esemplari.

La sua deperibilità però va ricondotta, oltre che a cause atmosferiche, al più letale e comune nemico della conservazione archivistica, molto più insidioso dell'eccessiva umidità che produce reazioni acide o dell'azione di microrganismi o insetti superiori: il disinteresse per una conservazione per un tempo più ampio della vigenza amministrativa dei documenti e la conseguente mancanza di istituzioni delegate alla conservazione nei secoli della documentazione archivistica.

Mentre le tavolette d'argilla erano più dure e voluminose, e difficili da riutilizzare se non per uso scritto, il papiro si prestava ad altri usi, dal processo di mummificazione ai diversi riti sacri che ne richiedevano la presenza. Papiri sono stati ritrovati nei cimiteri e nei sepolcri in quantità rimarchevole. Non mancano nell'Antico Egitto, che pure fu un'era di sostanziale pace, prolungatasi nel periodo tolemaico e romano, casi di distruzione degli archivi a causa di rivolte che oltre ad avere come obiettivo i papiri si rivolsero contro gli stessi scribi, che furono massacrati, come ci ragguagliano le iscrizioni epigrafiche nel terzo millennio a.C.

Non abbiamo notizie organiche sulla presenza di edifici adibiti ad archivio né sulle modalità di ordinamento e conservazione dei documenti. Dobbiamo far conto sulle fonti epigrafiche, oltre che su quanto risulta dagli scavi di edifici con scopi analoghi. Nelle biblioteche dei templi di Edfu e Philae, restaurati dai Tolomei e dai Romani, sono apprezzabili nicchie per conservare papiri¹⁶.

Le pitture murali tombali e i rilievi epigrafici ci mostrano come i papiri venissero tenuti in casse o giare, in posizione arrotolata. Casse di questo tipo sono state trovate anche nelle tombe. Nella tomba di Teji, segretario privato di Meneptah, figlio e successore di Ramses II, è stata trovata una pittura raffigurante la Cancelleria agli ordini di Teji, e le operazioni che in essa si svolgevano. La scena è divisa in tre riquadri. Nella pittura centrale vi è il sacrificio al dio Toth compiuto dal capo dell'ufficio con l'assistenza di un sacerdote. A sinistra si illustra la preparazione del documento, che culmina con il sigillo del ministro, a destra, in due ambienti se-

16 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 86.

parati dalla statua del dio Toth rappresentato come un babbuino, sono conservate casse in legno scuro e chiaro sistemate lungo le pareti.

Fossero conservati in casse o giare, oppure in nicchie predisposte nel muro o in scaffali, i rotoli di papiro dovevano essere identificati in merito al loro contenuto prima di svolgerli per la lettura. Ciò poteva essere fatto sistemando sul verso un attergato di segnatura che poteva essere visto prima di svolgere il papiro, oppure incollando sul rotolo un piccolo pezzo di papiro o pergamena che contenesse la descrizione del suo contenuto. È proprio sulla base di questo tipo di etichette che un archivista della XX dinastia approntò un'interessante lista dei documenti contenuti in due giare relativi all'inventario di tesori trafugati nella necropoli di Tebe. Si citano coppe di oro e argento e altri beni preziosi.

L'Egitto faraonico mostra all'interno della sua natura di stato autocratico un ampio utilizzo della documentazione archivistica. La creazione di una vasta burocrazia, capillarmente diffusa, trovava il suo strumento principale nel documento scritto, e il controllo che esso permetteva delle vite e dell'attività dei sudditi era incomparabilmente più grande di ogni forma di dominio basata sull'oralità. L'archivio come strumento del potere del principe sui sudditi, contro cui si indirizzavano talora le rivolte di questi ultimi, si ripresenterà più volte nella storia. Esisteva però in astratto una diversa declinazione del ruolo dell'archivio, quale fondamento della certezza del diritto dei cittadini, e il mondo greco si incaricò di sviluppare tali inesprese potenzialità.

4. IL MONDO GRECO

Nel secondo millennio a.C. le città delle coste greche stabilirono intensi rapporti commerciali e culturali con le isole dell'Egeo, in primo luogo Creta, e le città della sponda asiatica del mar Mediterraneo, da cui appresero l'arte dello scrivere e l'utilizzo delle tavolette d'argilla quale supporto principale per la scrittura¹⁷.

Il Medioevo ellenico, causato dall'irrompere dei popoli del nord, interruppe bruscamente legami durati oltre un millennio e la stessa scrittura come strumento di comunicazione mediato conobbe un'eclisse. Al momento della rinascita, intorno al secolo X, il mondo greco si dimostrò pronto a sviluppare una propria autonomia civiltà, basata su città stato indipendenti che si contrapponevano ai dispotici imperi asiatici.

17 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., pp. 91-117.

La scrittura fu certamente uno dei pilastri di tale civiltà, e anche l'utilizzo della stessa per finalità pratiche e amministrative, quindi di natura prettamente archivistica. Sfortunatamente non si hanno evidenze documentarie originali di tale diffusa attitudine, ma occorre rifarsi a fonti letterarie ed epigrafiche oltre che provenienti da scavi archeologici.

In effetti la civiltà greca rinnovata fece un largo uso di supporti molto più fragili delle tavolette d'argilla, a cominciare dalle tavolette lignee, per giungere all'onnipresente papiro, importato dall'Egitto. Da un lato comunque gli scavi condotti in Atene hanno permesso di evidenziare un luogo specificamente riservato alla conservazione di documenti d'archivio, il Metroon ossia il tempio della Madre di Dio, collaterale al luogo di riunione del Consiglio della comunità. D'altro canto le fonti letterarie attestano che lo stesso termine archivio ha un'origine greca, facendosi risalire ad *arkai* (magistrature), uffici tenuti dagli arconti, massime magistrature ateniesi presso le quali erano tenuti gli archivi stessi¹⁸.

Aristotele nella *Politica* descrive il V Ufficio dello Stato ideale come quello della registrazione dei contratti privati e delle decisioni delle corti giudiziarie: le accuse dovevano essere depositate presso di esso, come fu quella contro Socrate, e sulla sua base avevano inizio i procedimenti preliminari.

In un certo numero di Stati nella realtà esso si divideva in più dipartimenti, sebbene un solo ufficio ne avesse un generale controllo. Il termine *archeion* era usato in venti città, mentre altrove si preferivano denominazioni quali *demosion*, *demosia grammata*, *chreophilakion*, *grammateion*. In essi era consentita la conservazione dei contratti stipulati dai privati, a fini di salvaguardia.

Il processo di validazione pubblica della documentazione di origine privata è tipico del mondo greco e riceve il nome di *Anagraphè*, ossia registrazione. In effetti i depositi archivistici delle città greche consentivano l'inserimento in essi di documenti di proprietà dei privati, relativi a propri diritti, o rapporti di proprietà, quali acquisti, vendite, liberazione di schiavi. Posner ipotizza che l'origine della registrazione vada ricercata nella istituzione dello *mnemon*, che in origine aveva la funzione di ritenere a mente tutti gli affari trattati da parti in sua presenza, essendo riconosciuto credibile dal giudice.

Quando la scrittura si diffuse in vasti ambiti della vita sociale il *mnemon* si trasformò in un tecnico della documentazione e intorno a lui crebbe un ufficio archivistico. Occorre poi rilevare che più tardi sorse il *singraphophilax*, che aveva il compito di assistere in qualità di testimoniaio ai contratti e di apporvi il suo sigillo, divenendo il custode della documentazione. Dal momento che il *singraphophilax*

18 G. Pugliese Carratelli, *Documenti scritti e archivi nel mondo classico*, cit., p. 64.

fu molto spesso lo stesso segretario del governo della città si giunse alla fusione nella stessa figura di due funzioni, l'una al servizio degli uffici pubblici, l'altra dei privati, costituendo un unico ufficio ed un unico archivio.

L'uso della registrazione divenne comune nella Grecia ellenistica e Teofrasto ce ne dà una chiara definizione: «*Anagraphè* ci dice se una proprietà è libera ed è di legittima proprietà del venditore». Dione Krisostomo affermava decisamente che un contratto riceveva un ben maggiore riconoscimento di validità se era depositato nei *demosia grammata*. Non esisteva in effetti un obbligo di registrazione degli atti dei privati nei pubblici archivi. Il loro deposito però conferiva a essi forza probatoria per la preposizione in giudizio. In caso di contrasto tra le parti in merito a vendite, commercio di schiavi e qualsiasi altra transazione era molto importante poter presentare in giudizio un documento fornito di *Anagraphè*.

Non va dimenticato del resto che nel mondo greco, come poi in quello romano, non parliamo di documento con valore dispositivo, i cui effetti discendessero come tali da un documento preparato nel rispetto di determinate forme, ma di semplice documento probatorio, che concorreva a formare la convinzione del giudice insieme ad altri elementi, primi fra tutti le dichiarazioni dei testimoni¹⁹. I greci si posero in modo assolutamente originale il problema di un raffinamento delle forme del documento privato, che limitasse al minimo le contestazioni future, e giunsero all'elaborazione di formulari molto analitici e specifici e alla creazione di un ceto con funzioni di notariato che esportarono più tardi nei regni ellenistici.

Il riconoscimento all'archivio pubblico di una funzione notarile è in una certa misura il contributo più originale che la cultura greca fornì alla conservazione archivistica; questo contributo fu poi esportato nelle città della Magna Grecia e solo nell'età del Dominato nel mondo romano, quando fu all'origine dello *jus gestorum* dei magistrati municipali romani, presso i quali si formarono i *municipalia gesta*, nei quali poteva praticarsi la registrazione dei documenti dei privati denominata *insinuatio*.

L'origine della registrazione non è certa. Molti storici inclinano a pensare che essa si sia fatto ricorso per motivi eminentemente fiscali, come del resto è accertato per i regni Seleucidico e Tolemaico, che risentirono profondamente dell'influenza culturale e amministrativa greca. In questa visione l'interesse della città a riscuotere un tributo, soprattutto quando alla fine del ciclo delle città-Stato il regime fiscale fu appaltato, consigliò una forma di intervento pubblico che facesse emergere atti non conosciuti su cui imporre gravami fiscali.

19 M. Bianchini, "Strutture e caratteri dei singoli ordinamenti. Funzione del documento", in: *Storia e civiltà dei Greci. La società ellenistica. Economia, diritto, religione*, (collana di Storia e civiltà dei greci, diretta da Ranuccio Bianchi Bandinelli) VIII, Milano, Bompiani, 1977, p. 439.

Del resto è solo nel periodo ellenistico che si ha notizia certa dell'*anagraphè* in Atene, a partire da una affermazione di Epicuro. Una diversa corrente storiografica ritiene invece che *anagraphè* fosse intimamente connessa alla costituzione materiale della città-Stato, nella quale non era previsto uno spazio puramente privato per i cittadini, ma gli stessi concorrevano al formarsi della volontà politica della comunità attraverso la loro azione quotidiana, i cui effetti facevano parte della vita stessa del corpo sociale.

In questo quadro è evidente che i rapporti interfamiliari, la tutela degli orfani, delle vedove, l'onestà degli scambi commerciali erano considerati meritevoli di attenzione da parte dell'intera città e non soltanto del cittadino che vi era coinvolto.

Ancora una volta, senza tema di venir tacciati di anacronismo, vogliamo richiamare la Repubblica di Venezia dove strutture istituzionali per rispondere a problemi analoghi vennero create, a cominciare dai Procuratori di San Marco.

Ad ogni modo la necessità, o anche la sola utilità, della pratica della registrazione consentì la nascita di un ceto notarile che elaborò un'ampia casistica di specializzati formulari, che costituiscono la superiorità del documento greco rispetto ad altre esperienze contermini, e che fu diffusa nell'Impero creato dalle conquiste di Alessandro Magno, compreso l'Egitto.

In effetti nel mondo ellenistico il documento diviene la base del contratto di qualsiasi tipo, a differenza ad esempio della Roma repubblicana, dove prevaleva ancora l'oralità. In primo luogo la documentazione in lingua greca, sia pubblica che privata, si presentava, salvo rare eccezioni come il chirografo, stilata in forma obiettiva, suscettibile perciò di raccogliere il contenuto più vario.

Una forma particolare di documento notarile fu certamente il documento agoranomico, utilizzato nell'agorà per stipulare contratti commerciali²⁰. I documenti agoranomici, grazie all'opera dell'*agoranomos*, figura sorta per dirimere i contrasti in piazze dove si trattavano affari e poi divenuta di elevata specializzazione notarile, assunsero caratteristiche di *fides* pubblica molto maggiore rispetto ai semplici documenti privati, tanto da arrivare nell'Egitto Tolemaico a una loro produzione in caso di processo anche senza preventiva registrazione. La registrazione fu inoltre eseguita in molte città greche, con la significativa eccezione di Sparta, su un diverso supporto e con particolari modalità espressive: l'impressione della scrittura su pietra e marmo.

In tal modo documenti ufficiali, come leggi, decreti della comunità cittadina e di altre corporazioni o fraternità, trattati di pace, conferimenti di speciali onori,

20 Ivi, p. 437.

inventari di templi furono affidati alla pubblica visione, eliminando la mediazione del responsabile della conservazione archivistica.

Nel periodo ellenistico le iscrizioni diventano molto più numerose e permettono di tracciare per grandi linee le vicende dell'organizzazione economico-finanziaria delle *poleis*. Del resto queste ultime non erano più del tutto autonome come nel mondo classico, ma facevano riferimento a Stati federali o erano incardinate nei regni ellenistici. Al riguardo vi è chi ha dubitato che per le città greche, ma anche per il mondo romano, ci si possa trovare di fronte a un uso della scrittura così diffuso da far pensare a un'ampia alfabetizzazione di larghe fasce della popolazione, laddove invece è presumibile una persistenza vincente delle modalità di comunicazione basate sull'oralità, che facevano passare in secondo piano il documento scritto.

Rosalind Thomas²¹ ha sostenuto vigorosamente tale visione e giunge ad affermare che significherebbe peccare di anacronismo applicare le categorie del mondo moderno a società così diverse, nelle quali l'oralità prevaleva ed esistevano città come Sparta che vietavano esplicitamente la pubblicazione delle leggi, eppure conservavano un ruolo predominante fra le città greche.

Nella stessa Atene appare molto dubbia la presenza di una fiducia nei documenti archivistici derivante da una pratica archivistica diffusa, vista la non menzione di registri catastali, né di liste dei cittadini, e neppure di una contabilità generale dei fondi pubblici o di atti giudiziari regolanti crimini e punizioni. La maggior parte dei cittadini, a dire della Thomas, rimaneva fuori dal circuito della documentazione scritta, non vi prestava particolare attenzione, ma non per questo appariva discriminata, come invece accade ai nostri giorni per gli abitanti dei paesi in via di sviluppo.

La pubblicazione su stele dei documenti pubblici potrebbe aver avuto semplicemente una funzione ammonitrice nei confronti dei cittadini, invitandoli al rispetto delle leggi più in virtù dell'atto stesso della pubblicazione che per la lettura, per gran parte dei cittadini impossibile, dei suoi dettami. Una funzione quindi non lontana da pratiche magico-misteriche di comunicazione. Le suggestioni della Thomas hanno pesato sul dibattito in merito svoltosi nella seconda metà del secolo ventesimo e gli inizi del ventunesimo, ed hanno coinvolto il giudizio complessivo sull'opera di Ernst Posner.

In generale occorre dire che è apparsa riconfermata la visione di un mondo, come quello greco-romano in cui la scrittura deteneva un ruolo rilevante, così

21 R. Thomas, *Literacy and orality in Ancient Greece*, The University of Cambridge Press, 1992.

come la conservazione in luoghi deputati alla conservazione archivistica dei documenti, seppur rimangono così scarse tracce degli stessi²².

Fonti epigrafiche e letterarie attestano che la padronanza della scrittura fosse comune nella Grecia classica. I graffiti incisi su cocci di ceramica non pregiata, le firme dei ceramisti e altre iscrizioni dipinte sui vasi già dal VII secolo, oltre alla frequente attestazione di scuole chiariscono in modo indubitabile che la scrittura fosse entrata tra le abilità richieste a un cittadino. Analoghi gli spunti che si possono trarre da Aristofane ed Euripide.

L'esposizione dei testi in luoghi pubblici è frequente fin dalla costituzione delle *poleis*. Le leggi di Solone, agli inizi del VI secolo a.C. vennero scritte su prismi girevoli e divulgate, come quelle di Dracone del secolo precedente. D'altro canto l'iscrizione su pietra di documenti pubblici ufficiali non precludeva affatto la conservazione degli originali in papiro o tavolette di legno nei pubblici archivi. I documenti pubblicati su stele altro non erano che delle copie di documenti originali su altri supporti, di cui veniva riprodotta ordinariamente un contenuto abbreviato, adatto al mezzo di comunicazione.

In una prima fase del resto tali pubblicazioni appaiono copiate con pochissima cura, forse da un originale non altrettanto curato. Solo successivamente i lapicidi dimostrano un interesse per l'armonia dell'insieme e all'interesse di comunicazione del contenuto si affianca quello per la resa artistica del manufatto. La comunicazione su stele non può non essere compresa senza ricondurla al carattere collettivo della formazione della volontà politica nella *polis* greca, ma essa non sostituisce in alcun modo la redazione di testi scritti su altri supporti.

Le fonti greche ci parlano di *anagrapsoi eis ta demosia* dove si fa riferimento alla consegna dei documenti a pubblici archivi. A maggior ragione tale interpretazione appare valida ove si consideri che i documenti pubblicati su pietra erano una percentuale del tutto minoritaria rispetto a quelli prodotti, anche se hanno permesso la perpetuazione di originali di cui si è persa ogni memoria.

Che cosa contenevano dunque gli archivi e come erano amministrati? Il materiale scrittorio era costituito da papiro o legno, con tavole di diversa dimensione. Sono documentate anche copie in pergamena con la funzione di copie di sicurezza. Il legno, e le tavolette che se ne traevano, era usato per documenti di più frequente consultazione, data la sua maneggevolezza.

Aristotele nella *Costituzione degli Ateniesi* informa che i commissari ai pubblici contratti trascrivevano su tavole di legno le entrate a bilancio ricavate dalle tasse

22 J. M. O'Toole, "Back to the future: Ernst Posner's Archives in ancient world", in *American archivist*, vol. 67, n. 2, 2004, pp. 172-173.

sulle proprietà vendute e dalle tasse appaltate annualmente, con le date e i pagamenti dovuti. Le tavolette erano trattenute presso la custodia del segretario del Consiglio della *polis* (*Boulè*) ed erano in quella sede passate al ricevitore generale. Le più recenti inoltre erano trattate eliminando menzione dei pagamenti saldati ma annotando quelli scaduti, sui quali si dava conto della natura della contravvenzione. Il ricevitore generale, compiuti i suoi controlli, ripartiva gli introiti nei diversi settori di cui si componeva l'amministrazione della *polis*, aggiungendo tali dati sulle tavole di legno e leggendo a voce alta gli stessi prima della seduta del Consiglio.

In tal modo chiunque avesse bisogno di lagnarsi riguardo a un pagamento del quale fosse stato chiamato a rispondere doveva usare le tavole stesse, annotando il suo nome, quello dell'ufficiale che aveva fatto la contestazione e la pena di cui si stesse lamentando.

Che il legno fosse molto usato come supporto scrittorio è documentato anche dal tempio di Delo, dove gli architetti usavano formulare i propri progetti su tavole di legno, trattate e rivestite per una migliore resistenza all'usura. Molto poco è rimasto in merito ai fabbricati che ospitavano archivi. Vi sono evidenze archeologiche soltanto per il Metroon di Atene, ma non per edifici di altre città. La localizzazione e la storia del Metroon è stata chiarita dagli scavi americani nell'Agorà ateniese.

L'originale Metroon era il tempio della dea Rea, madre degli dei olimpici, costruito intorno al 500 a.C. ma distrutto dai Persiani nel 480-479 e non usato per scopi archivistici. Nello stesso sito sorgeva il primitivo Bouleuterion, degli inizi del V secolo, troppo piccolo però per fungere da sala assembleare, tanto che fu sostituito da un old Bouleuterion, costruito intorno al 500 a.C., sostituito ancora da un new Bouleuterion alla fine del V secolo. A questo punto l'old Bouleuterion fu utilizzato presumibilmente come archivio, e in un secondo tempo ospitò anche la Madre di Dio, prendendo il nome di Metroon, tempio che mancava da oltre un secolo, dalla dea madre di Dio che godeva di grande rispetto in tutto il territorio greco e del Vicino Oriente.

La dea divenne quindi la protettrice degli archivi, come Pallade Atena del tesoro della città. Non si sa esattamente quando l'archivio prese il nome di Metroon, ma è certo che Demostene riferisce alla sua epoca – 353 a.C. – che un documento che lo interessava era nel Metroon. Lo stesso Metroon fu poi ricostruito in età ellenistica, nella seconda parte del secondo secolo a.C. Anche questa struttura vide la compresenza di locali destinati ad archivio e altri per il culto della dea. L'edificio fu poi distrutto dagli invasori Eruli nel 267 a.C.

Le date centrali per gli archivi ateniesi sono certamente quelle a cavallo fra V e IV secolo a.C. Mentre Thompson data la costituzione del Metroon fra il 411 e

il 405 a.C., Kahrstedt la sposta al momento della revisione delle leggi del 403-402 a.C. La sua tesi è certamente suggestiva per quel che riguarda l'impianto di un nuovo edificio archivistico, ma non può essere accettata quando fa del periodo precedente un'era senza conservazione documentaria, nella quale soltanto la pubblicità epigrafica soccorreva ai bisogni di conoscenza e conservazione documentari.

In realtà è impensabile, come ricorda Posner, che un grande impero come quello ateniese fosse gestito senza l'ausilio di strutture per la conservazione degli archivi del Consiglio della città. Intorno al 402 a.C. si prese solo atto dell'insoddisfacente stato di conservazione dei documenti, e si pensò al Metroon. Esso rimane l'archivio del Consiglio della comunità (*Boulè*) e non può essere individuato, con affermazione venata di anacronismo, come l'Archivio di Stato della città di Atene.

Nel Metroon erano conservate specifiche serie archivistiche:

- leggi e decreti dell'Assemblea generale
- minute delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea generale.

Tali verbali, detti *epbemerides*, saranno poi il modello per analoghe serie documentarie nei regni ellenistici e in Roma:

- documenti contabili e finanziari portati alla supervisione del Consiglio;
- documenti relativi ai pubblici processi;
- contratti dello Stato con privati cittadini;
- liste di efebi, che all'età di diciotto anni entravano in comunità;
- copie ufficiali dei drammi Eschilo, Sofocle ed Euripide, conservati nel Metroon come risulta da una mozione di Licurgo;
- inventari dei templi e dei pesi e delle misure.

Nel Metroon quindi non appaiono conservati documenti privati per la loro registrazione e validazione, come accadeva invece in gran parte delle città greche. Non si trovano pertanto in Atene istituti archivistici di Stato che conservassero registri catastali, ed è dubbio che vi fosse un catasto dei beni, non liste di cittadini, non una contabilità generale dei fondi pubblici, né un archivio generale delle cause civili o criminali.

Ciò è molto significativo per quel che riguarda l'uso e la diffusione della scrittura nella stessa città più colta e sviluppata del mondo greco. Sulle modalità di conservazione dei documenti nel Metroon abbiamo degli indizi che ci permettono di affermare che esse non dovevano essere molto diverse da quanto si usava nel Vicino Oriente antico. Le tavolette di legno erano ricoverate in giare. Ciò era fatto certamente per i giudizi civili, con la partizione della documentazione in due giare,

una per l'accusa, l'altra per la difesa, che sigillate, venivano consegnate, con la decisione scritta su di una tavoletta.

I documenti dei commissari ai pubblici contratti sembra che fossero conservati in scaffali. Per la documentazione in papiro si parla di nicchie costruite nei muri, a somiglianza della conservazione libraria.

L'ordinamento della documentazione si basava su accumulazioni cronologiche, anno per anno, distinte per *archon eponymos* e in relazione alle diverse pritanie. È probabile che tale ordinamento non necessitasse dell'indicazione esplicita di date, dal momento che l'archivista poteva inferire la data dalla stessa collocazione spaziale del documento.

Il Metroon era oggetto di frequente consultazione da parte dei cittadini che volessero affermare i propri diritti, sia nel corso di giudizi, che per rinforzare proprie richieste attraverso la citazione della legge. Non sappiamo se a fini di ricerca storica vi siano state consultazioni regolari, ma è certo che il macedone Kratos ottenne da esso materiale per la propria collezione di decreti del Consiglio.

Un'altra sede che deteneva archivi erano certamente i templi. È difficile appurare con certezza se essi conservassero documentazione di privati, ma ad ogni modo lo stesso archivio del tempio doveva essere molto cospicuo. L'amministrazione del tempio di Delo ha lasciato tracce in merito alla conservazione di propri documenti, e lo stesso tempio di Delfi non poteva fare a meno di conservare memoria dei suoi responsi, utile per quelli ancora da venire. Nei templi si trattavano affari, si accettavano depositi, si facevano prestiti allo Stato, configurandosi gli stessi come operatori del credito in concorrenza con i *trapezites*, veri e propri banchieri così denominati dal tavolo dove svolgevano i propri conti, e presso i quali si può presumere l'esistenza di cospicui archivi.

5. LA PERSIA E L'IMPERO SELEUCIDICO

L'impero achemenide fu caratterizzato da modalità di governo basate sul decentramento e sul riconoscimento delle culture e degli usi dei popoli soggetti. Cuore della sua organizzazione fu la cancelleria e il suo servizio postale, messi in grado di corrispondere con le più lontane province e di tenere memoria degli atti del re per farne strumento di governo²³.

Una struttura basata sul decentramento aveva ugualmente bisogno di una raffinata produzione e gestione documentaria come quella del dispotismo egizio. Con

23 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., pp. 118-135.

la conquista di Elam (539 a.C.) anche l'impero achemenide entrò nell'ambito di influenza culturale delle tavolette d'argilla, e della scrittura cuneiforme, che permise di rendere testi in lingua persiana, se pur con non poche difficoltà.

D'altro canto un impero universale, racchiudente tanti popoli, non poteva limitarsi all'uso del persiano, e così fu rimpiazzato dall'aramaico, divenuta lingua franca di tutto l'impero, ed utilizzata, come si è visto, anche in Egitto per la corrispondenza diplomatica. L'adozione della lingua aramaica come lingua franca comportò un altro, epocale cambiamento, ovvero il passaggio dalle tavolette d'argilla al legno e al papiro, materiali molto più fragili dei precedenti, i quali per questo motivo non hanno lasciato quasi alcuna testimonianza di sé.

Per il periodo delle tavolette d'argilla si conservano documenti di singole branche dell'amministrazione imperiale e di ufficiali subordinati. Tali documenti possono essere divisi in due gruppi principali, anche se all'interno del secondo si evidenziano provenienze diverse. Il primo è relativo a tavolette Elamite trovate in Susa, che trattano di liste di oggetti in entrata presso ufficiali subordinati. Il secondo, riguarda due gruppi di tavolette rinvenute in Persepoli, detti «*fortification tablets*» risalenti al 510-494 a.C., e «*treasury tablets*», datate fra il 492 e il 459 a.C.

Le tavolette di Persepoli provengono da due differenti fondi, però sono pertinenti a un'unica funzione amministrativa, ovvero approvvigionamenti e pagamenti di lavoranti fatti confluire dalle più lontane terre dell'impero per erigere il sontuoso palazzo di Dario e di Serse. Esse concernono pagamenti in natura per le tavolette delle fortificazioni, quali cibo, di cui si annotano i costi di trasporto e di stoccaggio. Le tavolette del tesoro contengono invece registrazioni di veri e propri pagamenti in moneta.

Dal momento che l'uso del pagamento in moneta si sviluppò proprio negli anni coperti dalla detta documentazione alcuni archeologi hanno creduto di poter concludere che le tavolette delle fortificazioni e le tavolette del tesoro costituissero un unico fondo proveniente dagli archivi del tesoro reale, partito in due sezioni. La prima, risalente al tempo dei pagamenti in natura, che verrebbe a porsi quindi come un vero archivio di deposito, con la documentazione trasferita al momento della costituzione dell'archivio del tesoro, in qualche misura archivio corrente.

In realtà si tratta di due fondi diversi provenienti rispettivamente dai depositi del re e dal tesoro dello Stato. Noi sappiamo che alle tavolette delle fortificazioni e del tesoro erano uniti altri documenti, in papiro o in pergamena, che registravano pagamenti in moneta e in natura. Non abbiamo tali documenti, per la fragilità del supporto su cui erano scritti, ma sulle tavolette rimane traccia di anelli di terracotta che tenevano fermi i documenti, alla maniera delle cosiddette «bolle» di Uruk.

L'archivio del tesoro è stato trovato raccolto nella stanza 33 del palazzo di Persepoli, un ambiente molto ampio, nel quale le evidenze archeologiche fanno presumere l'esistenza di un secondo livello, sempre usato per conservarvi tavolette. Si tratta quindi di un vero archivio di deposito, relativo probabilmente a un periodo molto più lungo dei circa trent'anni documentati.

La massima parte delle tavolette fu scoperta in un angolo della stanza 33. Altre erano disseminate fra i rottami del pavimento fino a un livello di due metri. Vi sono prove dell'uso, forse più tardo della stanza 33, e della 34 adiacente, per depositarvi attrezzature militari e vasellame reale.

I testi delle tavolette erano per la gran parte scritti in elamita, e ciò è vero per entrambi i fondi. I sovrani persiani si avvalevano certamente di scribi tratti dalla comunità elamita. Sebbene i documenti scritti in aramaico non siano in generale sopravvissuti, perché vergati su materiali troppo fragili come la pergamena e il papiro, che ne permettevano una facile distruzione una volta venuto meno l'interesse attivo, purtroppo le secche sabbie dell'Egitto hanno consentito di far giungere fino a noi due disorganici fondi archivistici, di origine persiana. Il primo, conservato in una borsa, contiene istruzioni di natura ufficiale e semiufficiale impartite dai satrapi persiani d'Egitto. I documenti sono scritti in aramaico e si riferiscono alla fine del V secolo a.C. Il supporto utilizzato è il cuoio e le istruzioni sono dirette a diversi destinatari da parte di uffici persiani di alto livello amministrativo. Il secondo, con documentazione scritta in papiro, è stato rinvenuto a Elephantine, un avamposto militare persiano alla frontiera nubiana dell'Egitto, che era tenuta da mercenari ebraici.

Il fondo appare un archivio di famiglie che includevano sia soldati che mercanti, e si compone di lettere, ordini, documenti della comunità. I documenti erano, all'atto della loro scoperta, arrotolati e tenuti insieme da una cordicella di raffia, sigillata da una tavoletta d'argilla, e conservati in giare d'argilla cotta.

Non è rimasta altra documentazione originale dell'età persiana, ma le fonti letterarie ci attestano chiaramente di una pratica della produzione e della conservazione archivistica molto avanzata. Archivi reali erano conservati in Babilonia, Ecbatana, Susa e Persepoli. Si pensi ai riferimenti biblici relativi al decreto del 538 a.C., tramite il quale Ciro autorizzò gli ebrei a tornare a Gerusalemme e ricostruire il loro tempio. Quando Tattenai, il governatore persiano della regione al di là del fiume chiese le prove di tale autorizzazione agli ebrei, fu cercato il decreto di Ciro e infine fu trovato a Ecbatana, non nella sua forma originale, ma nelle registrazioni abbreviate dei registri ufficiali. Tali registri, conservati in forma di rotolo papiraceo, costituivano la base fondante della cancelleria imperiale e in essi, con cadenza giornaliera, venivano annotati i decreti e le azioni reali, una pratica cui si confor-

mano le cancellerie dei satrapi in tutto l'impero, da Babilonia all'Egitto, all'Assiria, fino a Israele e Giuda.

Essi permettevano di rendere autentica ogni decisione.

La serie dei registri ufficiali in realtà costituirà l'ossatura anche degli archivi greci e romani e sarà portata dal Medioevo all'età moderna, e applicata nei più diversi settori. Essi erano probabilmente redatti su pergamena. Presso i Greci presero il nome di *ephemerides*, e svolsero un importante ruolo dal momento delle conquiste di Alessandro Magno, sotto il quale la combinazione della tradizione persiana con le innovazioni greche portò all'ampliamento delle funzioni assegnate ai registri, nei quali ora vennero inserite notizie in merito a qualsiasi avvenimento della corte e dell'intero Impero, divenendo uno strumento molto efficace di controllo politico. Essi erano molto dettagliati, e comprendevano i precedenti degli avvenimenti registrati, tanto da poter essere utilizzati come la fonte più comprensiva per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Alessandro il Grande.

Poco sappiamo in merito alla completezza della registrazione, o alla sua riduzione in ristretti. È probabile che venissero usate entrambe le modalità d'inserimento.

Babilonia, dove si stabilì la residenza reale di Alessandro, divenne anche la sede dell'archivio reale, strumento di governo tra i più efficaci, la cui gestione si avvale delle innovazioni portate in Oriente dalla civiltà greca. Gli archivi contenevano le registrazioni reali, con i loro decreti e ordini, e, su materie di particolare importanza, le relazioni ufficiali dei comandanti locali.

Degli archivi costituiti nei regni successivi alla morte di Alessandro Magno siamo informati in modo molto ampio per quel che riguarda l'Egitto tolemaico, e abbiamo evidenze archeologiche nel Regno seleucidico.

È accertato che nell'Impero seleucidico si sia diffusa la pratica della registrazione dei contratti, a fini fiscali, in uso nelle città greche anche dell'Asia minore. Furono creati ufficiali per la redazione delle copie presso un ufficio del registro del sovrano, il *chreophilakion*, retto da un *chreophilax*, al fine non solo di esigere la tassazione, ma anche per un controllo generale del provento delle tasse riscosse.

La registrazione di atti da parte di funzionari regi appare un fenomeno comune in tutto il mondo ellenistico, ed essa portò alla diffusione della prassi notarile greca.

Gli scavi di Dura Europos, in Mesopotamia, hanno permesso di rinvenire nei luoghi dell'agorà e del bazar informazioni molto precise sulla collocazione dell'ufficio del registro e sulla tenuta dei documenti. È probabile che già dal quarto secolo a.C. il luogo fosse usato per le transazioni, ma solo dal II secolo a.C. si hanno evidenze della conservazione archivistica. La localizzazione centrale dell'ufficio e dei suoi archivi era certamente molto utile per agevolare le transazioni, e non muterà neppure nei secoli successivi.

Il tipo di scaffalature usate permetteva di estrarre i documenti arrotolati dopo averli identificati attraverso una protuberanza detta coda. A destra del rombo che illustrava i comparti di conservazione vi erano gruppi di numeri che identificavano il documento, la firma del *chreophilax* e le date. I numeri indicavano gli anni dell'era seleucida, a partire dal 312 a.C. Nessuno di questi documenti è stato scoperto in situ. Frammenti di documenti sono stati scoperti in luoghi di discarica, ed essi confermano la sostanziale aderenza ai modelli ellenistici descritti.

I caratteri del documento ellenistico sono presenti nella documentazione superstite seleucida. Il documento ordinariamente veniva redatto in duplice veste: la *scriptura interior* e la *scriptura exterior*. La prima, conservata arrotolata, con i sigilli degli autori e dei testimoni, la seconda aperta per qualsiasi lettura o ispezione.

Non abbiamo notizie certe sul funzionamento dell'ufficio del registro in età seleucida. È presumibile che l'originale del documento non restasse presso l'ufficio stesso, ma, in analogia con la prassi documentaria dell'Alto Medioevo europeo, seguisse il bene e i suoi acquirenti, lasciando un semplice ristretto presso l'ufficio. Tracce della pratica della registrazione sono state rinvenute anche in zone rurali, testimoniando della diffusione dell'organismo e della presenza, nel regno ellenistico, di un ceto notarile, di origine greca, molto sviluppato, in grado di servire esigenze diffuse.

6. EGITTO TOLEMAICO E ROMANO

L'Egitto tolemaico e romano offre un perfetto esempio di un'autocrazia burocratica che basava il suo potere sull'uso intensivo e la conservazione dei documenti scritti. Ricependo l'eredità faraonica, il potere politico era interessato al governo delle terre soggette in ragione dell'utile finanziario ed economico che poteva trarne. Anche nel periodo romano l'Egitto era considerato un territorio ricco e fertile, da utilizzare per i bisogni di Roma con il minimo dei costi²⁴.

La centralizzazione amministrativa che ne derivava comportò il sorgere di un'organizzazione burocratica che faceva del documento scritto il suo strumento principale, e delle modalità di conservazione dello stesso il cuore dell'azione amministrativa. Non per caso sono pervenuti a noi per un lungo periodo che non vede cesure fra età tolemaica ed età romana oltre centomila papiri, compresi in essi anche frammenti, relativi a documenti contabili, lettere di ordine, documenti notarili.

24 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., pp. 136-159.

Una persistenza documentaria così cospicua dimostra che il papiro non soffre di problemi di conservazione nel tempo. La sua scomparsa per il mondo faraonico e quello greco-romano è dovuta a una carenza di organizzazione burocratica e al disinteresse per la sua conservazione a lungo termine che ne ha consentito il riuso per scopi del tutto diversi e distruttivi, certamente più agevole rispetto alla ceramica.

Le strutture amministrative centrali ebbero sede in Alessandria, e fra esse spiccano il *dioketès*, incaricato dell'amministrazione fiscale, e l'*archidiokastès*, il capo della giustizia.

Il territorio fu diviso, come era accaduto nell'età faraonica, in *nomoi*, guidati da un ufficiale civile, il nomarca, che però ben presto venne rimpiazzato dallo *strategos*, che univa in sé poteri civili e militari. Sotto il *nomos* erano istituiti il *topos* (distretto) e la *koiné* (villaggio), amministrati da altrettanti ufficiali civili. In una struttura così centralizzata, tanto da essere definita assolutismo burocratico, grande era l'attenzione per la conservazione documentaria, non solo a fini strettamente politico-amministrativi, ma anche per la gestione della tassazione e il controllo sociale.

Gli strumenti ereditati dall'età faraonica furono potentemente perfezionati dal contatto con la civiltà greca, che fornì conoscenze e tecniche superiori e il loro raffinato talento amministrativo, portando a un accrescimento esponenziale della documentazione prodotta e conservata. Si pensi che nel solo ufficio del *dioketès* Apollonio fu usata in trenta giorni una quantità di sessanta rotoli di papiro, e nel 258-257 a.C. alcuni uffici di Apollonio usarono 444 rotoli in 33 giorni.

La grande rilevanza della documentazione e della sua conservazione non poté non comportare la creazione di un apparato comprendente molti impiegati. Nell'ufficio del *dioketès* appare la fondamentale figura dell'*hypomnemagrapheion*, incaricato della formazione di diari giornalieri, detti appunto *hypomnematismoi*, da cui prenderanno le mosse gli analoghi strumenti della Roma imperiale, denominati *commentarii*.

In effetti la registrazione degli atti del potere politico sarà uno degli elementi fondanti degli archivi dell'Alto Medioevo, si pensi ai registri pontifici, e riceverà una nuova declinazione nei comuni medioevali. Un altro impiegato invece, l'*epistolographeion*, era incaricato della corrispondenza ufficiale. La diffidenza per la correttezza e onestà degli impiegati portò ad assegnare a ognuno di essi un controllore in materia di gestione del denaro. I romani, dal canto loro, perfezionarono il sistema, creando l'*eisagogeus*, ovvero il direttore dell'ufficio del registro. La documentazione era in esso organizzata secondo un preciso schema che dava luogo alla creazione di serie archivistiche. I documenti erano assemblati in *volumina* compositi, i *tomoi synkollesimoi*, che riunivano documenti della stessa tipologia.

Un altro cancelliere ufficiale, l'*hypomnematographeis*, era incaricato della conservazione dei diari giornalieri, gli *hypnomnematismoi*, che comprendevano in generale i ristretti dei documenti emessi dalla cancelleria centrale o dai prefetti nei *nomoi*, ma talora l'intero testo, oltre a documentazione di altra natura, fra cui le epistole di competenza della cancelleria. Si tratta, come tipico di questi strumenti anche nel mondo romano e in quello medioevale europeo, di registrazioni cronologiche di atti, riunite in generale secondo criteri formali (per es. lettere, decreti etc.), per quanto non si possa escludere al proprio interno una organizzazione per materia.

I registri non si limitavano a svolgere una funzione di conservazione e salvaguardia, ma venivano esposti al pubblico prima delle loro archiviazione rendendoli consultabili dalle parti interessate, attraverso la loro produzione a cura di un ufficiale appositamente incaricato, il *proairetès*. I registri inoltre erano tenuti non solo al livello della cancelleria centrale, ma anche presso i *nomoi*, e durante la dominazione romana, presso le municipalità. Una copia di ognuno di essi fu depositata nell'Archivio centrale di Alessandria.

L'influenza dei greci, attraverso la mediazione macedone, fu profonda nei regni ellenistici. Gli specialisti greci portarono le loro conoscenze notarili per la stipula dei contratti e la loro validazione, e la lingua greca divenne corrente nei contratti stessi accanto a quella locale, compresi il regno seleucida e l'Egitto tolemaico. I documenti in lingua greca che ci sono pervenuti presentano formulari tipici, dovuti alla comune prassi notarile, al di là di dubbi interventi autoritativi.

Larga applicazione ebbe il documento in duplice redazione, una *scriptura interior* ed una *exterior*. La prima, arrotolata e sigillata da sei testimoni, fungeva da copia originale affidata per la conservazione a uno dei testimoni, la seconda veniva lasciata aperta per la consultazione dell'atto da parte di chi ne avesse interesse. Con il tempo la *scriptura interior* si ridusse a una schematica indicazione del contenuto del negozio, tendendo poi a scomparire. In effetti la sua funzione venne meno quando si introdusse l'obbligatorietà della registrazione degli atti privati, che nell'Egitto tolemaico risale al secondo secolo a.C.

Un secondo tipo di atto molto diffuso fu il chirografo, scritto di proprio pugno dal debitore, ma privo delle garanzie di autenticazione dei testimoni e di attendibili previsioni di conservazione, tanto da farne un atto debole in giudizio. Un terzo documento usato per le transazioni fu il *diagraphè trapezès*, sottoscritto dai padroni di istituti di credito, che acquisirono tanto più valore in relazione al ruolo pubblico che in Egitto tali istituti assunsero. La documentazione notarile di origine greca si presenta sempre, a parte rare eccezioni come il chirografo, stilata in forma obiettiva, suscettibile pertanto di raccogliere il contenuto più vario. Stipulato in forma

obiettivo fu anche il documento agoranomico, preparato dagli *agoranomoi*, ufficiali dell'Ufficio del registro dei Tolomei o notai cui era riconosciuta tale funzione. Il documento agoranomico rispettava forme predefinite e accettate dalla cancelleria ufficiale, e la sua validità era riconosciuta in giudizio, a differenza dei semplici documenti privati.

L'intervento dello Stato si accentuò nel settore della produzione e conservazione documentaria con le sue accresciute necessità finanziarie, e si volse alla registrazione dei contratti privati per l'interesse a riscuotere su di essa una tassazione.

Così la disposizione di Tolomeo Philometòr del 146-145 a.C. impose l'*anagraphè* (registrazione) dei documenti demotici e di quelli greci privati come condizione necessaria per la loro produzione in giudizio.

Già in precedenza era stato creato un apposito ufficio presso la cancelleria regia, cui erano addetti speciali ufficiali, i *kibotoi*, per la conservazione dei documenti in lingua demotica ed egizia. La riforma del 146-145 vide la sostituzione dei *kibotoi* con uffici chiamati *grapheia*, dove si curò la registrazione di tutti i documenti, anche redatti in lingua greca, a eccezione di quelli preparati dagli *agoranomoi*, veri ufficiali notarili del regno Tolemaico, cui si commetteva, come per il notariato medioevale europeo, una funzione pubblica²⁵.

Il *grapheion* aveva molte funzioni. Assisteva i clienti nella formulazione dell'atto di transazione, traeva le copie richieste, preparava il necessario per il pagamento della tassa, fungeva da istituzione archivistica. Le modalità di conservazione e di controllo dei documenti prodotti, riuniti in *tomoi synkollesimoi*, erano molto accurate.

Sotto l'imperatore Claudio sappiamo che gli originali dei contratti rimanevano presso il *grapheion*, ma nei *tomoi sinkollesimoi* venivano condensati solo dei sunti dei contratti stessi, preparati dal *grapheion* insieme a un inventario cronologico dei documenti in essi contenuti. È dubbio che i documenti originali venissero ugualmente riuniti insieme, ma dalle evidenze papiracee superstiti si tende a sostenere che essi fossero conservati sciolti.

I documenti in sunto erano riconoscibili dalla prima parola scritta in capitale sul margine sinistro del papiro, che consentiva al funzionario un facile accesso. L'ufficio del *grapheion* assicurava, come detto, anche la conservazione archivistica del documento, ma essa apparve ben presto mal condotta, se presso i romani fu istituito l'obbligo di spedire una copia ufficiale degli atti presso gli archivi regionali dei *nomoi*, dove furono creati pubblici archivi, i *demosia biblioteke*. Essi ricevevano documentazione dagli uffici addetti alle registrazioni, documentazione di natura fiscale e censitaria, e documenti degli ufficiali dei villaggi.

25 M. Bianchini, *Strutture e caratteri dei singoli ordinamenti*, cit., pp. 326-332.

Una tale accumulazione dei compiti apparve probabilmente eccessiva all'amministrazione romana, che ritenne di dover separare gli atti pubblici da quelli oggetto di registrazioni private, creando la *biblioteke enkteseon*, per conservarvi questi ultimi. Può essersi comunque trattato di due branche della stessa amministrazione. L'ufficio dei documenti relativi alla proprietà e ai suoi diritti includeva tutti i documenti che avevano concorso all'ottenimento sul bene del diritto di proprietà, dalla dichiarazione di intenti fino alla vendita

In merito al loro ordinamento Posner ipotizza che esso fosse condotto secondo un sistema analogo a quello moderno del fascicolo, e non secondo l'archiviazione che privilegiava la forma del documento, criterio quasi esclusivo, come abbiamo visto, nel mondo antico, e poi nel mondo medioevale.

Il fascicolo poteva includere: la dichiarazione di intenzione a vendere, presentata dal venditore; l'approvazione della vendita da parte dell'ufficio dei contratti di proprietà, emessa presumibilmente dopo che il diritto di possesso del venditore era stato accertato; la dichiarazione dell'acquirente di aver acquistato, che si univa al contratto d'acquisto; eventuali ostacoli presenti nella proprietà acquistata.

L'ufficio dei contratti di proprietà quindi non si limitava, secondo questa ricostruzione, a conservare gli atti finali, ma permetteva di conoscere, attraverso la documentazione, l'intera procedura, come il fascicolo moderno. I documenti erano ordinati secondo una distinzione topografica, in relazione al luogo in cui era situato il bene, poi attraverso la tipologia del bene stesso (terreni, case, schiavi etc.) e infine sotto il nome del proprietario.

I funzionari dell'ufficio avevano non solo necessità di conoscere i dati di ogni singola proprietà, ma anche di maneggiare dati complessivi relativi all'intero *nomos*. Furono quindi creati, ancora una volta degli indici contenuti dei sunti delle proprietà (*diastromata*), organizzati per ogni villaggio e per singolo proprietario. Sotto il nome dei proprietari furono inseriti i dati delle proprietà stesse, compresi i tipi di coltivazione. Si trattava di strumenti molto superiori ai sunti degli uffici notarili.

Un editto del prefetto romano dell'Egitto Mettius Rufus nell'89 d. C. ricordava con vigore gli obblighi di creazione dei ristretti, da rinnovare ogni cinque anni. Nonostante la loro accuratezza e ampiezza i *diastromata* rendevano difficile seguire i passaggi di proprietà e dirimere liti sempre risorgenti. I contratti che prendevano la forma di chirografi, del resto, non vi erano registrati, ma essi non scomparvero affatto con il decorso del tempo, a causa dell'alto costo della registrazione.

Era necessario un vero catasto della proprietà che, aggiornato periodicamente, fornisse all'amministrazione i mezzi per regolare la sua tassazione. Sull'esistenza di un vero e proprio catasto presso il Regno tolemaico le opinioni sono divise. Per Posner esisteva un registro topografico concernente le proprietà e contenente dati

sulla localizzazione, la regione, l'utilizzo e il reddito che se ne ricavava e infine la tassazione cui era soggetta. Tale fondamentale strumento vedeva le sue origini nel regno Faraonico, per il quale prospezioni aeree hanno dimostrato l'esistenza di partizioni regolari delle terre. Il catasto era preparato da un incaricato-scriba del villaggio, soggetto ad annuali ispezioni e integrato con un catasto degli edifici.

Il catasto sarebbe stato continuato dai romani e rinnovato con cadenza di quattordici anni. Copia del catasto e dei censimenti della popolazione furono spediti nell'archivio centrale del *nomos* e probabilmente in sunto presso l'archivio centrale di Alessandria. Per altri studiosi invece non ci sono prove dell'esistenza di un catasto strutturato nei regni ellenistici, e lasciano scettici le deboli tracce che si sono volute riconoscere in alcune *polis*.

In realtà nel mondo ellenistico non si consideravano lecite, secondo questi commentatori, le imposte dirette sulla proprietà, viste come una limitazione alla libertà individuale, e richiamanti contributi forzati di tempi lontani, risalenti all'Impero persiano. I prelievi diretti sono scarsamente documentati nei regni ellenistici, mentre le finanze degli Stati si appoggiavano sostanzialmente dalle entrate provenienti dalle proprietà della *polis* o del sovrano.

L'interesse per la conservazione archivistica fu grande nell'età tolemaico-romana ed è documentata la costruzione di un edificio archivistico su iniziativa del prefetto Mincius Italicus, nell'anno 109 a.C., nel *nomos* di Arsinoe, nel quale furono portati gli atti fra privati registrati alla presenza degli stessi interessati.

Gli archivi dei *nomoi* dovevano essere tenuti in modo adeguato, per quanto ne sappiamo, anche per l'obbligo imposto agli archivisti di rifondere eventuali danni con le loro sostanze. In migliori condizioni erano gli archivi centrali di Alessandria. In essa noi conosciamo fondamentalmente due strutture: la Biblioteke en Patrikois e la Biblioteke Hadriana, presumibilmente creata dall'imperatore Adriano, che riunì in sé anche gli atti tratti dal Tempio di Nana. Quest'ultimo archivio conservava con ogni probabilità gli atti dell'ufficio dei contratti di proprietà, e ci è pervenuto l'editto del prefetto Flavio Titiano che criticava gli ufficiali dei *nomoi* per non aver inviato gli atti nell'archivio adrianeo, che era stato creato proprio per prevenire sottrazioni di documenti e irregolarità.

La Biblioteke en Patrikois invece fungeva da Archivio centrale dello Stato, quale sezione dell'archivio di Alessandria, raccogliendo gli atti politici e amministrativi dei *nomoi*. Non sappiamo praticamente nulla sulla sua organizzazione e le modalità di tenuta degli archivi. Rimane una lettera del 136 d.C. in cui lo *strategos* del *nomos* Mendesian trasmise a Patrika quattro rotoli dei suoi *Commentarii*, identificati dalla data su di essi apposta. La lettera mostra come una prima ricezione dei documenti fu effettuata presso l'archivio di Alessandria e solo poi trasferita in Patrikois.

Potrebbe trattarsi quindi dell'attestazione di un archivio corrente e di un archivio di deposito, per gli atti non più occorrenti, prima menzione chiara di tale funzione nel mondo antico.

Anche nell'Egitto romano erano diffusi gli archivi nei templi, su cui si esercitava uno stretto controllo da parte del potere politico. Tale controllo si estese anche alla documentazione conservata, richiedendo la fornitura di inventari e dati sul personale impiegato.

Non può essere trascurata la presenza di numerosi archivi privati in questo ambito territoriale, del resto già rinvenuti nelle più antiche civiltà. In molti casi la commistione fra funzioni pubbliche e interessi privati viene a determinarsi nel caso di magistrati che conservano privatamente anche carte del proprio ufficio, fenomeno non infrequente neppure oggi. Si veda il caso di Apollonius, di cui ci rimangono quasi 150 papiri, che contengono documenti del suo ufficio relativi all'amministrazione del censo, ai procedimenti della sua corte di prima istanza, insieme ad atti del suo gruppo familiare.

Oppure l'archivio familiare di un tale Zenone, uomo d'affari, di cui è rimasta corrispondenza con esponenti di ogni livello sociale. Gli archivi privati tolemaico-romani, quando si riferiscono a esponenti di bassa condizione sociale, vedono l'utilizzo non solo del papiro, spesso troppo costoso, ma anche di altri supporti, come gli *ostraka*. Si veda il caso della prostituta Thinmareine.

6.1 Osservazioni

I regni tolemaico-romani vedono lo sviluppo di un sistema archivistico ampio e differenziato, prodotto delle competenze di tecnica giuridica e archivistica portate dagli specialisti greci. La caratterizzazione notarile dei documenti privati riceve una sua sistematizzazione attraverso l'individuazione di tipologie documentarie predefinite, cui i compilatori degli atti si attengono.

La volontà del potere politico di utilizzare le transazioni private per aumentare le proprie entrate porta alla creazione di un ufficio dei contratti di proprietà mirabilmente organizzato, nel quale si intravedono criteri moderni di ordinamento delle carte, quali la struttura secondo il fascicolo. Simili livelli di accuratezza nella validazione e nella conservazione degli atti privati saranno sconosciuti ai romani nel periodo repubblicano, e solo il contatto con il più avanzato mondo ellenistico di epoca imperiale cambierà sostanzialmente il quadro della conservazione documentaria.

Oltre agli atti privati, continua la produzione e la conservazione degli atti propri del potere politico, conservati in registri seriali, gli *hypnomematismoi*, come per il passato, e come avverrà successivamente. Il criterio fondamentale di ordinamento degli atti rimane quello della serie, se si eccettuano le ipotesi richiamate in merito all'ufficio degli atti di proprietà.

Generale era l'unione, anche fisica, basti pensare ai *synkollesimoi*, di documenti assimilabili per forma e non per contenuto. Tale sistema, prevalente fino alla prima età moderna, discendeva fondamentalmente dall'interesse degli archivisti a conservare il documento finale dispositivo, senza atti preparatori che si consideravano ormai superati, e non suscettibili di produrre alcun diritto. Sarà l'emergere dei diritti a partire dal mondo medioevale, a indurre lente, ma profonde modifiche che culmineranno nella nuova organizzazione archivistica napoleonica. Non va trascurato in questo ambito l'interesse amministrativo delle cancellerie ad avere sottomano l'intero svolgersi dell'azione amministrativa, come sarà tipico per Venezia.

La creazione di regesti degli atti di transazione, assicurando la conservazione degli originali, è accertata per il Regno tolemaico, e la loro accuratezza appare indice, una volta di più, di una pratica archivistica raffinata.

Parrebbe accertata, nella capitale Alessandria, anche la presenza, molto moderna, di archivi correnti e archivi di deposito, i primi per la trattazione della documentazione ancora immediatamente occorrente, i secondi, in luogo separato, per la conservazione a lungo termine. Non si hanno ancora tracce di un interesse politico alla conservazione della documentazione per fini esclusivi di ricerca storica, se pur è agevole presumere che sia i documenti degli archivi centrali di Alessandria che dei *nomoi* siano stati consultati a questo fine.

Anche nell'Egitto tolemaico-romano ampio e importante è il ruolo dell'epigrafia per la documentazione archivistica. Decreti ed editti del potere politico vengono pubblicati in stele, a cominciare dalla stele di Rosetta.

Come per le civiltà precedenti solo una piccola parte della produzione documentaria pubblica vede la sua versione su pietra, ed è da ritenere che gli originali su papiro venissero conservati negli archivi.

7. ROMA NELL'ETÀ REPUBBLICANA

Le civiltà che si susseguirono nella penisola italiana si posero come esterne e periferiche al mondo più sviluppato del Vicino Oriente in termini di tecnologia della

scrittura e della sua conservazione. L'area delle tavolette d'argilla non interessò mai né gli etruschi, né i popoli a essi coevi o successivi, compresi i latini²⁶.

Ben poco sappiamo dei supporti scrittori usati dagli Etruschi e dai Romani al tempo della monarchia. Del resto anche per il mondo romano, compreso il periodo imperiale, non sono rimasti originali archivistici di una certa consistenza, e soccorrono le opere letterarie e storiografiche che fanno riferimento alla conservazione archivistica, oltre naturalmente l'epigrafia. È rimasto un telo di lino, trovato casualmente in Egitto perché usato nell'imbalsamazione, scritto in alfabeto etrusco.

Tito Livio ci parla dell'uso nei primi tempi repubblicani di scrivere su lino i nomi dei consoli e di altri magistrati, tanto da far parlare di libri linteï come il primo esempio di documentazione archivistica, conservati nel tempio di Giunone Moneta.

È certo però che per lunghi secoli i rapporti politici e sociali furono dominati dall'oralità. La stessa pubblicazione delle leggi era affidata alla *renuntiatio*, ossia alla loro promulgazione attraverso un araldo, come pure l'amministrazione della giustizia e la contrattualistica. Eppure questo popolo di contadini, arretrato, periferico rispetto al mondo ellenistico, sviluppò nel corso dei secoli, dapprima oralmente, poi attraverso la scrittura, una delle grandi acquisizioni dello spirito umano, il diritto, che si pose come base non più eludibile dei rapporti sociali della società romana, permeando di sé, in progresso di tempo, l'intera società occidentale²⁷.

In realtà quando parliamo di diritto non ci riferiamo a una categoria universale, declinabile in ogni civiltà in forme diverse, elemento insopprimibile e originario delle culture sociali, ma al diritto romano, come fondante una categoria teorica e pratica del tutto nuova. In effetti senza il diritto romano non sarebbe sorta l'autonomia elaborazione del diritto e lo stesso sarebbe rimasto confuso, e sottomesso, all'interno di più generali concezioni del mondo, quali la religione, o di poteri politici invasivi²⁸.

Se consideriamo il diritto ebraico, la *halacka*, che si venne elaborando nel Talmud negli stessi secoli in cui sorgevano le compilazioni imperiali del diritto romano, possiamo rilevare come esso regoli tutti gli aspetti della vita umana secondo

26 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., pp.160-185; G. Cencetti, "Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana ed il *Tabularium principis*", in: *Fonti e studi. Scritti archivistici*, III, Roma, 1970, pp. 171-220.

27 La sterminata bibliografia sul diritto romano non può certo essere riassunta qui, ci si limita a segnalare, perché utilizzati in questo saggio: *Diritto privato romano*, a cura di A. Schiavone, Milano, Piccola Biblioteca Einaudi, 2003; M. Barberis, *Europa del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2008.

28 M. Barberis, *Europa del diritto*, cit.

schemi ritualistici, divenendo al contempo religione, diritto, galateo di comportamento e tanto altro.

Analogamente il diritto islamico, la *sharia*, trae dal Corano un insieme di regole per l'agire pratico così legate al *Libro* e interpretate con modalità talmente letterali da farne un aspetto della religione.

Le grandi civiltà asiatiche conobbero regole condivise per l'agire sociale, ma anche esse sono inquadrabili all'interno di più vaste concezioni del mondo, che considerano i comportamenti dell'individuo parte di un ordine naturale religioso o morale che sarebbe delittuoso spezzare.

Così il *dharmā* induista indicava l'ordine naturale ed eterno dell'universo fisico e delle relazioni umane. Analogamente il *fa* cinese, strettamente subordinato alla morale, ed ultimo rimedio al fallimento di questa, poteva essere richiamato solo per gravi violazioni criminali, ma non per rapporti che noi considereremmo di tipo civile, per i quali invece si operava collettivamente attraverso consuetudini volte a ripristinare un ordine sociale e morale non valicabile.

In ultima analisi lo *ius* civile romano, che si venne elaborando nel corso dei secoli nel profondo tessuto della società, è identificabile con quello che noi oggi chiameremmo il diritto privato. Un insieme di norme giurisprudenziali e consuetudinarie quindi che ricavavano uno spazio per la vita ordinaria del cittadino in grado di opporsi alle pretese del potere religioso, di quello politico e della morale, anche in un'epoca come quella imperiale in cui la libertà repubblicana appariva solo un ricordo.

La creazione dello *ius* civile costituirà la base di una civiltà che nell'Alto Medioevo si scontrerà con i diritti consuetudinari germanici, ma saprà fonderli in una sintesi che salverà il nucleo principale dello *ius* civile stesso, in grado di difendere il suo spazio di intervento anche contro le supreme autorità dell'epoca.

Nel Basso Medioevo inoltre si svilupperanno tecniche finanziarie e commerciali sconosciute al mondo antico, eppure esse non sarebbero state neppure concepibili senza il sostrato, non facilmente aggirabile da parte del potere politico, del diritto romano.

Così Max Weber ci dice che se la società romana era fondamentalmente statica, del tutto disinteressata alla creazione di istituti finanziari bancari e commerciali come quelli del Basso Medioevo, purtuttavia fece qualcosa di più importante, elaborando il diritto, che si pose come l'architrave delle innovazioni successive che portarono allo sviluppo mercantile medioevale e alla società moderna.

Le regole etiche e pratiche del diritto romano si presentavano immensamente più flessibili di concezioni che altrove ingabbiavano il comportamento in quadri di riferimento più ampi. Ciò portò alla nascita di un diritto privato, lo *ius*, autonomo

da altre forme di diritto e per molto aspetti intangibile, perché protetto da una tradizione che ne faceva la forza.

Lo *ius* civile divenne quindi in Europa occidentale la grammatica elementare di un agire economico e sociale dotato di un proprio spazio di intervento, al di là delle declinazioni che esso assunse nelle diverse realtà politiche. Anche laddove, come nel Regno d'Inghilterra non fu accettata la compilazione giustiniana nell'interpretazione della Scuola di Bologna, e si preferì servirsi di un diritto di natura consuetudinaria come la *common law*, oppure nella Repubblica di Venezia, dove il sospetto verso un diritto sopranazionale, imperiale, fatto da giurisperiti e causidici portò al rifiuto della Scuola bolognese, nessuno mise mai in discussione l'esistenza e la forza di un'autonoma sfera del diritto, a garanzia di uno svolgersi ordinato e civile della vita associata.

Un fenomeno così enorme e tanto significativo per la storia occidentale, divenuto ormai il paradigma centrale dell'intero mondo unificato, per dirla con Braudel²⁹, in un'unica economia-mondo, ha avuto effetti dirompenti sulla cultura della conservazione archivistica e le sue pratiche. Tali effetti non si sono manifestati con immediatezza, ma hanno percorso un lungo cammino nel sottofondo della vita sociale, giungendo a piena maturazione nel Basso Medioevo.

È opportuno seguirne le fasi, perché in tal modo potremo apprezzare le decisioni storicamente determinatesi in merito alle modalità di conservazione archivistica e alla creazione delle serie documentarie.

Il primo nucleo del diritto romano va fatto risalire all'età monarchica, quando attraverso l'influenza profonda delle pratiche magico-religiose si giunse alla selezione di un ceto di interpreti delle controversie individuali che, attraverso propri *responsa* a specifiche richieste, elaborarono un linguaggio e dei contenuti volti alla definizione di prescrizioni e obblighi di comportamento sociale nei quali confluivano le più antiche stratificazioni dei *mores* collettivi e le ritualità e il mistero propri di un gruppo di sacerdoti.

Tali figure, detti pontefici, la cui origine è avvolta nel mistero, divennero gli ultimi referenti della collettività nel suo agire sociale, cui fornivano anche le loro conoscenze rituali, come per le invocazioni degli dei, o la conoscenza della stessa scrittura, introdotta a Roma probabilmente nel VII secolo a.C.

I principali accadimenti della vita quotidiana associata, quali i rapporti interfamiliari, matrimoni, gli acquisti e le vendite, la contrazione di debiti richiedevano un tessuto di obblighi condivisi che solo la presenza dei pontefici, forti anche della loro ritualità, poteva rendere accetti a una comunità che altrimenti avrebbe

29 F. Braudel, *I tempi del mondo*, Milano, Piccola Biblioteca Einaudi, 1982.

rischiato di spaccarsi e perire sotto la pressione di così agguerriti circonvicini. Il ritualismo, che domina tanta parte della giurisprudenza del periodo medio e tardo repubblicano trova la sua giustificazione in tale origine magico-rituale delle pronunce, le quali, pur essendo rivolte dai pontefici a singoli casi, acquisivano valore e portata generale, venivano a costituire un sostrato di precedenti punti di riferimento per *responsa* successivi.

Si evidenzia quindi la natura giurisprudenziale del diritto romano, del tutto difforme da quello di una società come quella greca che poneva al suo centro le leggi della comunità, immediatamente conoscibili e non soggette a interpretazione da parte di ceti specialistici che si imponessero al potere politico determinato nell'assemblea popolare.

Il diritto greco, e quello ellenistico che abbiamo potuto incontrare parlando dell'Egitto tolemaico, non contenevano tipizzazioni, non si basavano su riflessioni giurisprudenziali alla sua origine, consumandosi, per così dire, all'atto della loro pronuncia. Le modalità attraverso cui i pontefici in Roma esercitavano la propria autorità prescrittiva erano, come si è visto, i *responsa*, le risposte dei pontefici stessi a quesiti specifici rivolti dai cittadini, che contenevano al proprio interno un sapere più arcaico, frutto di un rapporto con la tradizione sociale e la divinità che ne accresceva il carattere autoritario e oracolare. Essi permettevano embrionali tipizzazioni che saranno poi riprese e grandemente sviluppate nella tarda età repubblicana, giungendo a individuare caratteri comuni fra le diverse fattispecie attinenti, come si diceva, alla contrattualistica, ai rapporti interfamiliari, alle disposizioni testamentarie, ad altri scambi di natura privatistica operanti nella società.

I *responsa* creavano in tal modo un sostrato di diritto cui attingere, che a sua volta aveva attinto ai *mores* più antichi della comunità, a quell'insieme di relazioni e tradizioni di comportamento sociale profondamente ritualizzate in società arcaiche, lontane dal più avanzato mondo mediterraneo-orientale. La pronuncia dei *responsa* e la loro conservazione furono per lunghi secoli affidate esclusivamente all'oralità, trasmessi da maestro a discepolo perpetuandone l'oracolarità, formidabile potere di una casta sacerdotale in grado di autoalimentarsi.

Eppure, anche in una realtà sociale così stratificata intervenne, come un uragano, il mutamento sociale, e la plebe pose al centro delle sue rivoluzionarie richieste la traduzione in scrittura di quelle regole, se non di tutte almeno delle principali, sentite come irrinunciabili. È abbastanza certo del resto che i pontefici fossero tutti patrizi. Nacquero così le dodici tavole, scritte su pietra o bronzo e composte, da quanto ci dicono le successive fonti letterarie, fra il 451 e il 450 a.C.

Una commissione di decemviri, che pare si recasse anche in Grecia per acquisire conoscenze, fu incaricata di stendere il vecchio *ius* pontificale su supporto

più solido e aperto della memoria pontificale. L'influenza greca, e di un mondo mediterraneo molto più sviluppato di quello romano, cominciava a far sentire il suo peso, e lo strumento principe della nuova organizzazione sociale che si voleva affermare fu il documento scritto e la sua conservazione nel tempo.

Le dodici tavole non sono giunte sino a noi, perché distrutte durante l'invasione gallica del 387-386, ma dalle, sia pur lacunose, citazioni letterarie successive possiamo ritenere che esse non contenessero in alcun modo leggi relative ai rapporti fra i cittadini e lo Stato, né che si occupassero di assetti costituzionali o di cariche pubbliche. Non erano insomma nulla di simile a una Costituzione. Il loro contenuto invece era quello tipico del diritto privato pronunciato dai pontefici: ancora una volta rapporti interfamiliari, contrazione di debiti, norme testamentarie che incidevano sulla vita quotidiana della plebe e sui cui la stessa chiedeva garanzie. Nulla di particolarmente nuovo nei contenuti rispetto allo *ius* pontificale, ma tutto evidentemente rivoluzionario, ove si consideri la volontà di utilizzare la documentazione scritta per l'affermazione di un proprio spazio sociale.

La codificazione delle dodici tavole richiamava un modello greco di rapporto fra la comunità dei cittadini liberi e il potere politico, dove la formazione delle leggi e la loro interpretazione avveniva solo nella trasparenza democratica dell'assemblea e dell'oratoria dinanzi alle giurie popolari. Ma essa non riuscì a imporsi come canone consolidato.

Il ceto patrizio riprese il sopravvento e si avvalse delle necessità interpretative, di cui pure un testo scritto aveva necessità, per riassumere nelle sue mani il controllo della formazione del diritto. Un ceto di specialisti emerse gradatamente a lato delle dodici tavole, pur tenute sempre in grande onore, costruendo un complesso articolato di pareri, di natura sempre più laica, che giunsero a costituire l'ossatura fondamentale del diritto romano, una delle imperiture creazioni dello spirito umano. Il diritto romano assunse quindi definitivamente il suo carattere giurisprudenziale, prodotto e innovato dal sapere particolare e specializzato di un gruppo di esperti. Carattere fondamentale di tale diritto fu l'astrattezza degli istituti giuridici, la loro tipizzazione, frutto di riflessione specialistica, che impediva a una singola pronuncia di rimanere annegata in una massa alluvionale di pronunce, poco maneggevoli e inutili per futuri interventi.

Lo *ius civitatis*, per un romano il diritto della nostra città, atteneva principalmente allo status delle persone (rapporti di parentela), alle questioni ereditarie, alle forme dell'appartenenza della terra e degli altri beni immobili e mobili, agli atti solenni per il trasferimento della proprietà, ai vincoli e alle obbligazioni costituite in seguito alla contrazione di un debito, alle modalità di celebrazione di un processo.

Nei secoli successivi alla promulgazione delle dodici tavole il ceto di giurisperiti che si afferma si allontana decisamente dal modello del sacerdote sapiente. Le sue pronunce, legate alla sua funzione di rappresentante di un potere politico-oligarchico che comprendeva al proprio interno anche strati di aristocrazia plebea, abbandonano un rapporto privilegiato con la religione cittadina e i riti sacrali, sviluppando invece un carattere di razionalità e astrattezza ormai quasi del tutto laico, ma non privo di un'organizzazione rituale e vincolistica che ne costituiva la forza cogente sugli animi dei cittadini. Le prescrizioni dei giuristi comunque furono ancora affidate all'oralità, a un sapere troppo specializzato per essere accessibile al popolo riunito in assemblea, come pure sull'oralità si basavano i negozi giuridici che quei pareri intendevano normare.

Le obbligazioni, i testamenti, i contratti ricevevano dalla presenza dei testimoni la loro forza in giudizio, a loro volta espressione del controllo comunitativo sul comportamento individuale. Solo dopo la metà del II secolo a.C. il quadro cominciò a cambiare. L'aristocrazia patrizia, innervata dalla forza della oligarchia plebea, nei decenni precedenti si era ormai volta alla conquista del mondo mediterraneo, aveva sconfitto Cartagine, aveva completato la conquista della Grecia ed era quindi entrata stabilmente in contatto con la più avanzata società ellenistica.

Si diffuse quindi, nel settore della giurisprudenza, il passaggio dall'oralità alla scrittura, permettendo il sorgere di una vera e propria letteratura giuridica. La scrittura portò con sé il problema della conservazione dei supporti, certamente risolto in una prima fase attraverso gli archivi privati dei giureconsulti, ma poi si utilizzarono le strutture archivistiche, già nate, come vedremo, per la conservazione del tesoro della città, che ne ricevettero nuovo impulso.

In quegli anni si determinò il definitivo affermarsi di tecniche classificatorie che individuavano concetti giuridici astratti, in analogia con le classificazioni platonico-aristoteliche dei generi e delle specie. I concetti di contratto, compravendita, proprietà, usufrutto, slegate dalle loro declinazioni particolari, consentirono di disporre di un sostrato di conoscenze giuridiche che potesse sfuggire all'episodicità di ogni singola pronuncia, pur non trasformandosi mai in pura teoria, ma conservando l'ancoraggio al diritto positivo.

Il sapere giuridico si presentava ormai come scienza, sottratto alla forza del potere politico, come in precedenza si era svincolato da quello religioso, in grado di porsi come potere autonomo basato sulla conoscenza. La redazione scritta ne costituiva pertanto condizione essenziale per il riconoscimento sociale. La conservazione degli *iura* costituì sempre un momento critico per l'organizzazione amministrativa romana, fin nei secoli imperiali.

I *responsa* dei giureconsulti conobbero una meravigliosa fioritura per decadere a metà del terzo secolo d.C. Eppure quando fu necessario utilizzarli per le grandi operazioni compilative del IV e del V secolo, fu difficile trovarne le copie e ci si dovette rivolgere a luoghi di conservazione privati, a biblioteche di giureconsulti ed uomini di cultura, mentre i pubblici archivi restavano muti. Furono considerati documentazione non strettamente archivistica, laddove, come abbiamo visto, la definizione di documento archivistico li ricomprenda pienamente. Gli *iura*, come le *leges* e gli *edicta*, ci sono pervenuti nel Medioevo attraverso una tradizione che ha fatto riferimento a luoghi di conservazione bibliotecaria, le biblioteche di origine ecclesiastica, mentre gli archivi sono stati interessati dalla conservazione di scritture di natura corrente, sia quelle di natura amministrativa redatte da pubbliche autorità, che quelle nate dai bisogni di persone private.

Nondimeno una storia della conservazione archivistica sarebbe del tutto mutila se non prendesse in considerazione, come si farà in questo volume, le fonti normative. I caratteri giurisprudenziali dello *ius* civile non cancellarono tuttavia il momento normativo della *lex* nell'esperienza giuridica romana. La *lex* in età repubblicana costituì l'espressione della volontà del popolo riunito in assemblea, attraverso i comizi, centuriati o tribuni, senza una vera discriminazione di competenza fra di loro, o i concili della plebe.

La proposta di legge veniva discussa in Senato, che forniva un suo parere attraverso un senatoconsulto, e poi portata alle assemblee popolari, che potevano discuterne i contenuti in adunanze non formali. Dopo l'approvazione dei comizi essa era promulgata per mezzo della *renuntiatio*, condotta da un pubblico *banditor*. Per secoli prevalse l'oralità anche per l'approvazione e la tradizione delle leggi, ma già a partire dal 131 a.C. la legge *Plauzia Papiria* ordinò il voto scritto, mentre la legge *Caecilia Didia* del 97 a.C. decretò la forma scritta anche per la promulgazione. Sono gli anni in cui il luogo in cui era conservato il tesoro dello Stato, l'*Aerarium Saturni*, andava assumendo funzioni di vero e proprio Archivio di Stato. Fu così che la legge Licinia Giunia del 62 a.C. obbligò il deposito della legge promulgata presso l'erario, a pena della sua nullità. La *delatio in Aerarium* divenne da allora norma costante, sia per le leggi che per i senatoconsulti.

La Repubblica, fin dalle origini, aveva avuto bisogno di luoghi per conservare il tesoro dello Stato e le insegne del potere pubblico. Plutarco narra che il primo console Publio Valerio Publicola, istituì presso il tempio di Saturno l'*Aerarium*, controllato dai questori. Nell'Erario venivano custoditi metalli preziosi, insegne pubbliche, tesori diversi che assicurassero i bisogni della comunità in tempi difficili. Ben presto nell'Erario si custodirono i documenti attinenti alle entrate e alle

spese della stessa comunità e del patrimonio pubblico, insieme a documenti di natura fiscale.

Il consolidarsi dell'uso del documento scritto, determinatosi in età tardo-repubblicana, accrebbe la funzione archivistica dell'erario, che del resto non si limitò a un'opera di pura conservazione e custodia. L'Erario acquisì funzioni legate alla certificazione dell'autenticità delle leggi e dei documenti ufficiali delle magistrature repubblicane. Per esse una legge, se pur promulgata attraverso la *renuntiatio*, doveva passare attraverso la *delatio in Aerarium* per garantire la non presenza di alterazioni o improprie modifiche. In tal modo, mentre una legge non presentata in Erario era da considerarsi nulla, un'altra, conservata in Erario ma falsa, era da tutti ritenuta autentica fino alla dichiarazione di falsità.

La traduzione di decisioni politiche e sociali, che un tempo si regolavano con l'oralità, in documenti scritti portò alla necessità di maggiori spazi archivistici, in una città ormai divenuta capitale di un impero mondiale. Fu così che nel 79 a.C. si ordinò la costruzione di un vero e proprio archivio di Stato, il Tabularium, alle pendici del Campidoglio. Non si possono istituire cesure fra l'Aerarium e il Tabularium e le fonti latine li considerano parte di un'unica funzione pubblica, però il senso archivistico della costruzione del Tabularium è enorme.

Per la prima volta nel mondo antico troviamo consapevolmente affermata e praticata la nozione di archivio generale, creato per la conservazione dell'intera documentazione archivistica prodotta dalle magistrature della Repubblica. Laddove, come nel mondo greco, si ha notizia di archivi della città, come il Metroon, ne risultano funzioni limitate a esigenze molto specifiche del potere politico ma non una volontà di conservazione archivistica generale; nella Roma repubblicana si afferma tale principio.

Esso appare certamente collegato al ruolo della città quale capitale di un impero mondiale, ma anche allo sviluppo del diritto, che nella scrittura, e nella sua conservazione, vedeva la garanzia principale per i cittadini e per la sua perpetuazione.

Per quel che attiene ai supporti scrittori è noto che in età repubblicana non fu in uso il papiro, introdotto solo in età imperiale a seguito dei contatti organici con il mondo ellenistico e l'Egitto tolemaico. Pur non mancando il bronzo e la pietra è pacifico che i documenti furono scritti in massima parte su tavolette lignee, che potevano essere imbiancate con uno strato di pittura o di gesso oppure coperte da uno strato di cera, protetto da una cornice, su cui poteva essere scritto con uno stilo. Più tavolette erano tenute insieme da fili di metallo che attraversano fori praticati nel legno. Si formavano così dei *codices*, che potevano essere dittici, trittici o polittici in relazione al numero di tavolette in esso contenute.

Sappiamo molto poco in merito alle modalità materiali di conservazione delle tavolette nell'Erario. È probabile che si usassero scaffali e non le nicchie scavate nel muro, più adatte ai papiri, oppure che i codici appoggiati su maniglie di metallo potessero essere sospesi a fili di metallo o a pali. Le serie documentarie conservate nell'Erario erano il risultato dell'attività delle principali magistrature repubblicane, le cui attribuzioni si arricchirono negli anni a seguito delle riforme conseguenti le lotte sociali³⁰.

In primo luogo erano conservate le leggi, a partire ufficialmente dal primo secolo a.C. ma certamente per lunga consuetudine da molto prima. Del resto l'obbligo di consegna all'Erario non sussisteva solo per le leggi promulgate attraverso la *renuntiatio*, ma anche per il voto stesso nei *comitia*, per il quale, a partire dalla *legge Plauzia Papiria* del 131 a.C. fu resa obbligatoria la forma scritta.

Diversa collocazione conobbero invece i plebisciti, almeno nella fase precedente gli ultimi decenni repubblicani. Le deliberazioni della plebe che, come è noto, in essi si esprimevano e che avevano valore di legge, venivano affidati ai magistrati della stessa plebe, che godeva di un ordinamento proprio, distinto da quello patrizio. La custodia delle leggi promulgate dai plebisciti era affidata agli edili, magistrati ausiliari dei tribuni, sotto la cui custodia confluivano anche i senatoconsulti che davano validità allo stesso plebiscito, a norma della *legge Ortensia* (289-286 a.C.).

Il luogo di conservazione dei plebisciti non era l'Erario ma il tempio di Cerere sull'Aventino, che fungeva in un certo qual modo da archivio dell'opposizione³¹. Nei tempi successivi alla *legge Ortensia* è probabile che anche l'archivio della plebe sia confluito nell'erario. Le serie dell'archivio legislativo nell'Erario non si limitavano alle leggi in senso proprio. Decisive attribuzioni in materia spettavano al Senato che, pur non godendo formalmente del diritto di legiferare, emetteva pareri, detti senatoconsulti, da cui risultava impossibile derogare. Il senatoconsulto veniva approvato dopo la sua proposizione attraverso magistrati dotati dello *ius agendi e referendi cum patribus*, e gli stessi provvedevano a trasferirli in *tabulae*. I provvedimenti venivano poi portati ai responsabili dell'archivio, i questori urbani, cui spettava il decisivo controllo detto *de veritate*, nel quale si accertava la concordanza fra lo scritto e la decisione presa in Senato. Solo all'esito positivo di tale verifica il documento veniva ammesso in archivio e sottoposto a ininterrotta custodia, atta ad assicurarne la validità per chiunque.

30 G. Cencetti, "Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana ed il *Tabularium principis*", cit., pp. 171-220.

31 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 169.

Le singole *tabulae* inoltre venivano riunite materialmente in più *codices*, che prendevano il nome di *libri sententiarum in senatu dictarum*, archiviati secondo il nome del magistrato proponente e dei questori che le avevano ricevute.

Si veniva a formare così una classica serie archivistica del mondo antico e medioevale, caratterizzata da criteri formali alla base della sua formazione. I *codices* infatti erano archiviati tutti insieme, a prescindere dalla materia che ognuno potesse contenere. Non sappiamo se al proprio interno vi fosse una sottopartizione per materia, o per luoghi geografici, come avverrà per i registri delle deliberazioni del Senato della Repubblica di Venezia.

Un altro importante filone seriale di documentazione di origine legislativa fu rappresentato dai *commentarii*, gli eredi diretti degli *hipomneumatismoi* ellenistici, molto utilizzati a Roma da magistrature di qualsiasi natura.

Fin dalla prima età repubblicana, quando l'oralità era la regola, i magistrati trovarono comodo tenere appunti scritti dello svolgersi delle proprie attività, per motivi pratici di aiuto alla propria memoria. Tali documenti non avevano alcun carattere ufficiale e venivano conservati dai magistrati, in qualità di semplici privati, nei loro *tablinia*. Con il passare del tempo, e l'accrescimento delle esigenze di documentazione, tali appunti vennero riuniti insieme con diversi materiali e assunsero la veste di *commentarii*, codici ampi e maneggevoli. Sono documentati *commentarii* per il collegio dei Pontefici, massima autorità religiosa della città, per i consoli e proconsoli e per il Senato. È presumibile che fossero comuni a ogni magistratura. Simili strumenti si presentavano molto diversificati fra di loro. Si va da quelli che registravano soltanto atti ufficiali, in ordine cronologico secondo una scansione giornaliera, ad altri più simili a contenitori di notizie o annali, redatti in forma narrativa e talora episodica. Tale forma assunsero i *commentarii* giudiziari.

Nei *commentarii* trovano quindi posto anche gli *acta*, le vere e proprie decisioni di ogni magistratura. Si venne così a creare un'unica classe di scritture, detta genericamente *acta*, oppure *tabulae publicae*. Si trattava in realtà della ripresa di modelli greci ed ellenistici, che vedranno la loro continuazione anche nell'Europa medioevale, tanto da costituire una fondamentale serie archivistica che attraversa i secoli e tocca cancellerie di entità statali molto diverse.

Tornando ai *commentarii* del Senato occorre dire che essi si ponevano come sostitutivi dei processi verbali delle sedute, che non furono redatti fino ai tempi di Cesare. La loro episodicità, insieme al carattere privatistico della loro composizione e conservazione, ne faceva semplici archivi privati dei singoli senatori. Eppure ad essi si rivolse gradatamente l'interesse del potere politico, avido di resoconti sugli interventi dei senatori e sulle diverse posizioni in campo. Cicerone le indicava come *tabulae publicae* e Cesare, nel corso del suo primo consolato del 59 a.C. ne

ordinò la pubblicazione, forse con la segreta volontà di permettere il controllo dell'assemblea alla parte democratica sostenuta dalla plebe romana.

Augusto dal canto suo cassò la decisione di Cesare, conservando però la redazione ufficiale dei *commentarii*, affidata a un curato *actorum senatus*. I *commentarii* assunsero quindi carattere ufficiale, ma si distinsero sempre dai *libri sententiarum*, non avendo carattere imperativo. La loro conservazione fu assicurata dall'Aerarium, anche in epoca imperiale. Anche il collegio dei Pontefici, potentissima magistratura religiosa, custode di formule e segreti molto pregnanti nelle società romana, ebbe i suoi *commentarii*, di cui è narrata la distruzione nell'invasione gallica del 387-386. Le serie anagrafiche e finanziarie costituirono un settore di grande rilevanza dell'Aerarium.

È noto che i censori compivano il censo, o *lustrum*, interrogando tutti i cittadini e i cavalieri, esclusi i patrizi, nel campo di Marte in merito al loro stato familiare ed economico. Tutta la procedura era talmente complessa e delicata da doversi svolgere per iscritto. Acquisite le dichiarazioni dei convenuti era possibile la determinazione dell'imposta ad essi assegnata, e soprattutto la determinazione delle liste per ceti, operazione decisiva, perché da essa derivava la determinazione dell'imposta, ma anche il ruolo a ciascuno assegnato nella vita politica della città, attraverso la partecipazione ai *comitia* e l'obbligo alla milizia.

In uno Stato per ordini così sapientemente costruito il *censum* era l'operazione forse più importante, e ciò spiega l'altissima dignità concessa ai censori. Una seconda funzione svolta sempre dai censori era la *tuitio*, ovvero la preparazione del bilancio dello Stato, e la regolamentazione delle entrate e delle spese. I redditi dello Stato di norma venivano appaltati e in caso di controversie, agli stessi censori erano affidate funzioni giudiziarie. All'interno della cura del bilancio dello Stato un ruolo fondamentale rivestiva l'accertamento del patrimonio pubblico immobiliare. Per il complesso di documenti che ne derivava anche i censori potevano contare su un proprio archivio, sito al tempio delle Ninfe, da cui confluiva nell'Erario al termine della censura.

Vediamo in opera quindi un vero e proprio archivio corrente, con il Tabularium nella funzione di archivio di deposito. Anche i censori tenevano *commentarii*, dove potevano confluire sia atti relativi all'operazione della censura che atti giudiziari in materia finanziaria. La funzione giurisdizionale fra IV e III secolo giunse a concentrarsi nella figura del pretore, magistrato dotato di *imperium*, di rango appena inferiore a quello dei consoli. Il pretore era tenuto ad applicare in una prima fase il procedimento *per legis actiones*, basato su di un esasperato formalismo, che riproduceva simbolicamente lo scontro fisico tra i contendenti e che doveva la sua regolarità all'esatto compimento di gesti rituali prefissati.

Con il passare dei secoli, e la conquista di territori abitati da popolazioni atte a servirsi di propri diritti processuali, il pretore fu in grado di innovare la rigida, arcaica procedura delle *legis actiones* attraverso l'elaborazione di diverse modalità di svolgimento del processo, detto processo formulare, basato su formule flessibili, concordate fra le parti, dedotte da un pronunciamento del pretore, concretatosi in un editto all'inizio del suo mandato, esposto al pubblico su di una tabula imbiancata. Tale editto aveva portata generale per il mandato del pretore, generalmente annuale, e la sua valenza era talmente riconosciuta che Cicerone dichiarava che gli stessi editti erano ormai importanti come le dodici tavole.

Il processo formulare portò con sé l'utilizzo di documenti scritti, se pur in misura ancora esigua. Tutto il processo rimaneva affidato all'oralità, ma nella presentazione delle prove era possibile utilizzare il documento scritto.

È presumibile che all'interno del Tabularium fossero conservati gli editti pretori, o almeno le liste dei giudici e i loro *commentarii*. Fra i documenti che si ritiene fossero nel Tabularium dobbiamo menzionare i rendiconti resi dai governatori provinciali alla fine del loro mandato.

Esistevano archivi provinciali, come quelli che si svilupperanno in età imperiale? La *lex Julia de repetundis* del 59 a.C. faceva obbligo ai magistrati di lasciare in loco copia dei loro rendiconti. È possibile però che essi venissero semplicemente trasmessi ai loro successori. Altri uffici conservavano indefinitamente, senza rapporto con il Tabularium, i propri documenti.

I trattati internazionali, compresi quelli con gli Stati federati, erano resi pubblici su tavolette di bronzo esposte nel tempio di Giove e del Deus Fidius, sul Quirinale, ma erano custoditi per la conservazione permanente nel tempio della Fede del popolo romano, che può essere considerato l'archivio degli affari esteri dello Stato.

Nell'età repubblicana non esisteva una procedura di validazione né di registrazione ufficiale degli atti privati, compilati per qualsiasi tipo di transazione. Erano quindi gli archivi familiari e personali una funzione di conservazione per tali documenti. Si pensi alle tavolette cerate di Lucius Caecilius Jucundus, pubblico banditore, che conservava ricevute dei suoi clienti e della municipalità di Pompei, o a quelle di C. Sulpicius Cynamnus, proprietario di magazzini di grano nella stessa Pompei. Per un periodo più tardo vanno citate le tavolette Albertini, documenti privati degli anni in cui l'Africa fu invasa dai Vandali.

È noto che anche i templi furono utilizzati per detenervi documentazione di origine privata. Cesare e Augusto consegnarono i loro testamenti al tempio della vergine Vestale. È altresì noto che le transazioni private furono condotte nel periodo arcaico attraverso prassi privilegianti l'oralità. È però impossibile escludere a priori un ruolo anche significativo del documento.

È certa d'altra parte la presenza dell'istituto dell'*expensilatio* già all'epoca di Plauto, ed esso richiedeva la scrittura, configurandosi quando il creditore annotava nella rubrica dell'*expensum* del proprio libro di cassa domestico l'esborso di una somma indicandone il debitore³² Si può presumere che tale annotazione ricevesse dal consenso del debitore la sua corroborazione, ma ad ogni modo già all'epoca di Cicerone tale credito, così annotato, riceveva la sua tutela in giudizio.

L'*expensilatio* divenne poi *transcriptio*, quando intervennero i banchieri, argentarii, che registravano nei loro libri l'obbligazione. Non mancarono a Roma i chirografi, di origine ellenistica, documenti di carattere formale, inidonei a produrre effetti obbligatori.

Il campo nel quale si diffuse ampiamente il documento scritto anche in età repubblicana fu quello delle disposizioni testamentarie. Diverse tipologie di successione, quale quella *ab intestato* e quella testamentaria erano presenti a Roma, e non è compito di questo lavoro delinearle e descriverle. Basti dire che il testamento, in origine atto esclusivamente orale validato da testimoni, conobbe un'evoluzione che lo portò ad assumere forme di dichiarazione di volontà, rese davanti a testimoni, che consistevano però nell'attribuire valore a documenti scritti chiusi, da aprire dopo la morte del testatore. Con l'andar del tempo la giurisdizione riconobbe valore a un testamento formato di tavolette sigillate da sette testimoni, e all'epoca di Costantino, e poi di Teodosio II, il testamento divenne sostanzialmente un documento scritto, se pur rimaneva l'ammissibilità di un testamento orale fatto alla presenza di sette testimoni.

Analogamente per quanto riguarda le transazioni private regnava nell'età repubblicana l'oralità, anche qui esercitando cautela nell'essere troppo perentori. La *mancipatio* e la *sponsio-stipulatio*, *obligatio verbis contracta*, furono i paradigmi centrali dei rapporti contrattualistici privati, e si caratterizzarono per una ritualità specifica, che ne garantiva la validità.

Fu la *Constitutio Antoniniana* del 212 d. C., che stabilì la concessione della cittadinanza romana a tutte le popolazioni dell'impero, a creare una tensione fra gli usi romani e quelli ellenistici, che si risolse a vantaggio dei secondi, portando all'utilizzo molto diffuso del documento scritto. La Grecia conquistata ancora una volta si dimostrò capace di conquistare con la forza della sua civiltà e della sua cultura il mondo romano.

Alla fine del periodo repubblicano dunque risultava creato a Roma un archivio generale, l'*Aerarium-Tabularium*, che raccoglieva le scritture delle principali magistrature dello Stato romano, ma non quelle provenienti da transazioni private.

32 *Diritto privato romano*, a cura di A. Schiavone, cit., pp. 383 e sgg.

Non esisteva un ufficio del registro degli atti privati come nell'Egitto tolemaico. Il Tabularium poteva essere consultato per fini che oggi diremmo amministrativi, come accadde a Catone l'Uticense che si procurò, pagandoli profumatamente, i bilanci della Repubblica dal tempo di Silla.

Non era assegnata al Tabularium alcuna funzione ufficiale di conservazione per la ricerca storica, finalità estranea al mondo antico, anche se è accertato che grandi storici romani, a cominciare da Livio e da Tacito, ne fecero largo uso.

8. L'ETÀ IMPERIALE

Il collasso della Repubblica dette luogo a una forma di Stato di tipo fondamentalmente dirigistico e autoritario, che non volle però, per evidenti ragioni di opportunità politica, rompere formalmente con il precedente assetto istituzionale³³. Nei primi anni dopo la battaglia di Azio Ottaviano fu oggetto di trionfi e concessioni di importanti *iura*, fra cui lo *ius auxilii* dei tribuni, accompagnato dal diritto di grazia. Nel 28 a.C. fu nominato console insieme ad Agrippa e nel 27, attraverso un senatoconsulto successivamente adottato per legge, fu definita una divisione dei poteri con il Senato e furono create, accanto alle province senatorie, quelle imperiali: la Spagna con la Betica, le Gallie, la Siria con Cipro e la Cilicia. Ottaviano stesso assunse il titolo di Augusto. Le riforme, intese come ripristino delle antiche libertà, furono completate nel 23 a.C. con la rinuncia al consolato da parte di Augusto e con l'ottenimento della potestà tribunizia, attraverso la quale egli poteva convocare il Senato, presiederne le sedute, cancellare le sue risoluzioni, porre il veto alle deliberazioni degli uffici senatoriali, come nel caso dei censori, che decidevano della composizione del Senato, o degli edili, incaricati del mantenimento dell'ordine pubblico in Roma.

Lo stesso Augusto divenne pontefice massimo nel 12 a.C. e ottenne la *cura annonae*, che lo incaricava dell'approvvigionamento di Roma, e la *cura legum et morum*, fornita di potestà censoria. Ad ogni modo non si può in alcun modo sostenere che il ruolo del Senato fosse completamente svuotato, e che le stesse assemblee popolari fossero soppresse. È certo invece che i comizi centuriati continuarono a riunirsi nel primo secolo dell'era volgare, ma vi sono tracce di una loro persistenza anche in Ulpiano, sebbene il loro ruolo non potesse essere che confermativo, per acclamazione, di decisioni già prese.

³³ Cfr. Francois Jacques e John Scheid, *Rome e l'integrazione de l'Empire*, Presse universitaires de France, 1990, edizione italiana *Roma e il suo impero. Istituzioni, economia, religione*, Laterza, Bari, 2008, 2 ed.

Il Senato mantenne la responsabilità delle finanze della *res publica*, continuando ad amministrare le casse dello Stato depositate nell'Aerarium Saturni, esercitando l'usuale controllo sulle entrate e sulle uscite.

Non appare però documentata un'attività organica di formazione del bilancio dello Stato e del resto il Senato subì ben presto la concorrenza del *fiscus* imperiale, la cui presenza creò ben presto una gestione confusa con quella dell'Erario non risolta da provvedimenti definitivi. Anche per il mantenimento dell'ordine a Roma il Senato conservò delle attribuzioni, ma subì la concorrenza del principe che aveva molte più motivazioni politiche a occuparsi in prima persona della questione.

Analoga mescolanza di competenze si ebbe per l'amministrazione delle province senatoriali, dove pure il principe interveniva attraverso istruzioni ai proconsoli, che saltavano l'ordinaria dipendenza dal Senato. In età imperiale continuarono, e in qualche misura si accrebbero i senatoconsulti, investiti ormai della forza di legge, stante il lento venir meno delle assemblee popolari, se pur anche in essi il parere del principe appare predominante.

Importanti competenze erano attribuite al Senato per funzioni giudiziarie, che non si sovrapponevano però a quelle dei funzionari ordinari, limitandosi ai giudizi nei confronti dei governatori delle province, a casi di lesa maestà o nei quali fossero implicati senatori, e in generale a situazioni di grave allarme sociale.

Il lungo periodo del principato, durato oltre due secoli, non vide mai la scomparsa completa delle prerogative senatoriali, ma una loro dialettica con i poteri del *princeps*, il quale non riuscì mai a ergersi come unico *dominus* del potere politico, preferendo agire attraverso la creazione di strutture amministrative alternative e concorrenziali rispetto a quelle ordinarie, ma non soppressive. I suoi rapporti con il Senato furono improntati sempre al massimo rispetto, e di norma l'imperatore esprimeva in Senato a viva voce le proprie proposte, che erano molto difficili comunque da respingere.

La potestà legislativa del principe si espresse attraverso *constitutiones* ed *edicta*. I secondi, emanati in risposta positiva o negativa a istanze proposte, venivano affissi nella residenza del principe. I decreti o *constitutiones* si basavano sul diritto del principe di fare tutto quello che era utile per la *res publica*. e potevano assumere diverse vesti formali, tra cui decisioni, concessioni di privilegi, istruzioni per i magistrati (*mandata*).

Importanti funzioni furono svolte dagli imperatori in campo giudiziario. Essi potevano giudicare in prima istanza in materia civile avocando a sé la controversia, oppure rispondendo a suppliche, ed emanando rescritti. È evidente che solo una minima parte delle controversie giungevano all'imperatore, e la giustizia civile continuava a essere esercitata dai magistrati tradizionali. L'imperatore rinviava a essi la

maggior parte delle suppliche, istituendo una prima cernita, e interveniva spesso solo in caso di insufficienza delle leggi esistenti.

Per le cause penali si assiste a un fenomeno analogo, anche in presenza dell'appello, che si sviluppò nei primi secoli imperiali, davanti all'imperatore o al prefetto del pretorio. In realtà l'accettazione dell'appello era molto raro e non si svolgeva mai avverso sentenze, ma toccava procedure violate e si risolveva con il rinvio della causa presso il magistrato ordinario. In casi molto gravi nei quali fossero implicati senatori o esponenti dell'ordine equestre, e nei giudizi per lesa maestà, era usuale un intervento diretto dell'imperatore.

Di norma la giurisdizione ordinaria veniva delegata ai funzionari ordinari o ai governatori delle province. Nel corso del terzo secolo il sistema degli appelli fu regolamentato in modo organico, facendo del prefetto del pretorio il terminale dell'appello dei giudizi pronunciati dai governatori delle province e il prefetto dell'Urbe dei magistrati di Roma.

Il settore dell'amministrazione fiscale, collegata al censimento anagrafico, era certamente una delle più importanti incombenze dell'amministrazione imperiale. Dal momento in cui, nel 29-28 a.C. Augusto aveva ricreato la censura, inattiva da oltre cinquant'anni, furono effettuati censimenti organici dei cittadini romani. Essi però furono decentrati e affidati ai magistrati provinciali che inviavano, in tutto o in parte, copia degli elenchi a Roma per essere conservati nell'archivio imperiale. Anche in questo caso i documenti assumevano la forma di *commentarii* nei quali venivano riuniti i diversi fogli di papiro sui quali oltre allo stato civile era indicata la situazione patrimoniale dei censiti.

In effetti il censimento appare in questa epoca uno strumento per disporre di liste di contribuenti per il tributo diretto o le tasse indirette. Le imposte dirette colpivano nei primi secoli le province a eccezione delle città che avevano ottenuto il privilegio fiscale diretto, ovvero l'immunità. Le seconde riguardavano innumerevoli categorie di diritti e corvé, che già dall'epoca di Adriano furono riscosse attraverso l'amministrazione diretta, sottraendole agli appaltatori privati.

In ultima analisi gli imperatori esercitavano un controllo diretto sulle entrate delle province imperiali, che confluivano nella cassa imperiale, il *fiscus*, e amministravano l'enorme patrimonio dell'imperatore stesso.

Le province senatorie rimanevano affidate al Senato e all'*Aerarium*. Parlare quindi di uno Stato accentrato in senso moderno è fuori luogo per l'amministrazione imperiale romana, e lo sarà ancor di più nei lunghi secoli medioevali e dell'età moderna. La funzione più precipua dell'imperatore, che si riflette nelle carte di cui si hanno notizie da fonti letterarie, fu quella di assicurare relazioni permanenti e rapide fra il principe e i diversi settori dell'Impero. A tale riguardo il sistema della

corrispondenza imperiale doveva mettere il principe in grado di fornire ordini di natura generale, rispondere alle numerose suppliche e richieste che da ogni dove erano a essi rivolte e naturalmente comandare le truppe.

Di fatto, a eccezione dello stato civile e dell'amministrazione finanziaria di cui si è detto, il compito principale dell'amministrazione imperiale propriamente detta era quello di rendere possibile la comunicazione del principe con le autorità provinciali e i cittadini, attraverso la ricezione della corrispondenza, la cernita dei casi, la preparazione e spedizione delle risposte e degli ordini.

La legislazione imperiale divenne via via più invasiva e si spinse nel campo degli *iura* già a partire dal terzo secolo, quando i grandi giuristi divennero funzionari al servizio dell'impero. Gli imperatori si videro riconosciuto il potere di emettere interpretazioni autentiche su questioni di diritto, rispondendo a petizioni messe per iscritto. Il *rescriptum* era il risultato di una complessa procedura di cancelleria, per la quale un petitore indirizzava un libello all'imperatore, che era esaminata dai suoi uffici, i quali preparavano una bozza da proporre all'imperatore stesso, detta *periculum*. Tale bozza poteva essere approvata, o ancora considerata bisognosa di analisi, da far compiere anche a persone esterne alla cancelleria dell'imperatore. La decisione finale veniva inserita in una minuta definitiva, approvata dall'imperatore, che veniva detta *forma* e che veniva poi sottoscritta dallo stesso imperatore.

Per la spedizione della forma assistiamo nei secoli a prassi diverse. Fino ai tempi di Adriano si praticava l'*insinuatio*, ovvero la spedizione della *forma* in calce all'originale del libello al petitore. Successivamente intervenne la *propositio*, con l'esposizione in luoghi pubblici dei rescritti. Ai tempi di Diocleziano si ritornò all'*insinuatio*, anche in relazione al carattere itinerante che la figura dell'imperatore aveva assunto.

Gli interventi imperiali nell'amministrazione dello Stato, ancora discreti, ma sensibili, nell'età del principato comportarono importanti effetti, non tutti positivi, per la conservazione della documentazione archivistica. Il risultato fu in ultima analisi il venir meno dell'archivio generale istituito nell'*Aerarium-Tabularium* a vantaggio di molteplici luoghi di conservazione, propinqui ai luoghi di produzione nei palazzi del potere. Il *Tabularium* non fu soppresso ma confinato ad archivio senatoriale, cui man mano sfuggivano le serie archivistiche più significative³⁴.

Quella che era stata una creazione grandemente innovativa, nata dalla consapevolezza del ruolo di un archivio generale della Repubblica per il funzionamento di tutte le istituzioni, scomparve come tale nell'età imperiale, e il fenomeno non

³⁴ G. Cencetti, "Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana ed il *Tabularium principis*", cit., pp. 221-259.

appare unico e inusuale. In effetti gli stati autoritari e dispotici nel corso della storia hanno mostrato di temere la costituzione di un luogo unitario di conservazione delle carte, per gli effetti che la loro conoscenza da parte di uno strato più ampio di popolazione poteva avere sulla loro gestione del potere.

L'archivio imperiale ebbe sede nella stessa residenza del principe, al Palatino, ed esso raccolse nei secoli la documentazione che afferiva all'attività del principe. È problematico pensare che il *Tabularium principis* si ponesse come un archivio centrale imperiale, che si sostituisse all'*Aerarium Saturni*. In realtà i diversi rami in cui si divideva l'amministrazione conservavano presso di sé i propri archivi.

Si pensi in primo luogo al capo dell'amministrazione finanziaria, e del tesoro imperiale, il *rationalis*, oppure al *magister rei privatae*, che amministrava le confische di proprietà ereditate dal patrimonio imperiale. Si pensi alla documentazione catastale, in forma di tavolette di metallo con documenti pertinenti le divisioni di proprietà e la determinazione dei confini, oppure alle carte dei procedimenti giudiziari svolti davanti all'imperatore. Non potevano mancare i documenti dei governatori provinciali delle province imperiali, che venivano consegnati al termine del loro mandato. Nondimeno il *Tabularium principis* poteva essere espressione generale che sussumeva gli archivi delle diverse branche dell'amministrazione che facevano capo all'imperatore.

Il *Tabularium principis* conteneva evidentemente le costituzioni imperiali e le carte segrete dell'imperatore, una sorta di archivio riservato o di gabinetto per la conservazione delle quali era incaricato un liberto particolarmente fidato. Abbiamo notizia di documentazione molto riservata, che poteva far riferimento a liste di avversari o cittadini romani destinati alla morte, e che potevano essere distrutte, integralmente o parzialmente, dagli imperatori successivi.

Con il passare dei secoli, e l'aumento della forza del potere imperiale, vi si trovavano certamente i *commentarii* delle nomine dei magistrati e dei senatori e l'amministrazione degli affari esteri. Un ruolo non secondario ebbe naturalmente la documentazione relativa al mantenimento dell'esercito e alle campagne militari, a partire dal loro costo, che costituì la voce predominante del budget imperiale.

Inoltre la corrispondenza imperiale, frutto del rapporto sempre più stringente con i sudditi, costituiva larga parte dell'attività dell'imperatore, e portò nell'età del Dominato alla nascita di una strutturata cancelleria, che, valendosi del lavoro di tecnici della scrittura molto qualificati, costituì il modello per le cancellerie medioevali, nelle quali passò il principio che uno solo dovesse essere il terminale documentario delle decisioni imperiali, e quindi potesse esservi una sola cancelleria.

Nei primi decenni del principato l'onere di conservare la documentazione di più stretta pertinenza imperiale fu affidato, come si è detto a fiduciari dell'Imperatore, ma già Claudio istituì uffici presso la corte sotto la cura di membri dell'ordine equestre. Durante l'impero di Adriano si verificò l'assegnazione di cavalieri assegnati agli uffici denominati sulla base delle loro funzioni.

Il processo di specializzazione della funzione cancelleresca appare molto avanzato nell'età del Dominato.

9. L'ETÀ DEL DOMINATO

La disintegrazione delle strutture politiche e amministrative dell'impero nel corso del III secolo d.C. condusse, nell'età di Diocleziano, a una forma di Stato ormai dimenticata, anche formalmente, dell'età repubblicana, accentuando di converso il momento autoritario e unitario del potere del principe, divenuto *dominus* di tipo orientale.

Dalla sacra persona dell'imperatore si diramava un potere gerarchico che toccava tutti i livelli di organizzazione del potere, e si appoggiava su di una onnipotente burocrazia. La fiscalità divenne più occhiuta e stringente, anche per finanziare la stessa burocrazia, e l'esazione delle imposte divenne uno dei compiti fondamentali dello Stato, producendo naturalmente copiosa documentazione archivistica.

Basti ricordare la gestione delle imposte personali e terriere, la *capitatio-iugatio* e l'imposta sulla ricchezza commerciale, la *lustralis collatio*. L'età del Dominato inoltre ci consegna una organizzazione della produzione e conservazione archivistica sviluppata, con la presenza di una vera e propria cancelleria. Essa è illustrata nella famosa *Notitia dignitatum*, un memoriale ufficiale compilato dopo il 395 d.C. e conservatoci in copie medioevali. In essa vengono descritti gli *officia* della curia imperiale e identificate le insegne che li contraddistinguono.

Al centro del corpo amministrativo vi è il *questor sacri palatii*, chiamato la bocca dell'imperatore, cui era affidata la stesura delle leggi e probabilmente la loro conservazione. La *Notitia dignitatum* parla in proposito di *leges salubres* per la parte orientale e *leges salubres* per quella occidentale.

Sulla natura archivistica di queste leggi molto si è discusso: Breslau ritiene che si tratti di *commentarii* nei quali venissero inserite, per regesto, le leggi stesse, mentre Pierre Noailles li considera veri e propri depositi di originali, a guisa di un moderno archivio legislativo³⁵. Gli *edicta* imperiali comunque venivano registrati

35 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 210-211.

nel *liber legum*, di cui ci parla Giustiniano. Nell'età del Dominato essi sostituirono completamente le *constitutiones* e furono detti *leges generales*.

D'altro canto la concentrazione legislativa nelle mani del sovrano-*dominus* comportò l'ampliamento degli interventi dell'imperatore in tutti i settori, attraverso diversi strumenti normativi. Possiamo citare i *mandata*, con le istruzioni ai propri funzionari, che se nel periodo del principato potevano contenere innovazioni legislative, si riducono più tardi a meri ordini di esecuzione. Particolare ruolo era assegnato, come si è visto, ai *rescripta*, con la risposta dell'imperatore a questioni poste direttamente alla sua cognizione, che di norma riguardavano il diritto privato. Tali tipologie documentarie corrisposero a diversi *officia* all'interno della cancelleria.

La corrispondenza e le risposte ai quesiti di natura giuridica da parte dell'imperatore furono demandate a *officia* che presero il nome dagli stessi depositi archivistici, ossia gli *scrinia*, casse nei quali i documenti venivano riposti. Tale nomenclatura si affermò a partire dall'età di Diocleziano, quando l'imperatore divenne itinerante e si spostava frequentemente per tutto l'impero. Gli *scrinia* erano diretti da un *magister*.

È documentato un *officium a libellis*, con le risposte a quesiti giuridici posti all'imperatore, un *officium ab epistulis*, che trattava tutta la corrispondenza imperiale, comprese le ambascerie, gli editti e altri ordini, ed un *officium a memoria*, vera e proprio ufficio di cancelleria. In una prima fase gli *scrinia* erano tutti sullo stesso piano, ma ben presto l'*officium a memoria* acquisì archivisticamente la preminenza sugli altri, organizzandosi come il terminale della corrispondenza imperiale, in entrata e in uscita, cui anche gli altri *officia* facevano riferimento.

Quali le serie documentarie presenti nella Cancelleria imperiale, e quale il loro ordinamento originario?

La scarse fonti letterarie ed epigrafiche superstiti ci mostrano come regnasse incontrastato il principio già incontrato dell'archiviazione per serie, ossia secondo la forma del documento e non il loro contenuto. Quindi i libelli con i libelli, le epistole con le epistole, le leggi tutte insieme, e così via.

Pur nell'impossibilità di sciogliere tutti i dubbi al riguardo, è certamente verosimile che le basi della documentazione archivistica fossero ancora una volta i *commentarii*, nei quali venivano raccolti i documenti attraverso registi, ma più probabilmente per esteso, come accadrà poi nel corso del Medioevo, quando questo tipo di scritture per lunghi secoli rimarrà l'unica documentazione archivistica conservata e riconosciuta.

Per quel che attiene alla conservazione delle leggi occorre dire che non vi sono prove di grande sagacia e perizia al riguardo. Alla fine del III secolo si susseguirono i tentativi di codificazione delle *leges*, ma anche degli *iura*. Per le prime occorre far

riferimento a due compilazioni nate in ambito privato, il *Codex Gregorianus* e il *Codex Hermogenianus*, sorte negli ultimi anni del principato di Diocleziano.

Il *Codice Gregoriano* raccoglie costituzioni dall'epoca di Settimio Severo all'anno 292; l'*Hermogeniano* riprendeva le rubriche del Gregoriano e conteneva i rescritti di Diocleziano degli anni 293 e 294³⁶.

Conosciamo tali strumenti attraverso compilazioni posteriori, soprattutto la *Lex Wisigothorum* e il *Corpus iuris civilis* di Giustiniano, e apprendiamo in tal modo che essi si occupavano in massima parte di diritto privato.

Le fonti archivistiche dei codici ci rimangono oscure, ma non sono con ogni probabilità da attribuire a luoghi di conservazione ufficiale, bensì a raccolte create presso istituzioni private, quali le scuole di diritto.

Fra l'ultimo decennio del III secolo e gli anni successivi videro la luce anche compilazioni private di *iura*, quali, tra le altre, le *Receptae sententiae*, attribuite al giureconsulto Paolo Giulio, pervenuteci attraverso la *Lex romana Visigothorum*, o i *Vaticana Fragmenta*, con citazioni tratte dalla giurisprudenza di Papiniano, Paolo e Ulpiano. Le fonti all'origine di tali opere sono da ricercare in ambito scolastico e bibliotecario.

Va inoltre citata l'*Epitome Gai*, un compendio dei primi tre libri delle *Istituzioni* di Gaio, che faranno poi parte del *Corpus iuris* giustiniano. Il *Liber Gai* ci perviene attraverso la *Lex romana Visigothorum*.

Una compilazione ufficiale, e di ben diverso spessore fu il *Codice Teodosiano*, pubblicato per volere di Teodosio II nel 438.

Il primitivo intendimento dei compilatori era di inserire nella compilazione sia le *leges* che gli *iura*, ma l'enorme difficoltà dell'impresa, soprattutto archivistica, consigliò di limitare il lavoro alle leggi promulgate a partire da Costantino. In effetti il *Teodosiano* non poté avvalersi, se non in misura sporadica, degli archivi imperiali, in precario stato di conservazione, e le sue fonti principali furono gli uffici riceventi le *leges* e gli *edicta*, o la Scuola di diritto di Berytus, l'odierna Beirut.

Per l'Occidente il *Teodosiano* utilizzò gli archivi dei funzionari provinciali, particolarmente dell'Africa.

È probabile che alla disorganizzazione degli archivi imperiali abbia posto mano la commissione incaricata del *Teodosiano*, dal momento che le leggi del codice giustiniano per il periodo successivo al 438 appaiono tratte dal *liber legum* e non dagli archivi degli ufficiali provinciali.

36 F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, Giuffrè 1954; G. Astuti, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano-barbarica*, Padova, Cedam 1953; M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994; Antonio Padoa-Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa. Parte 1: il medioevo*, Padova, Cedam, 2005.

Il *Codice Teodosiano* ci è pervenuto non completo, perché dei sedici libri che lo componevano ne sono giunti fino a noi gli ultimi otto attraverso un manoscritto di origine francese appartenente alla Biblioteca apostolica vaticana. I libri sesto e settimo sono in un manoscritto ora a Parigi, e brani del *Codice Teodosiano* sono stati tratti dalla *Lex Wisigothorum* e da altri manoscritti.

Ad ogni modo la tradizione di questo documento, come degli altri di natura legislativa successivi, è tutta inquadrabile in istituzioni ecclesiastiche. La mancanza di una cancelleria a servizio dei pubblici poteri è fenomeno costante in Europa per tutto l'Alto Medioevo, e si riconnette alla non esistenza di uno stato territoriale accentrato, bensì alla conservazione delle tradizioni germaniche del popolo-esercito, cui non si sovrappone un potere sovrano preminente.

Il coronamento di una così intensa attività di compilazione fu, come è noto, il *Corpus iuris civilis* di Giustiniano, che fu in grado di riprendere e realizzare l'originario progetto teodosiano, con l'inserimento degli *iura*, nel *Digesto* o *Pandette*, accanto alle *leges*. Le stesse *leges* venivano raccolte a partire dal tempo di Adriano fino all'età di Giustiniano.

La grandiosa opera giustiniana si mostrò nei decenni successivi in qualche misura effimera, soprattutto in Occidente, se si eccettua l'Italia bizantina, come le conquiste militari dell'imperatore, ma costituì il sostrato ineludibile da cui la civiltà europea poté ripartire nell'undecimo secolo con la sua riscoperta da parte della Scuola di Bologna.

Il *Corpus iuris civilis* fu possibile per la presenza di archivi centrali organizzati, ma anche attraverso l'opera della burocrazia periferica, in grado ormai di detenere ordinatamente archivi. La creazione del codice giustiniano però ebbe effetti archivistici di lunga durata sulla conservazione delle leggi.

Il *Corpus iuris* fu diviso in quattro sezioni principali: le *Institutiones*, manuale a uso delle scuole, il *Codex*, con le costituzioni imperiali a partire dal tempo di Adriano, il *Digesto*, o *Pandette*, con la collezione degli *iura* risultanti dai pareri giurisprudenziali dei più grandi giuristi dell'età classica, le *Novellae constitutiones*, emanate dallo stesso Giustiniano dopo il 535.

Con la creazione del *Corpus* si affermò in primo luogo la concezione che le leggi da applicare dovessero essere scritte in un libro, un solo libro, che garantisce dalle contraddizioni e nella cui formazione si fossero eliminate già *ab origine* disposizioni contraddittorie e non più in vigore. Vi è chi ha fatto derivare tale novità, estranea al mondo classico, all'affermarsi del Cristianesimo e al suo riferirsi ai libri sacri.

In secondo luogo, le leggi in qualche maniera si rendono autonome dalla loro trascrizione nei *commentarii* o nei *libri legum*, assumendo la veste di raccolte, più

attinenti, ma solo esteriormente, ad ambiti bibliotecari e per questo motivo spesso non trattate nei manuali di storia degli archivi che si occupano dell'Alto Medioevo.

In realtà si tratta di documentazione *latu sensu* archivistica, e come tale sarà analizzata in questo studio.

Tra IV e VI secolo inoltre si sviluppò una letteratura giuridica minore, compilazioni e parafrasi di testi della giurisprudenza, i cui codici sono oggi conservati in massima parte presso la Biblioteca Vaticana. Si tratta del *Tituli ex corpore Ulpiani*, i *Fragmenta iuris romani Vaticana*, la *Mosaicarum et Romanorum legum collatio*, la *Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti*, il *Liber Romanus-Siriacus*, gli *Antiqua summaria codicis Theodosiani*.

L'età del Dominato vide la nascita di un nuovo soggetto religioso e sociale, che non tardò ad assumere caratteri politici: la Chiesa. Già nel corso delle persecuzioni la Chiesa era entrata in contatto con l'amministrazione romana, ne aveva appreso le tecniche, anche in relazione alle necessità di difesa dei martiri. All'atto del suo riconoscimento la Chiesa assunse un'organizzazione amministrativa del tutto simile a quella imperiale, mutuandone gli stessi nomi. Le diocesi diocleziane divennero l'organizzazione ecclesiastica sul territorio che facevano capo al patriarca arciepiscopo posto nella città principale.

Anche la Chiesa organizzò una propria cancelleria, di cui si dirà più avanti, che fece tesoro dell'organizzazione imperiale. Il Laterano, che fu la sede del governo episcopale in Roma, svolse anche funzioni di archivio, e nello stesso si sperimentarono le forme di produzione e conservazione documentaria che consentiranno nel Medioevo di conservare anche dal lato archivistico il lascito della civiltà antica.

10. IL DOCUMENTO PRIVATO

Il mondo greco ed ellenistico aveva elaborato una raffinata pratica del notariato, legata alla grande importanza che ivi si annetteva al documento scritto. La conservazione della documentazione privata di origine notarile inoltre fu praticata da uffici appositi all'interno delle curie municipali, che condussero alla creazione dell'Ufficio delle proprietà nell'Egitto tolemaico.

Nulla di tutto questo nella Roma repubblicana, e anche durante il principato nulla fa pensare a una conservazione pubblica degli atti privati. È pur vero comunque che in tale età si assiste alla sempre maggiore presenza di atti scritti per documentare contratti e disposizioni testamentarie ufficialmente ancora validati da gestualità orali. Il fenomeno, come si è visto, si accentuò grandemente con la

Constitutio Antoniniana e il prevalere della cultura notarile ellenistica, basata sul documento scritto.

La scrittura dei documenti nel mondo romano, a carattere officioso, veniva regolarmente affidata da capifamiglia proprietari a propri schiavi o liberti, denominati con vari appellativi, fra cui si estende e si generalizza quello di *notarii*, segretari privati che assumono ben presto la capacità di comporre testi abbreviati, vere e proprie note tachigrafiche, volte alla realizzazione di una scrittura rapida. Ben presto la complessità degli atti dette luogo a vere e proprie specializzazioni, che trovavano il loro fondamento nella conoscenza giuridica degli estensori degli atti stessi e nella elaborazione di formulari formalisticamente elaborati.

Cicerone cita, seppur in senso dispregiativo, i testamentari, quali fabbricatori di testamenti falsi, ma è evidente che proprio attorno al delicatissimo documento di ultima volontà venne formandosi una classe di esperti in grado di prevenire le falsificazioni.

In tal modo sorse e acquisì ruolo determinante nel mondo romano un ceto di professionisti denominati tabellioni, cui si affidò la redazione di documenti che avessero ufficialità. Ulpiano ne parla esplicitamente per la prima volta e ne descrive i luoghi di attività, nelle piazze e soprattutto presso gli archivi.

La presenza e il diffondersi di queste tecniche, e di questi tecnici, non poteva però risolvere il cruciale problema della validazione del documento privato in giudizio, all'atto di una controversia. Il mondo romano nell'età del dominio in effetti ripercorse su questo punto il cammino greco, dotando di particolare credibilità la categoria dei tabellioni, ma non giungendo mai ad assegnare a essi, come accadrà nel Basso Medioevo, la *publica fides*, che invece rimase ben salda nelle mani delle strutture amministrative della città. Il documento dotato di *publica fides* sarà, come vedremo, soltanto quello insinuato fra gli atti della curia municipale. Il documento puramente privato non si vedeva riconosciuta forza di prova, ma necessitava delle dichiarazioni dei testimoni che in giudizio potevano affermare la veridicità di quanto affermato nel documento stesso.

All'estremo opposto si situava il documento che assumeva veste pubblica vedendo affermata la sua validità in giudizio attraverso il ricorso a ufficiali dello stato in possesso dello *jus actorum conficiendorum*, ossia il diritto di preparare minute di procedimenti e di validarli con pubblica garanzia. Il potere politico non giunse mai nel mondo antico a spogliarsi della fondamentale attribuzione di certificare in proprio in merito alla validazione del documento privato che, una volta assunto negli archivi pubblici, acquisiva una natura pubblica. L'*insinuatio* infatti non era semplicemente la registrazione del documento davanti all'autorità competente, ma lo stesso doveva essere letto, redigendone processo verbale da inserire nei *gesta*. Si

poteva del resto fare a meno dello stesso documento privato verbalizzando le parti negoziali le proprie dichiarazioni davanti alla pubblica autorità.

Nacque il documento *apud acta*, che fu usato soprattutto per i testamenti, cui lo stato annetteva valore decisivo.

La Venezia dogale, che si richiamava direttamente alla città antica nella sua organizzazione istituzionale, pose i testamenti sotto la protezione del doge, assicurandone una conservazione integrale in Palazzo Ducale e rifiutando il modello medioevale della conservazione notarile, ossia presso membri di una corporazione autonoma rispetto allo Stato.

Nell'anno 366 la costituzione degli imperatori Valentiniano e Valerio concesse anche alle curie municipali lo *jus actorum conficiendorum*, creando i *municipalia gesta*. Non tutti i documenti privati furono insinuati nei *gesta*, anzi ordinariamente solo categorie ben definite, come i testamenti o le donazioni che superando del tutto un determinato ammontare, secondo la costituzione di Costantino del 316, dovevano obbligatoriamente entrare nei *gesta*.

Lo scopo della registrazione fra i documenti pubblici fu del resto in una prima fase eminentemente fiscale e per i testamenti essa attestò il pagamento della *vigesima hereditatum*. Con l'andare del tempo si fece molto più frequente la pratica della registrazione. Per quanto diffusa però essa rimaneva difficoltosa e costosa, e non accessibile alla grande massa di documenti privati prodotti nel periodo del Dominato.

Fu quindi riconosciuta dal potere cittadino una forma intermedia di atto privato, che non fosse il puro chirografo senza garanzie, ma neppure un atto pubblico: gli *acta publice confecta*, che si avvalevano della credibilità acquisita dal tabellione a certificare la veridicità di quanto gli stessi atti affermavano. Tale credibilità nasceva essenzialmente dall'inserimento del tabellione in una corporazione e dalle regole formali seguite nella confezione dell'atto, che si basavano sulla *completio*, un'attenta lettura del documento nella forma di scheda davanti alle parti, e nella sua successiva trasformazione *in mundum*, e sull'*absolutio*, ossia la consegna del documento al destinatario da parte del notaio.

L'instrumentum publice confectum non è un documento pubblico, perché mai il mondo antico delegherà ad altri la sua funzione istituzionale, ma appare dotato di una robusta credibilità, che ben difficilmente poteva essere contestata in giudizio.

In effetti tale strada sarà ripresa dal Medioevo longobardo e nel periodo successivo, dando luogo a quella particolarissima funzione di tecnici della produzione, ma anche della conservazione della documentazione archivistica, propria dei notai, in ambito mediterraneo.

Nel mondo antico, comunque, non appare una funzione di conservazione archivistica connessa all'ufficio del tabellionato. Il documento transitava tra le parti insieme al bene e veniva conservato dal destinatario, senza impegnare la responsabilità del tabellone.

Nel regolamento della corporazione dei notai in Costantinopoli³⁷ ci si preoccupa di stabilire tariffe non vessatorie verso i clienti e non aumentabili a dismisura, anche per evitare il fenomeno del non ritiro del documento da parte del cliente stesso, per mancanza di denaro. In questo caso era probabile che il documento andasse perso presso il notaio, causando controversie senza fine. La conservazione del documento spettava al privato.

Nel generale naufragio della documentazione archivistica tardoantica la sola istituzione che dimostra di saper conservare i propri documenti fu la Chiesa. Si pensi ai papiri di Ravenna, per quanto oggi in parte dispersi, che provengono in buona parte dall'archivio della Chiesa archiepiscopale della città. In essi prevalgono le vendite e le donazioni fatte alla Chiesa stessa³⁸. I documenti furono creati in presenza di un'autorità municipale munita di *ius actorum conficendorum* ed è prevista esplicitamente l'insinuazione negli *acta municipalia* degli stessi documenti.

La presenza di atti di provenienza ecclesiastica, frutto di idonea conservazione archivistica, e per converso l'assoluta inadeguatezza allo scopo da parte di soggetti laici, sarà una costante per tutto l'Alto Medioevo e riceverà un'inversione decisiva solo con la nascita dei comuni.

Il mondo romano in conclusione, partito da una scarsa attenzione rivolta al documento scritto, giunge, nella matura fase giustiniana, a considerare la funzione del documento pubblico come elemento essenziale per la certezza del diritto, e la nascita di archivi in ogni città come un requisito essenziale della sovranità. Saranno elementi fecondi che solo nel Basso Medioevo potranno svilupparsi insieme alla riscoperta del *Corpus iuris civilis*.

37 G. Costamagna, "L'alto medioevo", in: *Alle origini del notariato italiano*, "Regolamento della corporazione dei notai in Costantinopoli", (Jean Nicole, *Le livre du Préfet ou l'Edit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople*, Geneve 1893 rist. London 1970, pp. 13-22)", pp. 121-130.

38 Ivi, p. 212. Cfr. inoltre la splendida raccolta delle *Chartae latinae antiquiores*.

11. IL MONDO TARDOANTICO E L'ALTO MEDIOEVO

L'uso della documentazione scritta era nel mondo romano ampiamente diffuso e interessato da elevata formalizzazione, come si è visto nell'età del Dominato, sia che il documento fosse prodotto da soggetti pubblici che da privati.

La creazione di una strutturata cancelleria presso *l'imperator-dominus*, la normazione di procedure di validazione dei contratti privati, seguita alla *Constitutio Antoniniana*, permise lo sviluppo di una tecnica archivistica raffinatissima, che comprendeva il riconoscimento degli archivi delle curie municipali quali cardini della certezza del diritto dei sudditi, come affermato a chiare note nel *Corpus iuris civilis*.

Eppure non vi erano in ultima analisi nella società romana soggetti interessati, e attrezzati, per la conservazione sul lungo periodo dei documenti archivistici che riguardassero scritture correnti, caratterizzate da finalità legate alla risoluzione di problemi specifici di natura giuridica o semplicemente pratica, e da una puntualità nel tempo della loro redazione in un giorno definito, un luogo definito³⁹.

Se le *leges* e gli *edicta* vennero raccolti in *codices* e compendi di rilevante fattura, gli stessi seguirono per la loro conservazione strade in buona parte autonome rispetto a strutture archivistiche organizzate, legate in gran parte alle scuole di diritto.

La decadenza inarrestabile della società romana, proseguita nell'età dei regni romano-barbarici, portò con sé, oltre che analfabetismo, la rarefazione degli scambi commerciali e dei negozi giuridici comportanti scambi di beni e di denaro.

Eppure dalle macerie del mondo romano era sorta un'organizzazione potente, la Chiesa, che improntò di sé la società medioevale e si servì in modo originale delle conoscenze e abilità archivistiche apprese a contatto con la cancelleria romana, le curie municipali e i tecnici della formazione del documento.

Nel corso dell'Alto Medioevo si assiste, dopo il sostanziale vuoto documentario del mondo greco-romano, ove si eccettui l'Egitto tolemaico, al ritorno di interesse per la conservazione archivistica, e finalmente nuclei documentari cospicui, su pergamena e non più su tavolette d'argilla, risultano conservati, tramandati nei secoli e giunti fino a noi.

Non sono più le corti mesopotamiche, siriane o hittite, con i loro archivi palaziali, ad assicurare la conservazione documentaria, ma le istituzioni ecclesiastiche dell'Alto Medioevo, ossia le diocesi, le chiese cattedrali, i capitoli delle chiese cattedrali.

³⁹ Si veda la definizione che del documento archivistico dà P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci editore, 1991, p. 50. In realtà le leggi ricadono a pieno titolo sulla documentazione archivistica, anche se la loro conservazione ha assunto nel periodo in esame connotazioni bibliografiche.

Una trattazione a parte, e di grande rilevanza evidentemente, merita la Curia romana, ma essa va inserita all'interno del lascito del mondo tardo-antico e del sopravvivere di forme di organizzazione legate alla cultura amministrativa bizantina in Italia, a cominciare dal caso di Venezia. Un fenomeno così imponente non poteva aver luogo senza la rottura della macchina burocratica imperiale, ma anche senza trascurare il lascito di tecniche e conoscenze che da quella esperienza proveniva.

La Chiesa nell'età romano barbarica, caratterizzata dalla fede ariana dei popoli germanici, era un'organizzazione autonoma dallo Stato⁴⁰, ed essa si avvale del diritto elaborato nei lunghi secoli della Roma repubblicana e imperiale per interagire con le società germaniche, creando, insieme al credo religioso, un humus culturale che caratterizzerà nei secoli l'Occidente. Non si trattò di sostituire al diritto consuetudinario dei popoli germanici il diritto romano, né di imporre istituti giuridici del tutto estranei a quelle tradizioni, ché anzi il diritto germanico continuò per tutto l'Alto Medioevo a costituire la base dei rapporti sociali per quelle genti, ma vi fu molto di più. Intervenne l'accettazione del diritto come luogo di scambio sociale, grammatica giuridica elementare che, al di là delle sue diverse declinazioni, caratterizza l'intera Europa occidentale⁴¹.

Nel mondo romano si era, come si è visto, determinata una svolta epocale nella storia del mondo, con la nascita di uno spazio autonomo per quella che poi verrà denominata società civile, e di un diritto di natura giurisprudenziale, che risalendo a pronunce dei pontefici, poi elaborate da un ceto di giuristi professionalizzato, aveva permesso di creare un argine alle pretese del potere politico di dettare autoritativamente le proprie decisioni attraverso la *lex*, che non poteva più sovrapporsi al pristino *ius*.

Nel Medioevo interviene un nuovo potente agente di cambiamento nella mentalità collettiva, che, unendosi con il diritto romano, innova in modo decisivo i rapporti sociali, e la produzione e conservazione della documentazione archivistica: il Cristianesimo.

Il porre l'accento sulla persona, al di là della comunità di appartenenza, spezzandone i vincoli talora angusti, consentì di guardare al mondo dei rapporti sociali non più solo in termini di diritto, quello che i giuristi chiamano il diritto oggettivo, ma di diritti, di ceto, di casta, di luogo e più tardi, con il giusnaturalismo, delle persone stesse, giungendo al moderno diritto costituzionale. Papi contro imperatori, comuni contro autorità superiori rivendicheranno diritti, che costituiranno il so-

40 M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., pp. 36 e seguenti.

41 Carl Schmitt, *La condizione della scienza giuridica europea*, trad. it. a cura di Agostino Carrino, Roma, Antonio Pellicani editore, 1996.

strato dei rapporti sociali dell'età medioevale. Diritto e documento furono, in una società che aveva perso le riconoscibili architetture istituzionali dell'età romana, indissolubilmente uniti.

È pertanto utile analizzare, dalla prospettiva archivistica, questi secoli di passaggio e rilevarne gli sviluppi, che condussero, all'interno di numerose contraddizioni, all'esplosione della conservazione documentaria successiva.

12. LA LEX E GLI IURA

È noto che le entità statuali sorte dalla dissoluzione dell'Impero romano d'Occidente furono caratterizzate dalla volontà dei nuovi poteri di rendere possibile la coesistenza delle stirpi germaniche con quelle romane attraverso l'istituto della personalità del diritto. I popoli germanici portavano con sé tradizioni di diritto consuetudinario provenienti dall'organizzazione detta del popolo-esercito, nella quale il re altro non era che il capo riconosciuto di un'assemblea cui spettava, in ultima analisi il potere, senza alcuna traccia di organizzazione politico-burocratica sul territorio. Tali consuetudini non furono imposte alle genti romane, ma esse poterono continuare ad avvalersi del proprio diritto quando si trattava naturalmente di dirimere questioni di diritto civile, non attinenti ai pubblici poteri.

La lunga evoluzione del sistema della personalità del diritto, che condusse alla fine dell'Alto Medioevo a una sempre più costante assimilazione da parte dell'etnia germanica degli istituti di diritto romano non è materia per questa trattazione⁴².

Quello che giova sottolineare è come il principio della personalità del diritto abbia consentito, attraverso la mediazione fondamentale della Chiesa, il recupero e poi l'emergere del diritto romano come architrave dell'organizzazione sociale dell'Europa, acquisizione che non verrà più meno dopo la nascita nell'undicesimo secolo della scuola di diritto di Bologna.

Del resto gli stessi poteri germanici insediatisi dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente non poterono fare a meno di assimilare la grande lezione dei *codices* tardoantichi, ed emanarono leggi scritte in primo luogo per le *gentes* romane, per le quali esistevano già modelli scritti molto pregnanti, e poi per le stesse consuetudini germaniche. Nel regno visigoto di Tolosa sorse all'inizio del secolo VI la *lex romana Wisigothorum*, detta anche *Breviarum Alariciani* dal nome del re, valida solo per parte romana della popolazione. In essa dominavano *leges* tratte dal

42 Si veda il testo di F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, cit.

Codice teodosiano, con l'aggiunta di *iura* provenienti essenzialmente dal *Liber Gai* e dalle *Sententiae* di Paolo.

La *Lex romana Wisigothorum* ci è pervenuta attraverso diversi manoscritti, ma uno solo di provenienza spagnola, e si tratta di un palinsesto, il che fa pensare che al momento della creazione di una nuova legislazione, unitaria per Visigoti e Romani, sia caduta in disuso. Essa invece si diffuse al di là delle Alpi, dove si mantenne fermo il principio della personalità del diritto.

Analogamente nel Regno burgundo venne emanata la *Lex romana Burgondionum*, che si basa sulle stesse fonti del *Breviarum Alariciano*, seppur utilizzate in forme meno ricche.

In molti manoscritti la *Lex Burgundia* è posposta alla *Lex Wisigothorum*, per quanto le sia anteriore.

Contestualmente furono redatti *codices* per le leggi germaniche; a Tolosa il *Codices Euricianus*, nel regno burgundo la *Lex Burgundionum* o *Lex Gundobada*. Successivamente alla conversione al cattolicesimo del monarca e dei capi militari goti, nel Regno visigoto fu emanata una legge, la *Lex Wisigothorum*, che si rivolgeva a entrambe le etnie.

Occorre in questo lungo processo considerare due elementi fondamentali a fini archivistici. Da un lato il documento scritto diviene essenziale per l'agire politico, pur rimanendo il diritto in larga parte consuetudinario, dall'altro la sua redazione è resa possibile dalla presenza di un ceto colto ecclesiastico, che assicura la scrittura e la conservazione archivistica delle *leges* stesse.

Il potere politico non è dotato di una sua cancelleria, ma appalta, se così si può dire, la produzione e conservazione anche della sua documentazione più preziosa all'unica istituzione in grado nella società di svolgere un tale servizio, la Chiesa cattolica.

Più tardi, come vedremo, sorgeranno anche embrionali scuole di diritto, che si assumeranno l'onere di una conservazione attiva dei *codices*. Vedremo ancora che anche nel settore del documento privato soltanto le strutture ecclesiastiche potranno assicurare la conservazione dei propri documenti, e fino a tutto l'undicesimo secolo non vi è nucleo documentario che non sia pervenuto a noi attraverso archivi ecclesiastici.

Rimane da accennare all'*Editto di Teodorico* che non fu, a differenza delle altre, una *lex* rivolta a una sola etnia, ma intese normare specifici istituti sia per i Germani che per i Romani, attingendo comunque a fonti romane. Nel XVI secolo dell'*Editto* erano rimasti due manoscritti, che fornirono la base per la prima edizione a stampa (Pierre Pithou, 1579) e che oggi sono perduti.

Nell'Italia bizantina fu introdotto, attraverso la *Pragmatica sanctio* del 554, il *Corpus iuris civilis*, ed è largamente accettato dalla storiografia che esso fu utilizzato nei lunghi secoli della dominazione bizantina nei territori longobardi come legge personale romana e nei territori bizantini, pur in presenza di un diritto consuetudinario vivo e sempre in grado di modificarsi.

13. IL REGNO LONGOBARDO

La creazione di più strutturati Regni romano-germanici, a cominciare dal Regno merovingico, segnò un passaggio a ordinamenti più coerentemente basati sulla figura del re come capo del popolo-esercito e dal venir meno di ordinamenti istituzionali di origine romana.

Pure fu rispettato il diritto delle genti conquistate, attraverso il già ricordato principio della personalità del diritto, ma si incrementarono le iniziative per la scrittura delle consuetudini barbariche, secondo modelli di *leges* tratti dalla tradizione tardoantica. Così nel Regno merovingico nacquero la *Lex Alamannorum*, la *Lex Bajuvariorum*, la *Lex Ripuaria*, il *Pactus legis salicae*.

Evidentemente l'irriducibilità degli ordinamenti statuali germanici a un controllo politico e burocratico del territorio, che non si attuerà mai neppure in epoca franca, impediva, come si è visto, la nascita di uffici di cancelleria strutturati presso il sovrano.

Il sovrano stesso intende il luogo del suo potere politico come itinerante, non ha una capitale, come non sarà la stessa Aquisgrana, e il suo regno altro non è che un luogo territoriale nel quale i poteri di altri soggetti, espressione dell'ordinamento del popolo-esercito, concorrono con il suo.

La tradizione di questi testi è pertanto tutta di natura ecclesiastica, e si sostanzia in luoghi di conservazione abbaziale, naturalmente attraverso riscritture dei testi stessi per lunghi secoli. Sarebbe un errore infatti pensare al documento medioevale come un complesso stabile di supporto e testi.

Invece la ripresa dei testi giuridici classici comportava un adattamento alle nuove realtà del diritto. Gli amanuensi intervenivano cambiando gli stessi istituti giuridici che non comprendevano più, e creavano sunti i quali riorganizzavano la materia giuridica in relazione alle esigenze del presente, come si vedrà nei principali testi giuridici rimasti. Anche le leggi emanate dai re germanici erano soggette ad aggiunte e interventi continui, che finivano per dar luogo a un *corpus* esso stesso visto dai compilatori come soggetto unitario, e quindi frutto di scomposizioni e ricomposizioni.

Si pensi alla legge salica, emanata nei primi anni del Regno franco e tramandata in novanta manoscritti, che documentano otto redazioni diverse fra l'epoca di Clodoveo e quella di Carlo Magno. La legge salica consiste in massima parte nella regolamentazione delle composizioni per delitti o fatti illeciti, al fine di evitare il ricorso alla giustizia privata.

Un'altra strada attraverso la quale fu assicurata la tradizione dei testi giuridici furono, come vedremo, le scuole di diritto, secondo la classica tradizione tardoantica. Di tali scuole nell'Alto Medioevo possiamo solo presumere l'esistenza, mancando spesso di esse qualunque prova definitiva, ma la storiografia è ormai concorde nell'ammettere non solo la loro esistenza, ma anche la loro funzione di conservazione attiva dei testi giuridici.

Come è noto fu Rotari che nel 643 mise per iscritto le consuetudini longobarde, significativamente in lingua latina, promulgando un *Editto*, che non si differenziava in alcun modo dalla *lex*, se non per il termine usato. L'*Editto* aveva dei contenuti tipicamente germanici, tratti dalla consuetudine, però fondamentale rimaneva il riconoscimento dello strumento scritto per la *lex* e l'accettazione dell'ambito del diritto, in qualche misura autonomo dal mutare del potere politico, come il terreno su cui i rapporti interpersonali dovevano trovare una propria risoluzione. La *lex* giustiniana comincia per questa via a frasi strada, penetrando in un ordine di prassi del tutto estraneo a essa.

I lunghi secoli dell'Alto Medioevo vedranno alla loro conclusione un sensibile spostamento verso l'accettazione del diritto civile romano come cardine della vita associata.

La formulazione dell'*Editto di Rotari* vide probabilmente un intervento delle strutture ecclesiastiche molto significativo, dal momento che si ipotizza che esso fosse redatto nell'abbazia di Bobbio. L'*Editto* fu seguito da altre norme approvate dall'assemblea popolare (*Gairenthix*) durante i regni di Grimoaldo, Liutprando, Rachi e Astolfo e comprende un arco cronologico fra il 643 e il 755. Tale normativa confluì poi nell'*Edictum regum langobardorum*, il primo nucleo di leggi germaniche cui si aggiunsero, come vedremo, le leggi del Regno d'Italia per confluire a loro volta nelle raccolte successive, fra cui il *Liber papiensis*. Dell'*Edictum regum langobardorum* si conservano manoscritti frammentari, contenenti solo le leggi di Rotari e Grimoaldo, nell'Abbazia di San Gallo, mentre nel duomo di Vercelli è conservata anche la legislazione di Liutprando in manoscritto dell'VIII secolo.

Attraverso le successive legislazioni appare evidente l'influsso progressivo del diritto romano e il riconoscimento della *lex* del *Corpus iuris civilis* come *lex* per eccellenza.

Anche i duchi di Benevento emanarono atti legislativi, più assimilabili comunque a disposizioni e ordinanze promananti dal potere regio, che sono conservati in manoscritti di provenienza ecclesiastica, tra cui il manoscritto madrileno proveniente dal capitolo di Santa Maria di Ravello.

La fine del Regno longobardo portò alla creazione del Regno d'Italia come regno autonomo, con un proprio capo, una amministrazione e proprie leggi, benché dipendente dall'amministrazione del Sacro Romano Impero. Il principio della personalità del diritto fu pienamente rispettato, e le leggi emanate dai re d'Italia confluirono nel largo fiume del diritto longobardo.

Il Regno d'Italia emanò una propria legislazione attraverso *capitularia*, a imitazione degli analoghi *capitularia* emanati in Francia già nell'era merovingica, ma che durante il Sacro Romano Impero avevano ormai assunto il valore di leggi, sebbene anche in questa età la *lex* assumesse un valore maggiore, essendo approvata dai notabili e gli ecclesiastici in pubbliche diete.

Ai *capitularia* del Regno d'Italia si aggiunsero i *capitularia generalia*, emanati dall'imperatore nei parlamenti generali perché avessero validità per tutto l'Impero. In questo caso i maggiorenti ottennero, alla morte di Carlo Magno, che essi fossero approvati da assemblee locali. Occorre dire che Carlo Magno e i suoi successori si servirono in modo molto frequente di capitolari per intervenire in materie civili, ecclesiastiche, penali, processuali, amministrative e finanziarie.

Eppure nessuna raccolta ufficiale di essi fu compiuta dai sovrani franchi, ma solo da privati, ossia istituzioni ecclesiastiche, con criteri spesso confusi e in contrasto fra di loro. Ogni raccolta poi era frutto di scelte, che escludevano da essa alcuni capitolari e ve ne includevano altri solo parzialmente. Basti citare il *Liber legiloquus* di Ansegiso, abate di Fontenelles ai tempi di Ludovico il Pio, creato esplicitamente, come afferma lo stesso Ansegiso, per difendere gli interessi della Chiesa evitando la perdita dei capitolari imperiali, che vagavano senza una volontà pubblica di conservazione. I poteri pubblici, nella loro generale incapacità archivistica, si appoggiarono a queste collezioni private dando loro, in qualche misura, un sigillo di autenticità.

Un fenomeno analogo possiamo osservare nel Regno d'Italia. La normazione del Regno fu ben presto raccolta in collezioni, che vennero a formare il *Capitulare italicum*, iniziato forse alla metà del secolo X. Il suo nucleo originario può essere fatto risalire, con ogni probabilità, al *Capitulare papiense* di Lotario dell'832, nel quale confluirono *Capitularia generalia* emanati da Carlo Magno e Ludovico il Pio ma approvati dall'assemblea del Regno d'Italia. Il *Capitulare italicum* comprese la legislazione dei Carolingi a partire dagli ultimi decenni dell'VIII secolo, fino alla

metà del secolo X. Successivamente vi furono aggiunte le *Costituzioni* emanate dagli imperatori fino a Enrico II.

Anche il *Capitulare italicum* fu in ultima analisi una raccolta privata, neppure dotata del riconoscimento successivo da parte del potere pubblico. La sua origine però non è rintracciabile in ambito ecclesiastico ma più probabilmente all'interno della Scuola di diritto di Pavia. In merito a quest'ultima occorre dire che non vi sono prove documentali della sua esistenza, ma robuste prove indirette.

Il Merkel ha sostenuto che le raccolte di leggi tratte dall'*Editto* longobardo e dal *Capitulare italicum* all'interno del *Liber papiensis* e della *Lombarda*, di cui si dirà, sarebbero impensabili senza una scuola di diritto di Pavia. D'altra parte l'ignoto autore dell'*Expositio ad librum papiensis*, compilato verso la fine del secolo XI, accenna a dispute di maestri di indirizzo diverso, gli *antiqui*, più vincolati a una interpretazione letterale del testo, e i moderni, che si avviano verso la strada del commento più evoluto.

La scuola pavese sarebbe sorta anche per preparare operatori del documento, notai, per i compiti essenziali cui erano preposti. In ambito giuridico quindi nacque il *Liber papiensis*, così denominato nel corso dell'Ottocento dal Merkel ma intitolato nei manoscritti *Liber legis langobardorum*, e la *Lombarda*. Il primo raccolse l'*Edictum regum langobardorum* e il *Capitulare italicum*, in ordine cronologico. Di esso sono pervenute diverse redazioni, fra cui la *Gualcosina*, oggi conservata a Modena in un codice estense nella quale il commento è talmente fuso con l'originale testo da dar luogo a fraintendimenti o addirittura falsificazione dei testi.

Un'altra raccolta è la *Vulgata*, opera di un giurista pavese di nome Widolino, con un numero più ristretto di testi, ma un importante apparato di glosse e annotazioni. Occorre rilevare che la più grande parte dei codici legislativi o di natura giuridica sono conservati in archivi o biblioteche ecclesiastiche che ne furono gli originari depositari o li ricevettero nel corso della tradizione del documento, oppure crearono complessi di documenti antichi nel corso degli anni, ma estratti dai fondi ecclesiastici di provenienza.

La *Lombarda*, da parte sua, raccoglie le leggi longobarde non più in ordine cronologico, ma per categorie, rendendo spesso più difficile la lettura.

Anche il reperimento dei codici comunque non si sottrasse alle provenienze ecclesiastiche. Si pensi al manoscritto 28 della *Lombarda cassinese*, risalente alla metà dell'XI secolo o poco più. La *Lombarda* comunque è di origine centroseptentrionale e probabilmente anche essa riconducibile alla Scuola pavese. Si trattò ancora una volta di un'iniziativa priva di carattere ufficiale, frutto del lavoro di un privato giureconsulto ad uso della Scuola e della pratica giudiziaria e forense. Altrettanto

significativo il caso dell'*Expositio ad librum papiensem*, un commento esegetico al *Liber papiensis*, elaborato intorno al 1070 e contenente ricchissime informazioni sulla Scuola giuridica pavese.

L'unico manoscritto rimasto è però conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli, nel *Fondo Brancacciano*. L'*Expositio* in questo caso segue l'ordine della *Lombarda*, ma è probabile che in origine fosse organizzata in ordine cronologico, come il *Liber papiensis*.

La mancanza di una cancelleria dei re d'Italia, e di un archivio strutturato, fu caratteristica non isolata ma comune ai poteri politici dell'Europa continentale, ma anche anglosassone, e non fu certamente casuale. Il potere politico non si staccò mai in tutto il periodo romano-barbarico dalla organizzazione germanica del popolo-esercito, nel quale il re altri non era che un capo militare più influente, ma non poteva sottomettere i maggiorenti del Regno in strutture burocratiche, salvo che nei domini detenuti in proprietà personale.

Del resto anche in età comunale il riconoscimento di diritti attinenti ai diversi corpi sociali impedirono un'organizzazione accentrata del potere pubblico. Non è questa la sede per un'analisi degli istituti giuridici presenti negli editti longobardi e nel *Capitulare italicum*. Basterà dire che prevalgono norme di diritto penale, volte ad arginare la vendetta privata e a normare fasi processuali che, basate non su prove documentali, ma su giudizio di Dio, duello giudiziale o giuramento, non si distaccavano dalle consuetudini germaniche.

Non mancano norme che noi chiameremmo di diritto civile, relative a proprietà e obbligazioni.

È comunque accertato che al di là della normazione imperiale o dei re d'Italia il diritto feudale rimase essenzialmente consuetudinario. È la consuetudine a costituire il sostrato più forte dell'ordinamento giuridico, ed essa è in grado di recepire le mutazioni sociali e culturali, giungendo a rivalutare il diritto romano rispetto a quello germanico negli ultimi secoli dell'Alto Medioevo.

Le principali consuetudini furono messe per iscritto nell'età comunale, all'interno dei *Libri iurium*, di cui si parlerà, insieme a franchigie e concessioni imperiali o di altra provenienza.

14. LA LEX BIZANTINA

L'introduzione del *Corpus iuris civilis* in Italia fu ufficialmente realizzata con la *Pragmatica sanctio* del 554, anche se già prima Giustiniano aveva inviato i testi perché fossero adottati durante il Regno gotico. L'Italia fu così terra di diritto giusti-

niano con scarse sopravvivenze di diritto teodosiano nelle zone subalpine. La tradizione dei testi giustiniani fu faticosa e complessa in Occidente, ma anche nella stessa Costantinopoli furono in seguito sostituiti dalla legislazione degli imperatori isaurici e basiliani, cadendo in una dimenticanza profonda.

I testi e i manoscritti rimasti per l'Alto Medioevo testimoniano la scarsa cultura giuridica dell'epoca, quando era ritenuto sufficiente utilizzare semplici compendi, redatti con criteri del tutto disomogenei al testo integrale, e frutto dell'attività di giuristi e della organizzazione archivistica delle strutture ecclesiastiche, ancora una volta surroganti i poteri pubblici.

Le *Institutiones* per la loro funzione scolastica e la connessa chiarezza e andamento didascalico furono la parte del codice giustiniano più conosciuta ed usata durante i regni romano-barbarici e fino alla riscoperta bolognese del *Digesto*. Occorre del resto notare come anche nei territori longobardi e del Regno d'Italia il principio della personalità del diritto comportava l'utilizzo della *lex* bizantina per le popolazioni latine, il che, insieme all'incessante operare della consuetudine, nei lunghi secoli dell'Alto Medioevo fa pendere gradatamente la bilancia verso il diritto romano.

I codici più antichi sono raccolti in collezioni che i sovrani europei rinascimentali avevano creato, traendoli da provenienze ecclesiastiche. Così il manoscritto Torinese, considerato il più antico, e risalente al IX secolo, conservato presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, creata nel 1723 per volontà di Vittorio Amedeo II di Savoia, e il manoscritto cosiddetto *Iur. 1*, conservato nella Biblioteca di Stato di Bamberg⁴³, del secolo successivo.

In precedenza possediamo un breve frammento scritto a lettere maiuscole, del VI o del VII secolo, e frammenti di un manoscritto della prima metà del secolo IX scoperto a Verona. Altri frammenti del secolo IX sono ora a Berlino e nei secoli successivi si moltiplicano i manoscritti, fino ad arrivare al periodo bolognese.

La provenienza dei più antichi frammenti è sempre ecclesiastica.

Anche del *Codex* si ebbe nell'Alto Medioevo una conoscenza del tutto frammentaria. Di esso gli ultimi tre libri, relativi a istituti di diritto pubblico, furono ignorati nei secoli susseguenti la dominazione bizantina, mentre i primi nove entrarono a far parte di un ristretto, detto *Epitome codicis*, ma neppure integralmente.

In effetti la povera cultura giuridica dell'epoca ritenne troppo gravoso esemplare correttamente i libri rimasti, tralasciando le costituzioni più lunghe e quelle scritte in lingua greca, e riportando molte altre in forma ridotta. La primitiva

43 H. Hoffmann, *Bamberger Handschriften des 10. und des 11. Jahrhunderts*, Hannover, Hansche Buchandlung, 1995, pp. 17, 18; cfr. <http://www.mgh.de/ext/reader/spc/hoba/#page/17/mode/1up>

redazione del *Codice* fu poi arricchita nei secoli da ignote mani di giuristi, che vi aggiunsero nuovi testi e nuove costituzioni.

A latere si formarono raccolte ecclesiastiche, con testi tratti dall'*Epitome* per la difesa degli interessi temporali della Chiesa, che richiedeva l'uso del diritto romano. Sempre per via ecclesiastica ci provengono i più antichi manoscritti dell'*Epitome*, a cominciare dal manoscritto Pistoiese (*Epitome Codicis* PT AC C. 106), databile alla fine del secolo X o agli inizi del successivo, presso l'Archivio Capitolare di Pistoia.

Vanno ricordati anche il *Manoscritto Darmstadiense*, del secolo XI o XII, il Parigino, alla Biblioteca nazionale di Parigi l'unico rimasto integro, della fine del secolo XI.

È del tutto probabile che i dottori bolognesi conobbero manoscritti completi del *Codice*, relativi anche agli ultimi tre libri, ma forse in un periodo successivo a Irnerio, dato che nelle glosse a lui attribuite non si fa mai riferimento a essi. Comunque gli stessi furono ampiamente utilizzati già nel *Liber pauperum* di Vacario, compilato intorno al 1150. I *tres* libri comunque furono trattati a parte e riuniti in codici, il più antico dei quali a noi pervenuto risale alla fine del XII secolo, in modo distinto dagli altri libri del *Codex*.

Va ricordata in questo ambito la *Summa Perusina*, che prende il nome dal luogo della sua conservazione, la Biblioteca del Capitolo Cattedrale di Perugia, ma che fu con ogni probabilità creata a Roma presso una scuola o un più ristretto ambito di giuristi eredi della tradizione giustiniana. Si tratta di un compendio del *Codex*, che reca il titolo originale *Adnotationes constitutionum codicum domini Iustiniani*, ed è costituito da sommari di costituzioni, integrati con annotazioni e glosse esplicative. Si tratta di un'opera di basso livello giuridico, eppure essa fu utilizzata nell'Alto Medioevo presso i giudici romani all'epoca di Ottone III.

Anche le *Novellae* conobbero una tradizione di natura ecclesiastica, anche se la compilazione originaria fu di un giurista di Costantinopoli, Giuliano, forse professore nella scuola di diritto della capitale. L'opera, redatta intorno al 555, contiene il compendio in lingua latina di 122 o 123 *Novelle*, e la conservazione fu dovuta essenzialmente all'opera delle istituzioni ecclesiastiche, che vi trovavano molte disposizioni utilizzabili per la difesa degli interessi della Chiesa.

L'*Epitome Iuliani* inoltre conserva diverse costituzioni in appendice, fra cui la celeberrima *Pragmatica sanctio*. Molti manoscritti superstiti ne testimoniano una vasta diffusione, e il più antico è il manoscritto Udinese, conservato presso la Biblioteca capitolare di Udine, attribuito al secolo IX, il Vercellese, della fine del secolo X, il Veronese e il Vaticano-Ottoboniano, attribuibile alla fine del secolo undecimo o al principio del successivo.

Oltre all'*Epitome Iuliani* circolò nel mondo tardoantico una seconda collezione privata, nota sotto il nome di *Authenticum*, comprendente 134 Novelle, ma di cui si perse praticamente traccia nel corso dell'Alto Medioevo. L'*Authenticum* fu riscoperto dai maestri bolognesi, se pur tra mille dubbi in merito all'autenticità della raccolta.

E veniamo a parlare del *Digesto*, il grande libro giustiniano che comprendeva i pareri dei giureconsulti romani, e la cui riscoperta a Bologna costituì l'architrave di tutto il diritto comune. Può sembrare inverosimile, eppure un solo codice ha potuto salvare questa opera gigantesca, la *Littera pisana*, poi *fiorentina*. In Oriente il *Digesto* fu abbandonato abbastanza presto, sostituito dalla normazione degli imperatori isaurici e basiliani e probabilmente troppo complesso perché fosse utilmente usato nel decadere degli studi giuridici.

Nessun manoscritto dall'Impero d'Oriente è pervenuto. In Occidente parimenti nell'Alto Medioevo il *Digesto* è completamente dimenticato, se si eccettua la citazione che ne fa Gregorio Magno in una lettera del 603⁴⁴. La sua menzione ricompare solo nella seconda metà dell'XI secolo, ed è solo con i maestri bolognesi che il *Digesto* assurge alla sua funzione di principale testo intorno cui costruire il sistema del diritto comune. È evidente che nell'Alto Medioevo non mancò una qualche circolazione del *Digesto*, o di parti di esso, ma i suoi contenuti non potevano suscitare alcun interesse al suo studio o alla sua utilizzazione.

Il ritrovamento dei diversi libri che componevano il *Digesto* è stato oggetto di fantasiose narrazioni, a cominciare dal suo reperimento in Amalfi ed dal suo trasferimento a Pisa. In realtà è solo la provenienza pisana a essere accertata, nella chiesa detta allora di San Pietro in Vincoli, poi di San Pierino, presso la prioria dei monaci olivetani. La *Littera pisana* fu poi portata a Firenze nel 1406 da Cosimo il Grande, assumendo il nome di *Littera fiorentina*. Gli studi filologici hanno comunque accertato che i dottori bolognesi ebbero a disposizione un altro archetipo, oggi perduto, da cui trassero la *Littera bononiensis*, con testi di entrambe le tradizioni.

Il diritto giustiniano non rimase immobile e imm modificabile in Oriente, ma le nuove dinastie che governarono l'Impero produssero copiosa legislazione, che man mano si stratificò e fu adottata anche nell'Italia bizantina.

Si pensi all'*Ecloga* di Leone III Isaurico, e ai Basilici della dinastia macedone. Particolarmente presenti le tracce dei tre testi di leggi speciali, i *nomoi*, essenziali per la conoscenza del diritto marittimo in Italia prima dell'affermarsi delle repubbliche marinare. Sono conservati cinque codici alla Vaticana, quattro all'Ambrosiana, tre alla Marciana e altri ancora in diverse biblioteche.

44 Cfr. https://campus.unibo.it/219728/1/Corso_Sarti%255B1%255D.rtf

Importanti manoscritti testimoniano della rielaborazione in Italia della legislazione bizantina del tempo.

È impossibile sottovalutare l'importanza della presenza bizantina in Italia per lo sviluppo della cultura occidentale. Al di là di contatti fra giuristi meridionali e i dottori di Bologna, tutti da dimostrare, è evidente che il mondo antico traghettò all'Occidente una delle sue creazioni più insigni, il diritto, anche grazie alla forza della cultura giuridica e scolastica che da Bisanzio promanava, e che costituiva lo sfondo sul quale il nuovo edificio giuridico venne a mano a mano costruendosi.

15. LE COMPILAZIONI CANONICHE E GLI USI CONSUETUDINARI

Le fonti del diritto non si esauriscono in quelle che si definisce diritto civile, ma, e ciò è assolutamente rilevante nell'epoca medioevale, riguardano anche la normazione della Chiesa, volta a disciplinare la collettività dei fedeli nei loro rapporti intersoggettivi tra loro e nei rapporti individuali dei fedeli stessi con Dio.

È noto che lo *ius canonicum*, dizione preferita a diritto ecclesiastico perché quest'ultimo può anche indicare il diritto ecclesiastico degli Stati, fu già nell'Alto Medioevo una creazione alta e profonda della Chiesa, che si avvale del diritto romano per disciplinare i propri rapporti e difendere i propri interessi, reinterpretandolo alla luce delle verità rivelate. Le fonti del diritto canonico confluirono poi nel *Decretum Gratiani*, diritto ammesso alla stessa dignità del diritto civile dei dottori di Bologna.

Per quel che attiene alle fonti scritte del diritto canonico, che interessano questa trattazione, occorre dire che anche per la Chiesa, come per i poteri imperiali, valse nell'Alto Medioevo la prassi della non esistenza di una cancelleria ufficiale che ne garantisse l'autenticità, ma i pontefici si affidarono a uomini di diritto accogliendo compilazioni private all'interno della propria legislazione.

Già nei primi decenni del Cristianesimo come religione riconosciuta si affermò l'esigenza della raccolta dei canoni dei concili, spesso seguite da leggi imperiali concernenti la Chiesa. Nei secoli che seguirono, pur continuando tutti i concili a essere tenuti in Oriente, si tennero concili regionali o particolari in Occidente.

Così sorsero e si affermarono due fondamentali collezioni di diritto canonico.

La prima, *Collectio Dionysiana*, composta dal monaco Dionigi, chiamato forse da papa Gelasio, comprese canoni di concili orientali regionali e africani, e in un secondo tempo trentotto decretali pontificie di papa Silicio (384) e Anastasio II (498).

La *Collectio Dionysiana*, sebbene opera privata, ebbe grande autorità in tutta la Chiesa, e fu inviata, con testo ampliato e in parte modificato, da papa Adriano I a

Carlo Magno e fu solennemente dichiarata codice generale per la Chiesa franca. I manoscritti della *Collectio* si diffusero in tutto l'Occidente attraverso le istituzioni ecclesiastiche e giunsero fino all'umanesimo, che li sottopose a un'accurata critica storico-filologica per individuarne la tradizione ma anche eventuali falsificazioni.

Una seconda collezione che ebbe grande diffusione fu la *Collectio Hispana*, redatta per volontà del clero spagnolo nel VII secolo e dotata di autorità e diffusione molte estese.

Più tardi, in età carolingia, si crearono vere e proprie falsificazioni, basti pensare alle *Decretales Pseudo Isidoriane* che furono smascherate dagli umanisti, pur avendo svolto un ruolo assolutamente significativo per vari secoli, quando nessuno ne metteva in dubbio l'autenticità. La sua diffusione fu comunque amplissima. Basti pensare che nel solo Piemonte ne esistono manoscritti di notevole antichità, a Torino, Vercelli, Ivrea. Nel corso del secolo XI, caratterizzato dalla lotta per le investiture, fiorirono nuove collezioni e raccolte, anticipando la grande stagione dell'opera di Graziano.

Rimane da parlare della redazione per iscritto del diritto consuetudinario, che fu compiuta in epoca ormai comunale o precomunale, risentendo degli effetti dirompenti del nuovo ordine politico.

Nessuno storico del diritto mette in dubbio la rilevanza della consuetudine come fonte del diritto superiore a tutte le altre nell'Alto Medioevo, in grado di incidere profondamente nelle vita individuale e comunitaria. Il diritto medioevale fu in larga parte consuetudinario, e il principio della personalità del diritto favorì enormemente il riconoscimento delle tradizioni delle genti soggette, mentre i germani conquistatori portavano con sé un diritto non scritto e consuetudinario.

L'affermarsi delle istituzioni feudali, fu, come è stato autorevolmente affermato⁴⁵, una creazione consuetudinaria e non scritta, basata sui rapporti di *commendatio*, beneficio e immunità declinati secondo gli usi del luogo e dei Regni in cui si applicavano. Nacque quindi un maestoso insieme di *consuetudines feudorum*, sui quali si basò l'intera vita medioevale.

La normazione imperiale scritta fu rarissima al riguardo, e vengono ricordati spesso solo il *Capitolare di Kiersy* dell'877 e la *Costituzione* di Corrado II il Salico in *Obsidione Mediolani* del 1037. Del resto la stessa normazione imperiale qui richiamata sussumeva e accoglieva principi consuetudinari ormai invalsi. Del resto la pratica della colonia fondiaria di derivazione tardo-antica si fondeva con la concessione del beneficio feudale e assumeva forme che solo la consuetudine poteva sciogliere.

⁴⁵ Ivi, pp.188 e sgg.

La redazione scritta degli *usus et consuetudines feudorum* fu opera precoce, attribuibile al secolo undecimo, e anche essa nata nel contesto delle scuole giuridiche lombarde, a cominciare da Pavia, per arrivare a Milano e altre città lombarde. Solo nel secolo dodicesimo queste prime elaborazioni scritte ricevettero forma compiuta nei *Libri feudorum*, o *Consuetudines feudorum*, la cui tradizione fu prevalentemente svolta in ambienti giuridici, ma anche comunali ed ecclesiastici.

Accanto alle consuetudini feudali negli ultimi secoli dell'Alto Medioevo si moltiplicarono gli usi locali, sia per far fronte a nuove esigenze sorte dall'intensificarsi degli scambi che per le esigenze di unione per far fronte a pericoli indotti da una società nei quali gli antichi poteri si erano eclissati. Si pensi agli aggregati sociali qualificati dalle fonti come *societates*, *communitates*, *fraternitates*, *consortia*, regolate da patti giurati tacitamente affermati, almeno in un primo momento, nel diritto consuetudinario.

Soprattutto in ambito locale si diffusero le nuove consuetudini, denominate talora come *usus loci*, *consuetudo terrae*, o *villae* o *civitatis*.

Fu il risorgere delle città a fornire una potente motivazione per la redazione per iscritto delle consuetudini, e tale redazione si saldò con la creazione dei *libri iurium*, di cui si parlerà in questo lavoro. La redazione più antica la ritroviamo nel *Liber iurium Reipublicae Januensis*, in due diplomi dell'anno 958 ed un altro del 1056, che oltre a raccogliere diplomi e documenti anteriori alla formulazione del *Liber* relativa a questioni di politica estera, come d'uso, contiene la conferma delle consuetudini genovesi da parte di Berengario II e del marchese Alberto, con un breve testo delle stesse consuetudini, concernenti questioni di diritto pubblico, processuale, privato.

Nell'undecimo secolo e in quello successivo la redazione delle consuetudini diviene molto frequente, accolte nei *libri iurium*, negli statuti cittadini o da essi formalmente distinte, come fonte autonoma.

La messa per iscritto del diritto consuetudinario si avvale ormai dell'opera dei giuristi e delle tecniche dei dottori bolognesi, che la svincola da una conservazione episodica e frammentaria del documento. Anche Venezia ha la sua raccolta di consuetudini nello *Splendor venetorum civitatis consuetudinum*, del giurista Jacopo Bertaldo, notaio e prete di San Pantaleone, poi vescovo di Veglia. Lo *Splendor* fu composto con ogni probabilità intorno all'anno 1313. Il manoscritto più antico che possediamo giunse nel 1665 nella Biblioteca imperiale di Vienna, trasportato dalla Biblioteca arciducale di Ambras. Si tratta di un manoscritto in caratteri gotici dell'inizio del XIV secolo.

Un altro manoscritto membranaceo, di poco posteriore al viennese, è stato ritrovato da Schupfer nella Biblioteca Vaticana.

15.1 Conclusioni

Brevi osservazioni possono essere utili a questo punto in merito alla tradizione dei testi legislativi e ai loro aspetti archivistici. Il Medioevo non conobbe una conservazione delle leggi validata da una struttura cancelleresca che ne assicurasse l'autenticità, e i poteri pubblici accolsero collezioni o compendi elaborati da giuristi, spesso chierici, di cui solo le strutture della Chiesa assicuravano la conservazione.

Rimane la questione centrale di natura archivistica: esistevano registri o strumenti simili ai *commentarii* romani, da cui gli estensori delle compilazioni abbiano tratto il loro materiale, oppure l'incapacità organizzativa si traduceva in dispersione documentaria? L'esistenza di registri pontifici è provata, anche per periodi molto arcaici, come si vedrà, ma è molto dubbio che esistesse una cancelleria strutturata, in grado di conservare adeguatamente documenti molto antichi.

Nessuna traccia appare invece di cancellerie imperiali, al punto che anche i più importanti documenti pubblici imperiali ci sono pervenuti per il tramite di strutture archivistiche ecclesiastiche.

Nessuna traccia archivistica inoltre rimane del processo di formazione delle norme giuridiche contenute nelle *leges*, che si pongono come degli *unica*, manoscritti legati a una catena di conservazione e riproduzione nel tempo, ma non a un complesso di carte prodotte in un periodo determinato di cui siano la conclusione. Gli stessi manoscritti riportano diverse *leges* al proprio interno, ponendosi come collezioni, formate nei secoli, di documentazione non sempre riferita a un solo atto legislativo. Inoltre molto spesso assumono vere e proprie forme di testi giuridici, con glosse, annotazioni, che esprimono la cultura giuridica dei redattori. Per tutti questi motivi per tali codici ha prevalso la collocazione bibliotecaria invece che archivistica.

Nondimeno si tratta di documentazione archivistica, anche laddove fa emergere riflessioni giuridiche, perché il suo scopo, in un mondo dominato dalla consuetudine e dalla pluralità delle fonti del diritto, anche giurisprudenziali, si proponeva finalità pratiche, rivolte al raggiungimento di fini di natura non certo letteraria.

16. GLI ARCHIVI CANCELLERESCHI: LA CANCELLERIA PONTIFICIA

Attestata la mancanza di un'organizzazione di cancelleria nei regni romano-barbarici, fino al Sacro Romano Impero e oltre, giova rivolgersi alla Curia pontificia. Se infatti la raffinata organizzazione della cancelleria imperiale romana però con

il venir meno dell'Impero, una sola istituzione, la Chiesa, fu in grado di raccoglierne il testimone, valendosi delle conoscenze acquisite già nei secoli della persecuzione.

Posner ritiene che la necessità di difesa da parte dei martiri portò con sé la capacità di utilizzo dei meccanismi giudiziari e amministrativi e la consultazione degli archivi a un livello superiore rispetto ad altri ceti della popolazione romana, preconstituendo un sostrato giuridico su cui anche la Chiesa liberata poté operare⁴⁶.

Per il periodo più antico non pare si possa parlare di una vera e propria cancelleria, ma di *notarii* addetti alla compilazione dei documenti e alla loro spedizione. Dalle origini fino ad Adriano I, sono pervenuti circa 2.500 scritti in copie più tarde⁴⁷.

L'attività del papa come capo spirituale della Chiesa si traduceva in scritti pastorali, lettere, encicliche, disposizioni di fede o di natura ecclesiastica.

In realtà nel corso dei primi secoli della sua esistenza la Chiesa svolge un magistero universale di fede ma la sua forza giuridica è molto scarsa, dovendo coesistere con la forte struttura amministrativa dell'Impero romano. Solo tra la fine del IV secolo e gli inizi del V cominciano ad apparire documenti strettamente archivistici, con la nomina a vicari pontifici dei vescovi di Tessalonica e Arles, che comportava poteri giurisdizionali altrimenti riservati al papa.

Nondimeno la lettera pontificia nei periodi più arcaici riprende senza particolari variazioni le formalizzazioni in uso presso la cancelleria imperiale. Si trovano così epistole, in forma di lettere private, *responsa*, in forma di lettere ai magistrati locali, *decretales*, in forma di documenti imperiali.

Solo le costituzioni sinodali non hanno un proprio antecedente nel mondo classico.

Un secondo grande lascito della cancelleria imperiale, fatto proprio dalle strutture cancelleresche della Chiesa, sono i *commentarii*, gli *hipnomeumata* ellenistici che divengono i registri pontifici.

È documentato che già nel quarto secolo le lettere fossero tratte da registri papali prodotti in cancelleria. Si cita al riguardo la lettera di Papa Liberio I dell'anno 355, tramandata in una raccolta di decretali, con l'annotazione *epistola uniformis*, dove l'indicazione *uniformis* sta a indicare che era stata tratta da un registro, espressione utilizzata con questo significato svariate volte più tardi.

46 E. Posner, *Archives in the ancient world*, cit., p. 201.

47 *Sussidi di diplomazia pontificia*, a cura di S. Pagano, II, Scuola Vaticana di archivistica, paleografia e diplomazia, 1983, p. 34.

La storiografia è concorde nell'affermare che delle serie organiche di registri pontifici erano state composte fin dal quarto secolo, e ad esse hanno attinto i compilatori di libri canonistici i quali, come si è visto, attingevano a lettere e documenti pontifici indirizzati a più destinatari, impossibili da reperire senza una registrazione centralizzata.

È importante riflettere sulla prassi archivistica dell'organizzazione cancelleresca della Chiesa, anche prima della creazione di una cancelleria strutturata. In realtà, come nel mondo imperiale, non esiste un interesse di alcun tipo a conservare memoria dell'intero procedimento che dà luogo alla produzione di documenti aventi effetti giuridici. La funzione della registrazione è quella di dare fede al documento, salvaguardandolo dalla creazione di falsi che naturalmente abbondavano, ma non, e sarebbe anacronistico, di garantire l'avente parte in merito a un suo diritto.

Pertanto il registro pontificio, come quelle dell'età medioevale e moderna, non è assimilabile al protocollo ottocentesco, il cui scopo è di creare, anche visivamente, una precisa corrispondenza fra inizio del procedimento e sua conclusione, con tutte le carte del procedimento stesso in un fascicolo. I registri pontifici, come quelli imperiali, registrano il documento dispositivo finale di una procedura che nella maggior parte dei casi si era svolta oralmente, e quindi sono definibili come strumenti nei quali sono contenuti i documenti in uscita. Il registro dunque contiene documenti di un autore per diversi destinatari.

Al registro si contrappone il cartulario, nel quale un unico destinatario, nell'Alto Medioevo ordinariamente un monastero o altro soggetto ecclesiastico, raccoglie documenti pervenuti da diversi autori. Molto frequenti sono i cartulari in ambito monastico francese.

Ad ogni modo anche il cartulario è uno strumento archivistico che si pone a valle della produzione documentaria, e in esso, ordinariamente, non sono contenuti tutti i documenti pervenuti a un destinatario ma solo alcuni, dallo stesso scelti secondo propri criteri.

Nei primi secoli della Chiesa, con ogni probabilità, i registri raccolsero documenti sia in entrata che in uscita, senza un particolare ordine o volontà di registrazione coordinata, come del resto anche nel mondo romano. In essi potevano essere registrate notizie storiche, resoconti di avvenimenti singoli o altra documentazione archivistica o non archivistica. Ai tempi di Gregorio I comunque i registri avevano assunto la veste, che poi non abbandoneranno, di contenitori di documenti in uscita. Altra caratteristica generalizzata dei registri medioevali è quella di accogliere la registrazione dell'intero documento, e non di un suo regesto⁴⁸.

48 Ivi, pp. 41 e sgg.

Per tutto l'Alto Medioevo non sono conservati originali dei registri pontifici, bensì frammenti in copia.

Del registro di Gregorio I, il cosiddetto *Registrum Gregorii*, siamo informati minuziosamente grazie alle ricerche di Ewald, che ha ricostruito quattordici volumi papiracei esistenti, uno per ogni anno di pontificato, sebbene siano rimaste in copia 850 lettere, tramandate originariamente in tre raccolte indipendenti e poi in diverse compilazioni. Dall'esame di Ewald appare come tali lettere non fossero che una minima parte delle lettere spedite. All'interno di ogni anno le lettere erano registrate in ordine cronologico, riunendole per ogni mese.

Frammenti in copia dei registri di altri tre papi sono stati tramandati: copia del *Registro di Giovanni VIII* fatta a Montecassino; Anacleto II, anche esso esemplato a Montecassino; Alessandro III, in un manoscritto di Cambridge. Un registro originale ci è pervenuto prima di Innocenzo III ed è quello di Gregorio VII, contenente 381 registrazioni. In esso la registrazione non avveniva più per indizione ma secondo l'anno del pontificato.

La data fondamentale per la conoscenza della registrazione pontificia è certamente il 1198, quando si instaura la serie continua dei registri vaticani, che prosegue per molti secoli. I registri continuano a detenere documenti in uscita ma non, come del resto precedentemente, tutti i documenti prodotti dalla Cancelleria pontificia.

Le motivazioni all'origine delle scelte possono essere le più varie nei diversi periodi storici, e sempre si apprezza un interesse dei destinatari a veder inseriti i documenti che li riguardano, per ricavarne maggiore credibilità. Non si sono formate presso la Cancelleria pontificia nell'Alto Medioevo serie di documentazione pervenuta alla Curia, e come tale conservata. Tale conservazione sarà assicurata più tardi, e abbiamo la serie delle suppliche a partire dal periodo avignonese. Si tratta solo però delle suppliche accolte, per mezzo della segnatura o di clausole più stringenti, sempre in ossequio a una concezione dell'archivio come recettore dei documenti finali dei procedimenti.

Un documento di eccezionale rilevanza che ci è pervenuto in un manoscritto dell'età di Adriano I, ma è certamente più antico è rappresentato dal *Liber diurnus*⁴⁹, libro di formulari della Cancelleria pontificia. Il *Liber diurnus* è stato tramandato da tre manoscritti, di cui il primo, risalente appunto ad Adriano I, si trovava nella Biblioteca cistercense di Santa Maria in Gerusalemme e ora è conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano.

È documentato da studi comparati che già nella cancelleria di Gregorio I si utilizzassero modelli per la compilazione dei documenti e si può affermare che nel

49 Ivi, pp. 57-59.

codice di Adriano I fossero confluiti nuclei provenienti da raccolte precedenti. Nel codice appaiono modelli per tutte le possibili categorie di scritti che la Cancelleria pontificia dovesse emanare, e il *Liber* fu utilizzato fino all'epoca di Gregorio VII, quando, mutato profondamente il contesto politico, fu abbandonato.

Non solo a Roma comunque nel corso dell'Alto Medioevo si mantenne la capacità di conservare documentazione archivistica di origine cancelleresca. Anche a Venezia, dove la tradizione della città antica e bizantina non venne mai meno e non si svilupparono istituzioni feudali, il potere pubblico fu in grado di conservare nel tempo i documenti che da esso promanavano, seppur non ci sono pervenuti originali. Se ne parlerà più avanti.

A partire dall'840 si conservano i *pacta* stipulati fra Venezia e il Regno d'Italia e i *praecepta* degli imperatori che li recepivano. Di norma invece per l'Alto Medioevo le iniziative di pubblicazione di fonti archivistiche tralasciano la documentazione in copia conservata nell'Archivio di Stato di Venezia per effetto di un appiattirsi degli spogli su documentazione notarile, o anche diplomi di pubbliche autorità, ma conservata in archivi ecclesiastici sul territorio.

La presenza di documentazione così preziosa e di tale antichità nell'Archivio veneziano, se pur, come si è detto in copia, testimonia invece una capacità di conservazione archivistica che, se non permette ancora di parlare di una cancelleria, purtuttavia si distacca in modo netto dalle pratiche dei regni germanici. Se ne parlerà più oltre trattando in modo organico della documentazione veneziana di carattere politico.

17. LE SCRITTURE NOTARILI E GIUDIZIARIE ALTOMEDIOEVALI

Come si è precedentemente notato l'Alto Medioevo conosce un ritorno alla conservazione archivistica, ma esclusivamente a opera delle istituzioni ecclesiastiche sul territorio. Non si tratta di tutte le presenze ecclesiastiche cittadine o del contado ad aver conservato documentazione archivistica, ma essenzialmente di due di ambito cittadino, le chiese cattedrali, e i capitoli delle chiese cattedrali stesse, ed una di ambito territoriale, i monasteri benedettini e le loro istituzioni riformate.

Come ha esaurientemente mostrato Paolo Cammarosano⁵⁰ solo all'interno di queste istituzioni fu possibile tramandare nuclei archivistici consistenti, redatti su pergamena, che aveva da tempo sostituito il papiro. Anche documentazione rela-

⁵⁰ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, cit., pp. 49 e sgg.

tiva a famiglie di origine laica ci è pervenuta attraverso la mediazione ecclesiastica, almeno fino a tutto l'XI secolo.

La Chiesa, come grande erede del diritto romano, inoltre individuò nella scrittura il mezzo più solido per confermare i suoi diritti, soprattutto in un mondo che aveva visto la disgregazione del potere politico e il riconoscimento di diversi diritti coesistenti all'interno di una compagine territoriale. In effetti è proprio la funzione che la Chiesa riconosce a se stessa, di continuatrice del diritto romano, a permettere, dopo secoli, la conservazione di importanti nuclei archivistici. Si tratta di documentazione costituita per la sua più grande parte di atti notarili rogati per la gestione del patrimonio ecclesiastico.

Tali documenti non sono ancora nell'Alto Medioevo gli *instrumenta* notarili bastevoli a se stessi per la *fides publica*, ma sono ancora i testimoni a dover essere chiamati in giudizio con funzione probatoria in caso di contestazioni.

Eppure non si può più prescindere dal documento scritto nella società medioevale, dove era crollata la fiducia sociale del mondo antico che scaturiva dalla forza del potere politico. L'affermarsi del diritto come grammatica elementare dei rapporti sociali, al di là dei diversi diritti consuetudinari, diverrà totale solo con la riscoperta del diritto giustiniano da parte dei dottori bolognesi, e il mondo dei comuni medioevali vedrà nell'atto scritto la base legalitaria della propria legittimazione al potere. Tale concezione non verrà meno nell'Europa moderna, fino ai giorni nostri.

Gli archivi ecclesiastici cominciano ad avere una propria organicità già dall'VIII secolo, e il documento originale più antico conservato negli archivi di Stato è il papiro del 541, proveniente dai ricordati papiri di Ravenna, con atto insinuato nei *municipalia gesta*, conservato all'Archivio di Stato di Firenze. La prima pergamena è del 721, nel *Diplomatico* dell'Archivio di Stato di Milano.

Le soppressioni delle corporazioni religiose durante l'età napoleonica e successivamente negli anni posteriori all'unità italiana convogliarono preziosissimi archivi, di grande antichità, negli stessi archivi di Stato, costituendo in molte sedi i cosiddetti *Diplomatici*, raccolte di pergamene scisse dal contesto archivistico di cui erano espressione, ma isolate solo per il supporto scrittorio diverso dalla carta.

Altrove ciò non avvenne, ed è il caso di Venezia, dove la documentazione pergamenea continuò a essere conservata insieme a quella cartacea nelle unità archivistiche di riferimento. I funzionari napoleonici volevano in realtà creare l'archivio diplomatico del Regno d'Italia a Milano e imposero di preparare le pergamene per il trasporto, con la fiera opposizione degli archivisti veneziani, sia detto in loro onore, a cominciare dal Guerra. La caduta del regime napoleonico impedì lo scempio.

I testi dei documenti conservati fanno riferimento in stragrande maggioranza alla gestione delle proprietà degli enti ecclesiastici stessi. Acquisti, vendite, donazioni, enfiteusi e gestione a qualsiasi titolo del patrimonio costituiscono la maggioranza dei documenti presenti, anche per l'interesse delle istituzioni ecclesiastiche a conservare documentazione dei loro titoli di proprietà. Non mancano però documenti relativi alla gestione corrente della proprietà, alla riscossione di censi o decime, a inventari di beni e rendite, i cosiddetti polittici. La caratteristica unificante di tali documenti è che essi furono redatti da uno specifico funzionario, il notaio, che non può essere assimilato nell'Alto Medioevo a un semplice scrivano privato, ma detiene precise funzioni pubbliche, che evolveranno poi nel riconoscimento della *fides publica* agli atti da lui stesso rogati, fenomeno del tutto sconosciuto al mondo romano.

Per quel che attiene agli aspetti archivistici occorre dire che nell'Italia bizantina, come si era già accennato, persistono fino al VII secolo pratiche di validazione che richiamano il mondo antico.

I papiri di Ravenna, frutto della gestione del patrimonio della Chiesa cattedrale ravennate, sono redatti in presenza di un'autorità municipale che ne garantiva la validazione e sono insinuati nei *municipalia gesta* della città, non essendo sufficiente a tal fine l'opera dei *tabelliones* o *forenses*. Del resto nel mondo bizantino, in mancanza dell'*insinuatio*, i documenti notarili non venivano conservati dai notai. Si veda il già citato regolamento della corporazione di notai in Costantinopoli, dove si lamentava la permanenza presso i notai di atti che i contraenti non ritiravano per non pagare la mercede, che poi provocavano liti e controversie dopo lunghi lassi di tempo⁵¹.

L'Italia longobarda invece rompe con gli uffici di insinuazione, che scompaiono ovunque, anche in relazione, ci dice Costamagna, al sospetto che i Longobardi potevano nutrire nei confronti di istituzioni comunali romane.

La legislazione longobarda affida direttamente l'ufficio di rogatario allo scriba *publicus*, che non è più, quindi, conservatore e garante ma scrittore credibile e diretto responsabile della documentazione.⁵²

Il notaio redigeva l'atto secondo criteri che lo riconnettevano all'*instrumentum publice confectum* del mondo antico, e la sua validità risiedeva ancora nei testimoni che lo avevano sottoscritto, e la disponibilità del bene era assicurata da gesti simbolici, quali lo scambio di frutti della terra, o dalla presa di possesso del bene.

⁵¹ G. Costamagna, "L'alto medioevo", cit., pp.121-130.

⁵² Ivi, p. 177.

Il notaio non è ancora il custode della documentazione, che invece segue il bene ed è conservata ordinariamente dal destinatario, potendo essere prodotta in giudizio con valore probatorio, insieme ad altre prove, prime fra tutte le testimonianze. La capacità organizzativa e archivistica di conservazione del documento diveniva quindi essenziale, e solo le strutture della Chiesa dimostrarono di esserne in possesso. Sarà solo il riconoscimento del notaio quale ufficiale dotato di *fides publica*, cui si arriverà nel XII secolo, a consentire una garanzia di conservazione più generale per tutti gli atti rogati, testamenti e *inter vivos*, che nel mondo antico era assicurata dai *municipalia gesta*.

Oltre ai documenti notarili gli archivi ecclesiastici dell'Alto Medioevo conservano nutriti nuclei di documentazione di carattere giudiziario, anche essa naturalmente redatta da un notaio.

Per il Regno d'Italia si posseggono numerosi documenti attestanti lo svolgimento di processi davanti a corti popolari, denominati anche *notitiae iudicati*, dal momento che registravano le diverse fasi del processo stesso. Settecentoventuno placiti appaiono ancora strutturati, ci dice Mario Caravale⁵³, su procedure germaniche connotate dal valore dichiarativo delle sentenze della corte, che lascia ai contraenti l'onere della prova, seppur nei placiti del Regno d'Italia non sono presenti giudizi di Dio o duelli giudiziari, pur attestati da altre fonti, ma prove testimoniali e documentarie, oppure il giuramento e la confessione. I placiti potevano anche essere dei procedimenti giudiziari fittizi, volti ad assicurare l'acquirente di un suo possesso, e rientrare quindi nella categoria dell'*ostensio cartae*, talora utilizzata in mancanza di una forza del documento notarile non consolidata.

Occorre partire da un dato. In questi fondi monastici e capitolari non sono tramandati registri quali quelli della cancelleria imperiale romana e poi pontificia, e non vi è traccia degli ordinamenti altomedioevali. La documentazione è stata regolarmente riorganizzata in epoca rinascimentale, ma soprattutto a partire dal XVII secolo, adottando criteri vari, che comprendono nei nuovi strumenti talora sia le pergamene che le carte, talora distinguendo i due supporti.

Così l'Archivio capitolare di Pisa si dotò di strumenti inventariali fra il XVII e il XIX secolo, distinguendo, secondo la tradizione toscana, fra le pergamene, confluite nel cosiddetto *Diplomatico capitolare*, e il cartaceo, per larga parte perduto per la parte medioevale perché oggetto di minore cura. Analogamente lo splendido archivio della Badia di Cava dei Tirreni fu oggetto di un ordinamento cronologico in epoca napoleonica, che distrusse il precedente di natura topografica. Così pure

53 M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 179.

avvenne a Lucca, archivio eminente e conservatore di circa la metà della documentazione pergamenacea longobarda.

L'archivio della Certosa di Trisulti, nel Lazio meridionale, fu riordinato da un anonimo monaco nel 1660 secondo il classico criterio topografico e tipologico, secondo le metodologie dell'epoca. Non esiste un diplomatico ma i documenti, sia cartacei che pergamenacei, furono schedati singolarmente e inseriti in serie documentarie che fanno riferimento alle località nelle quali la certosa deteneva possedimenti e a unità tipologiche individuate secondo la forma del documento⁵⁴. All'interno delle serie la documentazione fu ordinata secondo un complesso sistema alfanumerico, non però dissimile da quello utilizzato presso gli archivi di Casa Savoia.

La tradizione toscana, che prevedeva già da secoli la descrizione e conservazione separata del materiale pergamenaceo, si conclude con il *motu proprio* del 24 dicembre 1778 con la creazione dell'Archivio diplomatico a Firenze, che raccoglie provenienze di pubbliche amministrazioni.

Le istituzioni ecclesiastiche nel Medioevo, ma anche successivamente, riuniscono documenti scelti fra gli atti notarili, i placiti o documentazione costitutiva dell'istituzione in cartulari, che hanno garantito la conservazione dei singoli documenti, ed hanno creato nuove unità documentarie, oltremodo significative delle scelte condotte da quelle istituzioni.

54 S. Pagano, "L'archivio della certosa di Trisulti", in: *La memoria silenziosa: formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno (Veroli-Ferentino, 6-8 novembre 1998)*, Roma, 2000, pp. 166-192.